

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (Attuazione del federalismo fiscale e V Camera)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	19
DIFESA (IV)	»	24
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	36
FINANZE (VI)	»	54
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	71
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	72
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	73
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	79
AFFARI SOCIALI (XII)	»	82
AGRICOLTURA (XIII)	»	84
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	86

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia, I Popolari di Italia Domani: Misto-Noi Sud-PID; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i>	90
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	131
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	132
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	134
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE	»	135
<i>INDICE GENERALE</i>	»	137

COMMISSIONI RIUNITE

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292) (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione</i>)	3
Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292) (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione</i>)	4

INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI

Martedì 30 novembre 2010. — *Presidenza del presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Francesco Belsito.*

La seduta comincia alle 20.35.

Audizione di rappresentanti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292).

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Fabrizia LAPECORELLA, *direttore generale del Dipartimento delle finanze*, risponde ai quesiti posti nella precedente seduta del 23 novembre 2010.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Maino MARCHI (PD), Marco CAUSI (PD) e Rolando NANNICINI (PD), e i senatori Marco STRADIOTTO (PD) e Giuliano BARBOLINI (PD).

Fabrizia LAPECORELLA, *direttore generale del Dipartimento delle finanze*, fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia la professoressa Fabrizia LAPECO-

RELLA per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292).

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Marco PINTO, *Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze* risponde ai quesiti posti nella precedente seduta del 17 novembre 2010.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Marco CAUSI (PD) e il senatore Giuliano BARBOLINI (PD).

Marco PINTO, *Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze*, fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia gli auditi per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza. Emendamenti C. 3857-A Governo .. 5

COMITATO DEI NOVE

Martedì 30 novembre 2010.

**DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza.
Emendamenti C. 3857-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.05 alle
14.30 e dalle 18.05 alle 18.35.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
ALLEGATO (<i>Emendamenti al testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>)	8

SEDE REFERENTE

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.

**Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.
C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 novembre 2010.

Giuseppe Palumbo, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo unificato, adottato come testo base nella seduta del 23 novembre 2010 (*vedi allegato*). Prima di dare la parola ai relatori e al Governo per l'espressione del

parere, avverte che l'emendamento 1.10 è stato ritirato.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la XII Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Schirru 1.3 ed invita i presentatori dei restanti emendamenti e dell'articolo aggiuntivo 1.01 a ritirarli.

Il sottosegretario Laura RAVETTO esprime parere conforme al relatore.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) dichiara il suo voto contrario sull'emendamento 1.1 poiché la formulazione proposta è limitativa rispetto alla formulazione attuale del testo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Paladini 1.1 e 1.2: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Schirru 1.3.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Paladini 1.4 e 1.5: s'intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Farina Coscioni 1.6 e Schirru 1.7.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Paladini 1.8 e 1.9 e dell'articolo

aggiuntivo Paladini 1.01: s'intende vi abbiano rinunciato.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL
COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), interessati da attività di scavo, *con le seguenti:* rinvenimento, a seguito di attività di bonifica preventiva od occasionale, di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a).

1. 1. Paladini, Porcino.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 91 sono aggiunti, in fine, i seguente commi:

«2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio della presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività svolte nei cantieri è eseguita:

a) dal coordinatore per la progettazione sulla base del parere vincolante espresso dall'autorità militare competente per territorio, quando il committente è una persona fisica o un soggetto giuridico di diritto privato;

b) dall'autorità militare competente per territorio, quando il committente è

una pubblica amministrazione o è un soggetto giuridico di diritto privato che svolge un servizio di pubblica utilità.

2-ter. Quando il coordinatore per la progettazione deve procedere:

a) ai sensi della lettera a) del comma 2-bis, alla bonifica sistematica, a scopo preventivo, del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. Se il cantiere consegue a un ordine dell'autorità prefettizia o dell'autorità locale di pubblica sicurezza, ovvero di un'altra autorità che ne ha disposto l'avvio per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, il committente può richiedere l'intervento di personale militare specializzato dell'Esercito e degli operai artificieri del Ministero della difesa, competenti per territorio;

b) ai sensi della lettera a) del comma 2-bis, alla bonifica occasionale, per motivi connessi con la salvaguardia della vita umana o cori la pubblica utilità, a seguito del ritrovamento di ordigni esplosivi rinvenuti in superficie o parzialmente interrati, provvede con personale militare specializzato dell'Esercito e degli operai artificieri del Ministero della difesa, competenti per territorio;

c) ai sensi della lettera b) del comma 2-bis, alla bonifica sistematica a scopo preventivo, ovvero occasionale, del sito nel quale è collocato il cantiere per motivi

connessi con la salvaguardia della vita umana o con la pubblica utilità, a seguito del ritrovamento di ordigni esplosivi rinvenuti in superficie o parzialmente interrati, provvede esclusivamente con personale militare specializzato dell'Esercito e degli operai artificieri del Ministero della difesa, competenti per territorio.

2-quater. I costi delle operazioni di bonifica di cui al comma *2-ter*, comunque svolte dal personale militare specializzato dell'Esercito e degli operai artificieri del Ministero della difesa, competenti per territorio, sono posti a carico del committente ».

1. 2. Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera b), ultimo periodo, dopo le parole: medesimo Ministero *inserire le seguenti:* e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

1. 3. Schirru, Boccuzzi, Farina Coscioni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: interessati da attività di scavo, *con le seguenti:* temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a),.

1. 4. Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: di brevetti per l'espletamento delle attività relative *fino a:* non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese *con le seguenti:* dei brevetti di specializzazione di artificiere *explosive ordinance disposal* (EOD) di 1° livello, di artificiere – EOD di 2° livello o di artificiere – *improvised explosive device disposal* (IEDD) o di brevetti equivalenti, rilasciati dal Ministero della difesa, per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica a scopo preventivo, e che risulta iscritta in un registro istituito presso il Ministero della difesa. Con decreto del Ministro della difesa, di

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito il registro di cui al presente comma e sono definiti i criteri per la verifica dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione nel medesimo registro, nonché per la valutazione biennale di tale idoneità. Per definire i criteri e le modalità di cui al periodo precedente e istituita una commissione interministeriale composta da dieci membri, di cui almeno cinque sono scelti tra il personale militare delle Forze armate in possesso di adeguati titoli ed esperienza in materia di operazioni di disinnescamento o di neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici, nonché di comprovata esperienza nel settore specifico delle bonifiche preventive e occasionali.

1. 5. Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali *con le seguenti:* del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della difesa.

* **1. 6.** Farina Coscioni, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: della difesa, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali *con le seguenti:* del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della difesa.

* **1. 7.** Schirru, Boccuzzi, Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: di scavo *con le seguenti:* lavorative.

1. 8. Paladini, Porcino.

Dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'allegato XV, punto 2.2.3., sono soppresse le parole: « ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa ».

1. 10. Crosio.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: di scavo con le seguenti: lavorative.

1. 9. Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) al personale militare delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale della Polizia di Stato e agli operai artificieri del Ministero della difesa, in possesso del brevetto di specializzazione di artificiere *explosive ordnance disposal* (EOD) di 1° livello, di artificiere EOD di 2° livello o di artificiere *improvised explosive device disposal* (IEDD), conseguiti presso gli istituti di formazione militare, è corrisposta un'indennità mensile di specializzazione nelle misure di cui alla tabella A

allegata alla presente legge. L'indennità mensile di specializzazione è cumulabile con le altre indennità percepite a qualsiasi titolo, è interamente pensionabile ed è corrisposta al personale che nel corso dell'anno ha concorso alle attività di bonifica di cui alla presente legge, e non ha riportato valutazioni caratteristiche non inferiori a « nella media » o giudizio equivalente;

b) la legge 29 maggio 1985, n. 294, è abrogata;

c) al personale militare che ricopre l'incarico di capo ufficio esplosivi o di direttore di artiglieria dei centri rifornimento e mantenimento dell'Esercito (CERIMANT), sono attribuite, in via esclusiva, la direzione delle operazioni di bonifica del territorio da ordigni esplosivi residuati bellici di cui all'articolo 91, comma 2-*ter*, lettera *a)*, secondo periodo, e lettera *b)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1 del presente articolo, nonché la direzione delle operazioni di riconoscimento, di custodia e di smaltimento dei manufatti esplosivi, di qualsiasi natura, oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Al medesimo personale è attribuita, per l'incarico, un'indennità mensile di specializzazione nella misura di cui alla tabella A, fascia 2, allegata alla presente legge.

Conseguentemente, inserire, in fine, la seguente tabella:

TABELLA A

INDENNITÀ MENSILE DI SPECIALIZZAZIONE

Fascia	Specializzazione	Importo mensile
1	artificiere - explosive ordnance disposal (EOD) di primo livello	euro 600
2	artificiere - explosive ordnance disposal (EOD) di secondo livello	euro 800
3	improvised explosive device disposal (IEDD)	euro 950

1. 01. Paladini, Porcino.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Emendamenti C. 3687-A Governo ed abb., approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
In memoria del dottor Mario Gentile	12
Schema di decreto legislativo recante abrogazione di disposizioni legislative statali. Atto n. 289 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	12
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di rilievi della relatrice)</i>	15
<i>ALLEGATO 2 (Rilievi deliberati dalla Commissione)</i>	17
<i>ERRATA CORRIGE</i>	14
<i>AVVERTENZA</i>	14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.55.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

Emendamenti C. 3687-A Governo ed abb., approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO (PD), *presidente*, sostituendo il relatore, rileva che né i subemendamenti 0.12.202.500 e 0.17.11.500 della Commissione, né gli emendamenti 17.506 e 21.500 (*nuova formulazione*) della Commissione presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 10.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 17.45.**In memoria del dottor Mario Gentile.**

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che giovedì scorso è morto all'età di 52 anni il dottor Mario Gentile, Consigliere parlamentare della Camera dei deputati. Molti componenti della Commissione affari costituzionali hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo nel corso della sua lunga collaborazione con la Commissione stessa.

Ricorda come il dottor Gentile fosse una persona generosa, che ha voluto e saputo dare ai lavori della Commissione un contributo di assoluto valore. Un valore che è custodito nei tanti dossier di documentazione da lui curati con competenza e rigore di analisi. Un valore che rimane nella fitta trama di risposte e di soluzioni che egli ha saputo in ogni momento fornire con prontezza alle domande, ai quesiti, alle richieste di approfondimento di cui è fatto il lavoro istruttorio in Commissione. Un valore che sta nella speciale qualità della sua persona.

Ricorda il dottor Gentile come una persona schiva, silenziosa, una persona da scoprire, che non amava mettersi in mostra, ma che al tempo stesso era sempre presente, pronta ad offrire le sue doti di intelligenza al lavoro parlamentare con grande equilibrio.

Egli personalmente, come deputato della Commissione e come Presidente della stessa, ha sempre apprezzato queste doti di equilibrio.

Il lavoro dei funzionari parlamentari è un lavoro di grande delicatezza e di

grande responsabilità. Il dottor Gentile sapeva svolgerlo e interpretarlo in modo maturo, con la piena consapevolezza che compito degli uffici è quello di assistere la decisione politica, di renderla il più possibile meditata, senza sostituirsi ad essa. Da questa solida convinzione nasceva la sua capacità di porgere con padronanza gli argomenti critici derivanti dal lavoro di studio e di approfondimento e di difenderli con serena sicurezza.

Per molti anni e per più legislature, i componenti della Commissione affari costituzionali hanno avuto modo di apprezzarlo in modo particolare per questa sua capacità di essere un punto di riferimento, un interlocutore competente, affidabile, autorevole per tutte le parti politiche.

Rivolge al dottor Gentile il commosso saluto della Commissione affari costituzionali, colmo di stima e di riconoscenza, e manifesta alla famiglia, e in particolare alla moglie Maria Grazia e al figlio Paolo, il sentimento più intenso di partecipazione e di vicinanza.

(La Commissione osserva un minuto di silenzio).

Schema di decreto legislativo recante abrogazione di disposizioni legislative statali.**Atto n. 289.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2010.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), *relatore*, nel presentare una proposta di rilievi (*vedi allegato 1*) ricorda il contributo fornito all'esame dell'atto dal Consiglio di Stato, sulla base del cui parere il Governo ha rivisto l'elenco degli oltre 70 mila atti da abrogare allegato allo schema di decreto in titolo espungendo migliaia di atti che erano già stati abrogati

o dichiarati incostituzionali ovvero non costituivano fonte legislativa. La proposta di rilievi da lei formulata si riferisce a questo elenco rivisto dagli uffici del Ministero alla luce delle indicazioni del Consiglio di Stato e sostanzialmente richiama l'attenzione della Commissione di merito sulle stesse esigenze evidenziate dal Consiglio di Stato. La proposta di rilievi contiene inoltre un invito alla Commissione di merito a valutare l'opportunità di sottrarre all'abrogazione l'articolo 86, penultimo e terzultimo comma, del Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993, recante « Approvazione del testo unico della legge elettorale politica » (n. 48757), in quanto la permanenza in vigore di tali commi potrebbe risultare funzionale all'esercizio delle funzioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato.

Roberto ZACCARIA (PD) ribadisce che il Parlamento non è oggettivamente in condizione di verificare, nel ristretto tempo disponibile per l'espressione del parere sullo schema di decreto in esame, l'elenco di oltre 70 mila atti che si vogliono abrogare. Il fatto poi che, alla luce del parere del Consiglio di Stato e dell'ulteriore istruttoria svolta dai singoli ministeri, il numero degli atti da abrogare si sia quasi dimezzato non agevola il lavoro, in quanto 37 mila atti sono comunque troppi per un esame accurato del loro contenuto in tempi brevi, e avalla anzi la preoccupazione che l'individuazione degli atti da abrogare sia stata fatta in modo precipitoso e superficiale: come anche il Consiglio di Stato ha evidenziato, l'elenco contiene infatti atti di diversa natura, non sempre normativi e non sempre a carattere di fonte primaria. Anche per gli atti a carattere legislativo, d'altra parte, sussistono non poche preoccupazioni, atteso che non vi è allo stato la certezza che le fonti legislative elencate tra quelle da abrogare siano obsolete o inutili, senza contare che, come sottolineato dai professori auditi nell'ambito dell'istruttoria sullo schema in esame, abrogare una disposizione non significa cancellarla per sempre,

bensì solo delimitarne l'efficacia nel tempo, atteso che la legge abrogata seguita a spiegare i propri effetti con riferimento agli atti e fatti accaduto nel lasso di tempo della sua vigenza. In definitiva, lo schema in esame abroga alla cieca un insieme di migliaia di atti dei quali nessuno conosce con certezza il contenuto, con il rischio che si arrechino all'ordinamento danni gravissimi.

Rinnova pertanto al Governo la richiesta di rinviare di almeno tre mesi l'adozione del decreto legislativo di cui allo schema in esame, sottolineando che questo non nuocerebbe all'obiettivo di semplificazione normativa e permetterebbe per contro al Parlamento un'analisi dell'elenco degli atti da abrogare.

Pierluigi MANTINI (UdC) ritiene che, sebbene il tempo a disposizione del Parlamento sia oggettivamente troppo ristretto per permettere un'analisi approfondita dell'elenco degli atti da abrogare, ritiene che il sistema dell'elencazione positiva di questi atti abbia per lo meno il pregio di mitigare il meccanismo del procedimento taglia-leggi, dal suo gruppo fortemente criticato, che prevede l'abrogazione in blocco di tutte le fonti legislative anteriori al 1970 non espressamente individuate come ancora necessarie. Per quanto riguarda la proposta di rilievi formulata dalla relatrice, invita quest'ultima a valutare la possibilità di riformulare il secondo rilievo nel senso di segnalare alla Commissione di merito che appare necessario – e non semplicemente « opportuno » – espungere dall'allegato tutti gli atti di cui risulti evidente la natura regolamentare o addirittura amministrativa, nonché gli atti legislativi per i quali sia già intervenuta l'abrogazione espressa ovvero a seguito di referendum abrogativo o la declaratoria di illegittimità costituzionale. Chiede quindi al ministro per la semplificazione normativa quale sia la posizione del Governo rispetto alla proposta di rilievi della relatrice.

Il ministro Roberto CALDEROLI dichiara che il Governo intende recepire le

indicazioni contenute nella proposta di rilievi della relatrice.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, riformula la sua proposta di rilievi nel senso suggerito dal deputato Mantini (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 18.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 406 del 25 novembre 2010, a pagina 60, sostituire le parole « Schema di decreto legislativo recante abrogazione di disposizioni legislative statali » con le seguenti « Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Atto n. 266) »

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

COMITATO RISTRETTO

Istituzione della Giornata della memoria per le vittime della mafia.
C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli, C. 1925 Granata e C. 3179 Santelli.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante abrogazione di disposizioni legislative statali. (Atto n. 289).**PROPOSTA DI RILIEVI DELLA RELATRICE**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto legislativo recante « Abrogazione di disposizioni legislative statali », adottato ai sensi dell'articolo 14, commi 14-*quater* e 22, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (atto n. 289);

visti i pareri del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espressi nelle Adunanze plenarie del 22 luglio e del 20 settembre 2010;

esaminato altresì l'allegato predisposto a fini collaborativi, che prefigura modifiche allo schema di decreto legislativo in esame, sulla base dei citati pareri del Consiglio di Stato e di un'ulteriore istruttoria svolta dai singoli Ministeri;

condivisa l'opportunità di apportare allo schema di decreto in esame le modifiche previste dall'allegato predisposto a fini collaborativi;

considerato che l'elevatissimo numero delle disposizioni sottoposte ad abrogazione rende impraticabile un esame specifico dei singoli atti abrogati;

considerato che, anche nell'allegato predisposto a fini collaborativi, risultano atti che non appaiono di natura legislativa, nonché atti per i quali è già intervenuta l'abrogazione espressa ovvero a seguito di

referendum abrogativo o la declaratoria di illegittimità costituzionale;

considerato altresì che l'allegato predisposto a fini collaborativi, abroga 37.339 atti, a fronte dei 71.063 previsti dallo schema deliberato dal Consiglio dei ministri, dal quale sono stati espunti non solo atti di natura non legislativa o già oggetto di abrogazione espressa ma anche atti per i quali i Ministeri ritengono ancora necessaria la permanenza in vigore;

valutata l'altresì l'opportunità di evitare che tali ultimi atti ricadano sotto l'abrogazione generalizzata disposta, a decorrere dal 16 dicembre 2010, dall'articolo 14, comma 14-*ter*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

considerato che è stato trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo n. 295, « Disposizioni integrative al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore »;

considerato, in particolare, che l'allegato prevede l'abrogazione del regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993, recante « Approvazione del testo unico della legge elettorale politica » (n. 48757), il cui articolo 86, penultimo e terzultimo comma, potrebbe risultare funzionale all'esercizio delle funzioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato;

rilevato infine che il Governo non ha ritenuto di dare attuazione alla delega nella parte in cui consentiva l'abrogazione

di atti legislativi pubblicati successivamente al 1° gennaio 1970,

**DELIBERA DI ESPRIMERE
I SEGUENTI RILIEVI:**

appare opportuno conformare lo schema di decreto legislativo alle condizioni e osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere del 20 settembre 2010;

appare opportuno espungere dall'allegato tutti gli atti di cui risulti evidente la natura regolamentare o addirittura amministrativa, nonché gli atti legislativi per i quali sia già intervenuta l'abrogazione espressa ovvero a seguito di referendum abrogativo o la declaratoria di illegittimità costituzionale;

appare opportuno un intervento integrativo o correttivo del decreto legislativo n. 179 del 2009, volto ad assicurare la permanenza in vigore degli atti legislativi che si ritiene di espungere dall'allegato perché ritenuti ancora necessari;

si valuti l'opportunità di integrare l'abrogazione del Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993, recante « Approvazione del testo unico della legge elettorale politica » (n. 48757), con l'indicazione che tale abrogazione non riguarda l'articolo 86, penultimo e terzultimo comma, la cui permanenza in vigore potrebbe risultare funzionale all'esercizio delle funzioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante abrogazione di disposizioni legislative statali. (Atto n. 289).**RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto legislativo recante « Abrogazione di disposizioni legislative statali », adottato ai sensi dell'articolo 14, commi 14-*quater* e 22, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (atto n. 289);

visti i pareri del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espressi nelle Adunanze plenarie del 22 luglio e del 20 settembre 2010;

esaminato altresì l'allegato predisposto a fini collaborativi, che prefigura modifiche allo schema di decreto legislativo in esame, sulla base dei citati pareri del Consiglio di Stato e di un'ulteriore istruttoria svolta dai singoli Ministeri;

condivisa l'opportunità di apportare allo schema di decreto in esame le modifiche previste dall'allegato predisposto a fini collaborativi;

considerato che l'elevatissimo numero delle disposizioni sottoposte ad abrogazione rende impraticabile un esame specifico dei singoli atti abrogati;

considerato che, anche nell'allegato predisposto a fini collaborativi, risultano atti che non appaiono di natura legislativa, nonché atti per i quali è già intervenuta l'abrogazione espressa ovvero a seguito di

referendum abrogativo o la declaratoria di illegittimità costituzionale;

considerato altresì che l'allegato predisposto a fini collaborativi, abroga 37.339 atti, a fronte dei 71.063 previsti dallo schema deliberato dal Consiglio dei ministri, dal quale sono stati espunti non solo atti di natura non legislativa o già oggetto di abrogazione espressa ma anche atti per i quali i Ministeri ritengono ancora necessaria la permanenza in vigore;

valutata l'altresì l'opportunità di evitare che tali ultimi atti ricadano sotto l'abrogazione generalizzata disposta, a decorrere dal 16 dicembre 2010, dall'articolo 14, comma 14-*ter*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

considerato che è stato trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo n. 295, « Disposizioni integrative al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore »;

considerato, in particolare, che l'allegato prevede l'abrogazione del regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993, recante « Approvazione del testo unico della legge elettorale politica » (n. 48757), il cui articolo 86, penultimo e terzultimo comma, potrebbe risultare funzionale all'esercizio delle funzioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato;

rilevato infine che il Governo non ha ritenuto di dare attuazione alla delega nella parte in cui consentiva l'abrogazione

di atti legislativi pubblicati successivamente al 1° gennaio 1970,

**DELIBERA DI ESPRIMERE
I SEGUENTI RILIEVI:**

appare opportuno conformare lo schema di decreto legislativo alle condizioni e osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere del 20 settembre 2010;

appare necessario espungere dall'allegato tutti gli atti di cui risulti evidente la natura regolamentare o addirittura amministrativa, nonché gli atti legislativi per i quali sia già intervenuta l'abrogazione espressa ovvero a seguito di referendum abrogativo o la declaratoria di illegittimità costituzionale;

appare opportuno un intervento integrativo o correttivo del decreto legislativo n. 179 del 2009, volto ad assicurare la permanenza in vigore degli atti legislativi che si ritiene di espungere dall'allegato perché ritenuti ancora necessari;

si valuti l'opportunità di integrare l'abrogazione del Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993, recante « Approvazione del testo unico della legge elettorale politica » (n. 48757), con l'indicazione che tale abrogazione non riguarda l'articolo 86, penultimo e terzultimo comma, la cui permanenza in vigore potrebbe risultare funzionale all'esercizio delle funzioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008. C. 3882 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	19
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002. C. 3881 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	20
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. C. 3356-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	22

SEDE REFERENTE

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania CRAXI.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008.

C. 3882 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo segnalando che esso si inserisce nel quadro degli

accordi di cooperazione in campo militare che, in tempi recenti, il Ministero della difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, nell'intento di favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì un impulso allo sviluppo dell'industria della difesa.

In particolare l'Accordo con il Brasile, come viene precisato nella relazione che accompagna il disegno di legge di ratifica, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate per consolidarne le capacità difensive e migliorare la reciproca collaborazione in materia di sicurezza. L'Analisi dell'impatto della regolamentazione sottolinea inoltre che il provvedimento è destinato a rafforzare le relazioni tra i due paesi incrementando lo spirito di amicizia già esistente.

Rileva che l'Accordo, la cui ratifica è già stata approvata dal Senato, si compone di un breve preambolo e di quindici ar-

ticoli. I settori della cooperazione sono: sicurezza e politica di difesa, ricerca e sviluppo, supporto logistico, condivisione delle esperienze di *peace-keeping*, questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari, servizi sanitari militari, formazione e addestramento, sport, storia militare. Le Parti si impegnano altresì a fornirsi reciprocamente il necessario supporto alle iniziative commerciali relative a equipaggiamenti, servizi e altri settori militari di reciproco interesse.

Osserva a tale riguardo che la relazione del governo precisa che la disposizione dell'Accordo riguardante lo scambio di materiale della difesa (articolo 6) costituisce un'apposita intesa governativa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l'esportazione dei materiali di armamento. Ricorda che questa legge ha disciplinato le procedure di autorizzazione per lo svolgimento delle trattative nonché le procedure di autorizzazione all'esportazione e all'importazione semplificate con riferimento alle operazioni di interscambio contemplate da « apposite intese governative ». Le « apposite intese governative » sono state più nel dettaglio disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, n. 93, che reca il regolamento di attuazione della legge n. 185 del 1990.

Come è noto, in precedenti accordi oggetto di ratifica nella presente e nella precedente legislatura, questa Commissione ha sollevato forti perplessità sull'interpretazione della legge n. 185 del 1990 che deriverebbe dal menzionato testo della relazione governativa. In tal modo, infatti, si estenderebbe anche a Paesi non facenti parte dell'Unione europea e della NATO l'adozione di una procedura semplificata, evitando che ciascuna operazione commerciale sia di volta in volta oggetto di una specifica istruttoria. Chiede pertanto chiarimenti al Governo su tale questione, facendo presente che potrebbe essere opportuno votare in Assemblea un ordine del giorno.

Con riferimento alla sicurezza delle informazioni classificate, ai sensi dell'ar-

ticolo 11, rileva che l'utilizzo di informazioni, documenti e materiali classificati, scambiati sulla base dell'Accordo dovrà avvenire esclusivamente per gli scopi espressamente indicati dalle Parti e conformemente alle finalità dell'Accordo. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali ed equipaggiamento per la difesa è soggetto al preventivo assenso scritto della parte originatrice.

Il sottosegretario Stefania CRAXI sottolinea la particolare importanza dell'Accordo in titolo sul piano politico ed economico e si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in occasione della prossima seduta.

Mario BARBI (PD) richiama l'esame dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007, divenuto legge n. 97 del 2009, in cui venne in rilievo un'analoga questione e cui il Governo manifestò una specifica attenzione.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002. C. 3881 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario BARBI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo sottolineando che la Convenzione e l'annesso Protocollo in esame, firmati a Roma il 3 luglio 2002, sono nati dall'esigenza di disciplinare gli aspetti fiscali derivanti dalle relazioni economiche tra l'Italia e la Moldavia. Con la Convenzione si predispone pertanto la cornice normativa necessaria a favorire lo sviluppo dell'insieme dei rapporti finanziari e commerciali bilaterali, fissando alcune condizioni utili ad incrementare le opportunità d'investimento per gli operatori economici italiani, in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati.

Segnala, a tale proposito, che secondo i dati forniti dall'ICE negli ultimi tre anni l'Italia ha incrementato la propria posizione sul mercato moldavo diventando uno dei principali paesi investitori. L'Italia si posiziona attualmente al quarto posto per numero di aziende, con 736 aziende a partecipazione italiana registrate nel paese e operanti maggiormente nell'area della capitale. Gli investimenti più significativi sono stati realizzati nel settore finanziario, immobiliare e del commercio all'ingrosso e si registra anche un aumento delle imprese attive nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Come già accennato in passato, vi è l'urgenza di consolidare il quadro dei rapporti bilaterali con la Moldavia, posta ai confini dell'Unione europea ma impegnato in un difficile e coraggioso processo di stabilizzazione istituzionale ed economica che non accenna a trovare una soluzione: le recenti consultazioni politiche hanno registrato una situazione di stallo, poiché la coalizione di tre partiti filo-europei ha ottenuto una maggioranza per esprimere un governo, ma non ha voti a sufficienza per sbloccare l'*impasse* istituzionale che, dopo due anni, ha riportato alle urne i moldavi.

La Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo che ne è parte integrante, è basata sul modello elaborato dall'OCSE e si applica alle imposizioni sul reddito e sul patrimonio. Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione

sui redditi. In particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7) fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in tale ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.

Quanto alla disciplina convenzionale delle imprese associate (articolo 9) agli Stati contraenti è consentito effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. Tali aggiustamenti, tuttavia, dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 26 della Convenzione medesima. In ordine alla disciplina dei dividendi (articolo 10) fermo restando il principio generale di imponibilità nello Stato di residenza del percipiente, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta alla fonte, rispettivamente del 5 per cento per partecipazioni di almeno il 25 per cento e del 15 per cento negli altri casi.

Nel caso specifico degli interessi, di cui all'articolo 11, oltre al criterio di tassazione nello Stato di residenza, è prevista la facoltà, per lo Stato della fonte, di prelevare un'imposta non eccedente il 5 per cento del loro ammontare lordo. In materia di *royalties* (articolo 12), fermo restando il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza, le Parti hanno concordato una ritenuta alla fonte limitata al 5 per cento. Per quanto concerne il trattamento degli utili di capitale (*capital gains*) le previsioni dell'articolo 13 seguono a grandi linee, come evidenziato dalla relazione illustrativa, il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE.

Si prevede, inoltre, lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni

interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi (articolo 27).

Gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative, rispettivamente, all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata. Come accennato, la Convenzione è corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo.

Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 17 novembre scorso, consta di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione (articolo 1) e l'ordine di esecuzione (articolo 2). L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della Convenzione, pari a 16.000 euro annui a decorrere dal 2011, reperiti tramite riduzione, per gli anni 2011 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione dell'ONU per la lotta alla desertificazione. Nel ricordare, al riguardo, l'impegno assunto dal Governo a non usare più tale forma di copertura, chiede al suo rappresentante di chiarire come mai ancora una volta vi si sia fatto ricorso.

Il sottosegretario Stefania CRAXI sottolinea che la ratifica del provvedimento in titolo comporterà significativi benefici per gli imprenditori dei due Paesi, nonché per il processo di adeguamento della Moldova agli standard dell'Unione europea. Si riserva quindi di fornire i chiarimenti richiesti nelle successive fasi di esame.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei

pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.

C. 3356-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che la procedura dello sdoganamento centralizzato, definita dall'articolo 106 del codice doganale comunitario, offre agli operatori economici la possibilità di presentare la dichiarazione doganale elettronica all'ufficio doganale del luogo ove sono stabiliti, indipendentemente dal luogo in cui le merci entrano, escono o sono presentate nel territorio doganale dell'Unione europea. La Parte contraente in cui è stata presentata la dichiarazione in dogana ridistribuirà il 50 per cento delle spese di riscossione trattenute alla Parte contraente la cui autorità doganale riceve le merci e rilascia l'autorizzazione all'immissione in libera pratica. A norma dell'articolo 5, il versamento deve avvenire nello stesso mese in cui sono conferite all'Unione europea le risorse proprie, vale a dire le entrate di sua diretta pertinenza.

Rileva che l'altro ramo del Parlamento ha inteso aggiungere una clausola di monitoraggio prevedendo che l'Agenzia delle dogane valuti semestralmente l'attuazione della Convenzione in oggetto, trasmettendone le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze, che successivamente riferirà al Parlamento con apposita relazione. Si tratta quindi di una norma

volta ad accrescere l'incisività del controllo parlamentare che appare senz'altro condivisibile, quanto meno per un periodo iniziale. Ritiene quindi opportuno provvedere ad un celere *iter* di esame dell'Accordo in titolo.

Il sottosegretario Stefania CRAXI auspica un rapido compiersi dell'*iter* di approvazione anche al fine di consentire l'entrata in vigore dell'Accordo.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti.

La seduta termina alle 14.20.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03224 Ciccanti: Sull'eventuale realizzazione del progetto di allungamento del poligono di tiro di Ascoli Piceno	24
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	27
5-03266 Schirru: Sull'aggiornamento dei requisiti di idoneità per l'arruolamento nelle Forze armate di personale femminile	24
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	29
5-03883 Ginefra: Sulla realizzazione, nella città di Bari, di un complesso alloggiativo per il personale militare dell'amministrazione della Difesa	25
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	31
Sui lavori della Commissione	25
AVVERTENZA	26

INTERROGAZIONI

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.

5-03224 Ciccanti: Sull'eventuale realizzazione del progetto di allungamento del poligono di tiro di Ascoli Piceno.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Amedeo CICCANTI (UdC), prende atto di quanto riferito dal rappresentante del Governo riguardo l'indisponibilità manifestata dal Ministero della Difesa a farsi carico degli oneri finanziari relativi all'al-

lungamento del poligono di tiro di Ascoli Piceno. Nel rilevare che il chiarimento è pervenuto dopo diversi anni e che è maturata una risposta negativa nonostante le iniziative messe in campo dall'Unione Italiana Tiro a segno, si dichiara insoddisfatto.

5-03266 Schirru: Sull'aggiornamento dei requisiti di idoneità per l'arruolamento nelle Forze armate di personale femminile.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Amalia SCHIRRU (PD), si dichiara parzialmente insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante dell'Esecutivo. Infatti, nonostante il Governo abbia assicurato che le patologie dell'apparato senologico saranno oggetto di discussione nei

prossimi mesi da parte della commissione scientifica incaricata di rivedere e aggiornare l'elenco delle imperfezioni e infermità causa di non idoneità al servizio militare, si è comunque prospettata un'ulteriore attesa di sei o anche sette mesi per la soluzione della situazione di giovani donne che desiderano intraprendere la carriera militare.

Richiama il Governo ad affrontare le suddette problematiche tenendo ben presenti i precetti costituzionali recati dagli articoli 3 e 51 della Carta, nonché i noti ed evidenti progressi della tecnica e della scienza medica. Al riguardo, infatti, il coordinamento dei regolamenti e delle direttive dovrà riconoscere che la presenza di una protesi mammaria non costituisce causa di inidoneità al servizio militare, così come la stessa fattispecie già oggi non integra motivi di invalidità civile. Auspica dunque un'azione governativa che assicuri la più rapida soluzione possibile del problema.

Con l'occasione, richiama altresì l'attenzione sulla sua proposta di legge n. 3160 – di cui chiede un rapido avvio –, che affronta, sotto una diversa prospettiva, il medesimo tema dell'accesso delle donne alla carriera militare.

5-03883 Ginefra: Sulla realizzazione, nella città di Bari, di un complesso alloggiativo per il personale militare dell'amministrazione della Difesa.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Dario GINEFRA (PD), si dichiara soddisfatto della risposta e ringrazia il sottosegretario Cossiga per averne puntualmente affrontato i singoli aspetti ed averne correttamente interpretato lo spirito. Essa infatti muove dalle preoccupazioni sull'impatto del progetto e sulla necessità di superare le difficoltà legate alla sua più efficace realizzazione.

Sottolinea, quindi, come la creazione di un simile complesso di alloggi destinati al personale militare con famiglia rappresenti un progetto ambizioso ed importante per l'Amministrazione della difesa e che, proprio per tale ragione, sarebbe stato opportuno, nelle varie fasi del progetto stesso, prevedere un maggior coinvolgimento della comunità locale. Le difficoltà, a suo avviso, sono principalmente imputabili ad una mancato circuito di comunicazione tra Governo nazionale e locale. Per le modalità con le quali è avvenuta la presentazione del progetto, la città di Bari ha vissuto la fase finale del progetto alla stregua di un atto d'imperio. Invita, dunque, il Governo ad intervenire con sollecitudine affinché su tale progetto possa essere sgombrato il campo da ogni dubbio sulle sue finalità e sulle sue modalità attuative.

Ricorda, infine, come l'apertura di un confronto con la comunità locale in una città con notevole presenza di strutture militari anche di rilevante importanza e localizzate nelle zone del centro cittadino, talune delle quali non più utilizzate, possa incentivare una più ampia riflessione anche con la società Difesa-servizi, sulle migliori modalità di uso di tali beni demaniali.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Augusto DI STANISLAO (IdV) segnala alla presidenza di essersi fatto promotore di numerosi atti di sindacato ispettivo da svolgere in Commissione che tuttavia, non sono stati posti all'ordine del giorno. Ritiene che tale comportamento sia lesivo delle sue prerogative parlamentari ed evidentemente integri un atteggiamento discriminatorio nei confronti del gruppo cui appartiene.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, nell'assicurare che della questione informerà il Presidente, invita il deputato Di Stanislao a sollecitare l'iscrizione dei suoi atti di sindacato ispettivo in sede di Ufficio di presidenza, organo cui partecipa in qualità di rappresentante del suo gruppo. Deve altresì evidenziare che vi sono anche interrogazioni a sua firma che, pur depositate da oltre due anni, non hanno ancora avuto risposta da parte del Governo.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in Aula, rinvia ad una prossima

seduta lo svolgimento del successivo punto all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare. C. 3262 Chiappori.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03224 Ciccanti: Sull'eventuale realizzazione del progetto di allungamento del poligono di tiro di Ascoli Piceno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero sottolineare, in premessa, che ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica (decreto del Presidente della Repubblica) 15 marzo 2010, n. 90, «Le Sezioni di tiro a segno sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base ai criteri di semplificazione. Svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), nonché sotto il controllo dei Ministeri della Difesa e dell'Interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di munizioni, e relative agibilità, nonché compiti di pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi. L'attività svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato».

Chiarito quanto sopra, si osserva che le funzioni sinora svolte dal Segretariato Generale della Difesa, richiamato dall'interrogante nell'atto, sono sostanzialmente quelle di organo programmatore settoriale rispetto ad eventuali esigenze delle sezioni TSN che siano state previamente verificate sul profilo della fattibilità tecnica, nonché validate dal punto di vista operativo.

Va tuttavia precisato che l'inserimento in programmazione di una determinata esigenza non è garanzia del suo soddisfacimento in termini di finanziamento e conseguente realizzazione; l'attività programmata è, infatti, un processo articolato e complesso, teso ad armonizzare il

soddisfacimento di ciascuna esigenza segnalata – in un più ampio quadro generale – con le risorse finanziarie effettivamente disponibili, nonché con l'effettiva potenzialità tecnico-progettuale e di finalizzazione degli organi esecutivi territoriali delle Forze armate.

Fatta questa doverosa premessa, si passa ad esaminare il merito delle questioni.

Il 235° Reggimento Addestramento Volontari (RAV) «Piceno» svolge le proprie attività addestrative, limitatamente ai tiri con armi portatili e di reparto ed al lancio della bomba a mano, presso il poligono occasionale «Le Ripe», nel comune di Civitella del Tronto (TE).

In virtù di una convenzione in atto con la sezione TSN di Ascoli Piceno, il reparto utilizza uno *stand* a 25 metri del poligono chiuso «a cielo aperto», per lo svolgimento delle lezioni di tiro con l'arma corta in dotazione.

In tale contesto, pur ritenendo che l'allungamento della linea di tiro del poligono in parola potrebbe rappresentare un'ulteriore opportunità, si sottolinea che le aree/strutture attualmente in uso rispondano pienamente alle esigenze addestrative del 235° RAV «Piceno».

Per quanto attiene più specificamente agli aspetti infrastrutturali della problematica, si precisa che le competenze in materia di poligoni di tiro, con particolare riferimento alla verifica della conformità alle Direttive Tecniche vigenti (DT/P1 per le strutture «in galleria», DT/P2 per quelle «a cielo aperto») ed al relativo rilascio dell'autorizzazione all'uso (agibi-

lità) risalgono effettivamente all'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito che, nel caso in esame, ha già formulato apposite osservazioni in tema di sicurezza riguardo al progetto presentato dalla sezione TSN di Ascoli Piceno.

Al riguardo, si specifica che non risulta sia stata ripresentata dalla citata sezione TSN alcuna documentazione progettuale emendata nel senso indicato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione militare.

Con riferimento, infine, alla realizzazione del progetto di allungamento del poligono di tiro di Ascoli Piceno ed al suo finanziamento, si osserva che il già citato articolo 61, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, prevede che «le sezioni di tiro a segno nazionale possono provvedere, anche direttamente, all'ammodernamento degli impianti di tiro utilizzati» (comma 4) e che le medesime sezioni, per lo svolgimento dei propri com-

piti, possono avvalersi di entrate costituite da quote annuali degli iscritti, proventi dei corsi di lezioni e dell'attività sportiva, contributi corrisposti da enti pubblici e privati e corrispettivi per l'attività didattica (comma 5).

A ciò si aggiunga che l'articolo 250, comma 3, del decreto legislativo 15/3/2010, n. 66, prevede che «i campi di tiro a segno sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori oneri a carico dello stato».

Ciò posto, poiché l'allungamento da 50 a 100 metri del poligono si deve considerare come un ammodernamento, si ritiene che dei relativi oneri finanziari debba farsi carico la sezione TSN di Ascoli Piceno, senza dover necessariamente gravare sugli stanziamenti ordinari del bilancio della Difesa nel cui ambito contingente l'esigenza illustrata non assurge a priorità tale da farne prevedere il finanziamento.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-3266 Schirru: Sull'aggiornamento dei requisiti di idoneità per l'arruolamento nelle Forze armate di personale femminile.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde anche per conto del Dipartimento per le Pari Opportunità.

Vorrei precisare, in primo luogo, che il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155 – richiamato dall'Onorevole interrogante – avente per titolo « Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio della Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999 n. 380 », è stato emanato dal Ministero delle Finanze e, pertanto, eventuali modifiche non rientrano nella sfera di competenza della Difesa.

Ciò premesso, l'idoneità al servizio militare è regolamentata da:

decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante « Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005 n. 246 »;

Direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Sanità Militare riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, e successive modificazioni;

Direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Sanità Militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, e successive modificazioni.

In particolare, le patologie della mammella sono contemplate al comma 1, lettera o), dell'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, all'articolo 13 della Direttiva per

l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, mentre i coefficienti di validità sulla peculiare problematica sono esplicitati nei codici da 79 a 84 dell'elenco generale annesso alla Direttiva per il profilo sanitario.

La Difesa, proprio per andare incontro alle legittime aspirazioni di quanti desiderano entrare a far parte delle Forze armate, ha ritenuto opportuno – anche in considerazione delle nuove tecnologie nel campo operativo, diagnostico e in quello della ricerca scientifica – riconsiderare la compatibilità di alcune patologie – che di per sé non possono essere aprioristicamente fattore di discriminazione – nella valutazione medico-legale dell'idoneità per l'espletamento del servizio militare.

A tale scopo, con decreto ministeriale del 18 marzo 2010 è stata istituita una Commissione Scientifica, composta da docenti e ufficiali medici superiori delle Forze armate con il compito di effettuare uno studio che individui, sotto il profilo medico-scientifico, le imperfezioni e le infermità le cui modalità di accertamento, ai fini dell'idoneità al servizio militare, possono essere riviste o aggiornate.

Nell'arco dei sei mesi di lavoro previsti, la Commissione ha preso in esame quei settori ritenuti meritevoli di un intervento più urgente, valutando le più recenti linee guida in ambito nazionale e internazionale e individuando le eventuali modifiche da apportare alle citate Direttive tecniche, nell'ottica di armonizzare, al meglio, le più aggiornate teorie scientifiche con le tematiche correlate all'idoneità al servizio militare.

A giudizio della Commissione, tra i settori giudicati di interesse prioritario e di urgente aggiornamento non è stato inserito, in un primo momento, quello inerente alle patologie dell'apparato senologico che – posso assicurare – sarà inserito tra gli argomenti oggetto di futura discussione, in quanto, con decreto dello scorso 9 novembre, i lavori della Commissione sono stati prorogati fino al 31 maggio 2011.

Con riferimento, invece, all'opportunità di « aprire un tavolo di concertazione tra il Dipartimento delle Pari Opportunità e il Ministero della difesa al fine di rivedere ed aggiornare la materia inerente al servizio militare femminile », non si rileva, in merito, alcun elemento ostativo, fermo restando che, da un punto di vista strettamente tecnico, la menzionata Commissione Scientifica o eventuali altri gruppi di lavoro della Difesa deputati alla trattazione della materia, hanno operato e operano già nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento del personale di entrambi i sessi, come previsto dalle norme contenute nel Codice dell'ordinamento militare, che ha inglobato *in toto* le previsioni in materia del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna.

Peraltro, il Ministro per le Pari Opportunità, con proprio decreto 23 ottobre

2008, ha istituito una Commissione di studio sulla salute delle donne, che è stata consultata dallo stesso Dipartimento affinché esprimesse un parere informato e competente in merito alla presunta esclusione dal servizio militare femminile in presenza di protesi mammarie bilaterali conseguenti ad interventi di chirurgia estetica.

Tale Commissione ha convenuto, con particolare riguardo all'apparato senologico, che i coefficienti indicati nella Direttiva per la delimitazione del profilo sanitario, dovrebbero essere sottoposti ad un adeguamento, considerato che il provvedimento di riferimento risale al 2005 e che, negli anni, la chirurgia plastica ha compiuto molti progressi, sia sotto il profilo delle tecniche chirurgiche, sia sotto il profilo delle tipologie degli impianti protesici.

Tale parere è in linea con le determinazioni della citata Commissione Scientifica istituita dalla Difesa che, come già detto, approfondirà la tematica in questione.

Ciò, sulla scorta delle novità intervenute in campo diagnostico e terapeutico, oltre che nel rispetto e nella tutela del soggetto femminile che concorre all'ingresso nelle Forze armate, salvaguardando i principi della operatività del personale militare.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03883 Ginefra: Sulla realizzazione, nella città di Bari, di un complesso alloggiativo per il personale militare dell'amministrazione della Difesa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero sottolineare, in premessa, a proposito della « realizzazione di reti complesso alloggiativo per 1000 alloggi destinati al personale militare » e della relativa « iniziativa governativa che sembra essere stata presa all'insaputa di tutti », che a seguito della sottoscrizione, in data 26 febbraio 2010, dell'« Atto Negoziale » tra Ministero Difesa, Agenzia del Demanio e società Pro Difesa, il Ministro della Difesa, considerata la innovativa valenza dell'iniziativa oggetto dell'interrogazione in esame, ha inteso darne immediata notizia alla cittadinanza barese e, a tal fine, d'intesa con il locale Comando di Presidio, ha indetto una specifica conferenza stampa presso lo stesso Comando, in data 18 marzo 2010.

In tale occasione è stata data ogni informazione sui contenuti dell'intervento, compresa la valida e idonea ubicazione nel territorio cittadino e persino sui criteri costruttivi previsti che sono, tra l'altro, di ogni agevole e libera conoscenza da parte di tutti i cittadini baresi, militari e non, presso un'apposita mostra pubblica del progetto inaugurata dallo stesso Ministro in pari data.

Nel corso di detta conferenza, sono stati particolarmente evidenziati alla stampa gli elevati contenuti urbanistico-ambientali dell'intervento, accertati dal Comitato Misto Paritetico-Puglia, che, nel rispetto della legge per le opere militari, ha approvato il progetto nella seduta del 20 agosto 2009 e, nella stessa occasione, sono stati sottolineati soprattutto gli elevati contenuti socio-economici del progetto.

Il Dicastero, infatti, si è preoccupato non solo di realizzare « alloggi di servizio » di elevata qualità costruttiva, specie di elevata qualità ambientale, e senza alcun apporto di risorse pubbliche, ma ha richiesto alla società in argomento che gli alloggi avessero prezzi bassi e molto convenienti e soprattutto che i prezzi fossero rapportati ai redditi percepiti dai militari acquirenti; per la prima volta nel Paese, è stato ideato un metodo realizzativo, di elevata rilevanza sociale, con cui ai soggetti più deboli vengono concessi prezzi più bassi, ridotti fino al 20 per cento del prezzo base.

A mero titolo esplicativo, atteso che il prezzo base è di circa 1.600 euro/mq, comunque già basso e conveniente, ai militari più bisognosi potrà essere riservato un prezzo di acquisto ridotto fino a 1.250 euro/mq.

Nello specifico, i militari con stipendi inferiori a 2.000 euro (che costituiscono oltre l'80 per cento dei militari interessati) beneficeranno di una riduzione del 10 per cento rispetto ai militari « più ricchi »; i militari con 3 o più figli avranno un ulteriore sconto del 5 per cento; i militari che hanno a carico un soggetto diversamente abile godranno di uno sconto di 5.000 euro; infine, per i militari che si siano distinti in operazioni militari all'estero o in operazioni di polizia contro la criminalità organizzata e/o per l'accertamento di gravi reati contro la pubblica Amministrazione, è prevista un'ulteriore riduzione del prezzo di 7.000 euro.

Tali agevolazioni danno il segno di una forte vicinanza dello Stato sia verso i soggetti bisognosi sia verso i soggetti più meritevoli, a riprova del fatto che al merito, oltre che con gratificazioni onorifiche, si deve rispondere con incentivi materiali.

Ritengo che ora sia necessario, affrontando il merito dei quesiti, specificare se gli alloggi in argomento possano essere definiti «alloggi di servizio».

A tal fine, si rileva che l'iniziativa di Bari è basata su un «atto centrale» che è l'«atto di cessione di diritti reali a titolo gratuito e costituzione di vincolo di destinazione militare», trascritto ai sensi dell'articolo 2645-ter del Codice Civile.

Tale atto determina il «nesso di strumentalità» degli alloggi di Bari alla Funzione Difesa, discendendone la loro qualifica di «alloggi di servizio» e, quindi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005 articolo 2, comma 10 lettera P, di «opera militare destinata alla difesa nazionale».

Quanto sopra è stato prima accertato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con parere del 6 luglio 2007 e successivamente definitivamente confermato e sancito dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Commissione Speciale dell'11 maggio 2009. Proprio da tale parere è stata recepita, inoltre, la necessità di inserire nell'allora emanando schema di Regolamento attuativo della Legge 244 del 2007, la disposizione che generalizzava il recepimento di siffatte situazioni come, in effetti, è riportato al comma 2 dell'articolo 4 del decreto ministeriale (Difesa) n. 112 del 18 maggio 2010, citato dall'interrogante.

Il chiarimento sulla natura di «alloggi di servizio» fornisce immediata e piena risposta anche all'altro quesito circa il rispetto della destinazione urbanistica del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) comunale.

Infatti, poiché gli alloggi in questione, come visto, sono inequivocabilmente «alloggi di servizio» e, quindi, sono «opera militare destinata alla difesa nazionale», essi non potranno che essere realizzati su

aree di specifica «destinazione militare» del P.R.G. comunale, quali sono tutte le aree interessate dal progetto.

Pertanto, l'intervento non prevede alcuna deroga e/o variante al P.R.G. ma interviene nel pieno rispetto dello stesso e le procedure attuate dal Ministero non sono affatto procedure «eccezionali», ma sono procedure normalmente previste dalla legge per le «opere militari destinate alla difesa nazionale», quali le opere in questione.

Passo ora ad analizzare i quesiti riguardanti la destinazione d'uso degli alloggi.

Si è detto che la procedura è fondata sull'«atto centrale» e cioè sull'«atto di cessione di diritti reali a titolo gratuito e costituzione di vincolo di destinazione militare», in base al quale la società Pro Difesa è obbligata a vendere gli alloggi esclusivamente a personale della Difesa o, comunque, a *status* militare (Guardia di Finanza) e non ad altri e, a tutela di ciò, è prevista la trascrizione del vincolo di destinazione militare ai sensi dell'articolo 2645-ter del Codice Civile.

A ciò si aggiunga che il vincolo oggettivo e ineludibile di destinazione militare si estende anche all'eventuale caso di vendita successiva, in quanto, anche in tal caso, il secondo acquirente non potrà che essere appartenente all'Amministrazione militare e la stessa vendita, inoltre, dovrà avvenire anche a prezzi non superiori a quelli del primo acquisto dalla società, fatte salve le sole variazioni ISTAT.

In sintesi, per eliminare alla radice ogni ipotizzabile idea speculativa il Ministero ha fissato vincoli ineludibili di destinazione militare; gli alloggi, infatti, dovranno essere destinati esclusivamente a personale della Difesa e il prezzo sia di prima vendita che di eventuale vendita successiva, dovrà essere sempre contenuto nei limiti prefissati e concordati con il Ministero e, cioè, entro valori bassi e molto convenienti, pari a circa la metà del prezzo di mercato, così da scoraggiare ogni possibilità di rivendita speculativa al rialzo.

Altro quesito che viene posto è « se siano state previste procedure per impedire che gli alloggi vengano realizzati e poi, in mancanza di utenza militare, venga consentita la vendita anche a soggetti non militari ».

A tal riguardo, l'Amministrazione militare, nell'avallare l'intervento, ha preventivamente valutato l'esigenza di alloggi in relazione al personale militare del Presidio di Bari, che è di circa 6.000 unità, ritenendo, quindi, i 1.000 alloggi di progetto, pari ad una percentuale inferiore al 20 per cento dei soggetti aventi diritto, ritenuta una giusta entità, in linea con la percentuale media di italiani che non sono proprietari di case.

Trattandosi, comunque, di una valutazione di difficile definizione preventiva, il Ministero ha inteso formulare una pianificazione generale, la cui completa attuazione dovrà avvenire per singoli lotti successivi, ciascuno con un numero di alloggi non superiore a 200. L'avvio dei lavori di ciascun lotto potrà avvenire solo dopo che il Comando locale avrà individuato il relativo numero di militari beneficiari e solo dopo che gli stessi avranno sottoscritto il contratto preliminare con la società Pro Difesa.

Circa la preoccupazione dell'interrogante « se la procedura preveda un vincolo oggettivo ed ineludibile di destinazione militare per impedire attività speculative attraverso la vendita a soggetti non appartenenti all'amministrazione della Difesa », si rappresenta che l'iniziativa in questione proprio per garantire l'esclusiva destinazione a favore del personale della Difesa prevede che gli alloggi vengano realizzati solo dopo che siano stati sottoscritti tutti i contratti di vendita esclusivamente con il personale della Difesa stessa, ovvero con i militari della Guardia di Finanza.

Relativamente agli altri quesiti, si assicura che il livello degli edifici di cui trattasi, in tema di utilizzo di fonti rinnovabili e di contenimento energetico, va ben oltre le normative nazionali e regionali e ciò per specifica direttiva del Ministero che ha dato a tali questioni

significato preminente. A titolo di esempio, si evidenzia che l'intera produzione di acqua calda sanitaria sarà garantita da pannelli termici solari, mentre la normativa vigente sia nazionale che regionale, prescrive l'obbligo solo per la metà. Inoltre, tutti gli edifici saranno dotati di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, mentre la normativa nazionale e regionale non prescrive alcun obbligo in tal senso.

Ed ancora, tutti, gli edifici saranno provvisti di certificazione energetica in classe « A+ » (20 per cento di risparmio energetico in più rispetto ad un edificio in classe « A »), mentre la normativa nazionale e regionale al massimo prescrive la classe « A ».

Venendo allo specifico quesito sulle acque piovane, si precisa che l'intervento prevede una soluzione innovativa e di straordinaria valenza ambientale.

Infatti, le acque piovane cadenti sulle nuove superfici pavimentate saranno tutte convogliate entro grandi vasche sotterranee, per essere utilizzate a servizio delle cassette di scarico dei WC, mentre quelle in eccesso verranno utilizzate per l'innaffiamento delle estese aree verdi condominiali; si assicura che non una goccia d'acqua potabile sarà utilizzata per i WC e neanche una goccia d'acqua piovana andrà ad interessare le reti idriche urbane e/o le strade urbane.

In sintesi sul sistema urbano esterno, reti e viabilità, non sarà riversata acqua piovana e nessun nuovo sovraccarico graverà sulle esistenti reti urbane.

A tal proposito, una particolare menzione va rivolta alla società in causa che, raccogliendo nel modo più completo le indicazioni fornite dal Ministero in tema di rispetto dell'ambiente, è giunta a proporre un sistema di recupero e utilizzo delle acque piovane, anche di significativo onere economico, che risulta essere altamente rispettoso dell'ambiente, ponendosi anche come sistema innovativo per il Territorio e di auspicabile stimolo per tutte le future realizzazioni edilizie di ogni tipo e genere.

Con riguardo ai servizi collettivi e al verde previsti dal progetto, si evidenzia che, in relazione a specifica richiesta del Dicastero, sono stati previsti, in armonia con gli alloggi, anche i principali servizi comuni, finalizzati anche alla migliore socializzazione fra i residenti. Infatti, è prevista la presenza di una chiesa, un asilo nido, ambulatori medici, un supermercato, un bar, negozi, una sala lettura, una sala incontri condominiali ed una sala giochi per ragazzi.

È prevista, inoltre, un'elevata quantità di verde attrezzato (parco condominiale, parco giochi, campi sportivi all'aperto: tennis, pallavolo e calcetto, per consentire ai residenti la migliore vivibilità e ogni opportunità di socializzazione.

Circa la metà dell'intera area di progetto è destinata a verde, con una dotazione di verde di circa 16 mq/abitante, mentre la legge nazionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 1444 del 1968) prevede uno standard di 9 mq/abitante ed il PRG comunale ne prevede 11 mq/abitante.

Con riferimento al quesito relativo ai collegamenti con il centro cittadino, mi preme evidenziare proprio la straordinaria valenza dell'ubicazione dell'intervento lungo la linea ferroviaria metropolitana Aeroporto-Bari Stazione FS. È stata proprio questa circostanza che ha determinato la scelta dell'ubicazione dell'area di progetto nel contesto urbano.

Infatti, l'attigua fermata della linea metropolitana, in fase di avanzata realizzazione, consentirà, in meno di dieci minuti, di raggiungere il centro cittadino senza, quindi, minimamente interessare l'attuale sistema dei trasporti pubblici su gomma.

Si rileva come tale circostanza costituisca fatto di pregio e di rilevanza in ogni intervento edilizio urbano, laddove tutte le città metropolitane si sforzano di realizzare direttrici di penetrazione su ferro, per contenere e/o abbattere il traffico urbano su gomma.

Con riferimento, poi, alla richiesta del rispetto dei limiti imposti dal vicino aeroporto civile di Bari-Palese, si evidenzia

che gli edifici di progetto rispettano tutti i limiti (altezza, distanza, ecc...) imposti dal citato attiguo aeroporto. A tal fine è stata già ottenuta dall'ENAC la certificazione di rispondenza relativa all'imminente primo lotto.

Con riferimento alle aree, si precisa che tutte le aree di progetto sono di proprietà della società Pro Difesa srl e che non vi è alcuna area appartenente al Demanio dello Stato.

Prima dell'inizio dei lavori, la proprietà delle aree sarà ceduta dalla società in causa al Demanio dello Stato e la stessa società conserverà per sé il solo diritto di superficie che, a sua volta, sarà ceduto ai singoli militari acquirenti per un periodo di 90 anni, ai sensi del citato articolo 2645-ter del C.C.

Con riferimento alla presenza di alberi di ulivo sull'area di progetto, si precisa che detta presenza è limitata ad un'area molto esigua, corrispondente a meno del 10 per cento dell'intera area d'intervento e che trattasi di piccole alberature di recente piantumazione, per le quali è già intervenuta la formale autorizzazione all'espianto da parte del competente Servizio Agricoltura Regionale – Ufficio Provinciale dell'Agricoltura.

Con riferimento, infine, alle risorse occorrenti, si precisa che l'intervento è a totale esclusivo apporto di risorse private le quali, nella fase iniziale, sono anticipate interamente dalla società Pro Difesa mentre, al momento del rogito, saranno tutte sostenute dai singoli militari acquirenti; nessun apporto di risorse pubbliche, quindi, è previsto, neppure per le opere di urbanizzazione e di allaccio alle reti urbane, che sono interamente a carico della società stessa.

Per completezza di informazione voglio evidenziare come l'intervento in questione, la cui rispondenza e validità è stata innanzi chiarita, costituisce un'iniziativa avviata e sostenuta dal precedente Governo e dal Ministro Parisi, in particolare, che aveva già definito il percorso approvativo, pervenendo alla stesura dello schema di « Atto Negoziale ».

Il Ministro della Difesa, On. La Russa, in linea con i principi di continuità dell'attività di Governo, condividendo e confermando la valenza dell'iniziativa già accertata dal precedente Governo, ha inteso portare a compimento l'iniziativa, operando, però, maggiori e più puntuali accertamenti giuridici, attraverso la richiesta del parere al Consiglio di Stato,

i cui restrittivi suggerimenti sono stati interamente recepiti e prescritti alla società proponente, nell'interesse della Funzione Difesa, per la maggiore tutela degli interessi urbanistici ed ambientali del Territorio oltre che a totale garanzia degli adempimenti da parte della società nell'interesse dei singoli militari acquirenti.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti – Parere</i>)	37
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti – Parere</i>)	39
---	----

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. Nuovo testo C. 2774 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	40
---	----

Decreto-legge 187/10: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	43
--	----

ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	50
--	----

Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Nuovo testo C. 3472. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Atto n. 279 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	48
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la sperimentazione volta a realizzare il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla redazione in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa. Atto n. 290 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	49
--	----

ERRATA CORRIGE	49
----------------------	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di

Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 8.55.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

C. 3687-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti – Parere).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative delle quali è stato richiesto il riesame e delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che, con lettera trasmessa in data 29 novembre 2010, il Presidente della VII Commissione ha richiesto il riesame del parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 24 novembre 2010 sugli emendamenti 11.2, 19.203, 25.200, 25.201 e 25.203. Segnala, in primo luogo, che si chiede di voler riesaminare l'emendamento Capitano Santolini 11. 2, proponendo, in alternativa, una riformulazione del comma 1-*bis* del seguente tenore: « Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli Atenei può tenere conto delle specificità delle università sedi di facoltà di medicina e chirurgia collegate da aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi ». Al riguardo osserva che, considerato come la proposta emendativa incida esclusivamente sui criteri di ripartizione di un Fondo costituito da una quota pari ad almeno l'1,5 per cento del Fondo di finanziamento ordinario delle Università e finalizzato ad accelerare il processo di riequilibrio delle università statali, dalla medesima proposta non sembrano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la riformulazione in questione esclude espressamente ogni intervento per il ripiano dei disavanzi. Ritiene, tuttavia, che potrebbe essere opportuno precisare che gli interventi di ripiano esclusi dall'applicazione della disposizione sono quelli previsti dall'arti-

colo 5, comma 4, lettere g) h), i) ed m) del presente provvedimento.

Fa presente, inoltre, che è sottoposto all'attenzione della Commissione l'emendamento Granata 19.203, volto a sostituire l'espressione « nuovi o maggiori oneri » con la seguente « oneri aggiuntivi ». Al riguardo, ricorda che, per prassi costante, nei pareri espressi dalla Commissione bilancio è presente, attraverso condizioni rese ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la predetta espressione quando si intende precisare che dall'attuazione di una determinata disposizione legislativa non devono derivare effetti negativi per la finanza pubblica. In proposito, sottolinea come la ricerca di una uniformità del linguaggio normativo in materia sia finalizzata ad assicurare che le Amministrazioni diano attuazione in modo rigoroso e coerente alle clausole di neutralità finanziaria. Una revisione del parere con riferimento all'emendamento in questione risulterebbe, pertanto, in contrasto con una molteplicità di decisioni assunte in passato e con un orientamento che intende garantire l'efficacia delle clausole di neutralità finanziaria attraverso la definizione di un formulazione inequivoca che non si presti ad interpretazioni diverse. Pur comprendendo che l'emendamento si ispira ad una analoga finalità, per le predette ragioni, invita il presentatore al ritiro dello stesso.

La richiesta di riesame concerne, infine, gli identici emendamenti Granata 25.200, Calgaro 25.201 e Ghizzoni 25.203, volti a sopprimere il comma 11-*bis* dell'articolo 25, che reca una clausola di salvaguardia finanziaria riferita al precedente comma 11 del medesimo articolo. Ricorda che l'istituto della clausola di salvaguardia, nei termini attuali, rappresenta una innovazione introdotta dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009. La finalità di tale genere di clausole è quella di garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, nelle fattispecie in cui l'onere risulti configurato come previsione di spesa. In proposito, evidenzia come la legge di conta-

bilità e finanza pubblica abbia, in altri termini, inteso assicurare che qualora, per qualsiasi ragione, l'onere effettivo risulti superiore a quello stimato dal legislatore, trovi comunque un'idonea copertura. Lo scopo è quello di rafforzare l'obbligo costituzionale di prevedere, con riferimento a ciascuna legge, «i mezzi per farvi fronte», sancito dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Pertanto, la revisione del parere in merito agli emendamenti in questione contrasterebbe con una esplicita previsione della legge di contabilità e con una prassi in materia di redazione delle clausole di copertura finanziaria di recente avviata di cui, al contrario, la Commissione bilancio è tenuta a garantire, rispettivamente, la puntuale attuazione e il consolidamento. Ricorda, infine, che nella fattispecie, la necessità di inserire nel testo dell'articolo 25 un'apposita clausola di salvaguardia è stata espressamente rilevata da una nota dell'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dalla nota di verifica della relazione tecnica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto attiene ai subemendamenti 0.12.202.500 e 0.17.11.500 e agli emendamenti 17.506 e 21.500 (*nuova formulazione*), ritiene che le modifiche proposte abbiano natura ordinamentale e, pertanto, siano prive di effetti finanziari.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le considerazioni del presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti 17.506 e 21.500 (*nuova formulazione*), i subemendamenti 0.12.202.500, 0.17.11.500 e riesaminati gli emendamenti 11.2 e 19.203, nonché gli identici 25.200, 25.201 e 25.203 riferiti al disegno di legge C. 3687-A Governo, approvato dal Senato, recante norme in materia di organizzazione delle

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

considerato che la proposta emendativa 11.2, volta ad incidere sui criteri di ripartizione di un Fondo costituito da una quota pari ad almeno l'1,5 per cento del Fondo di finanziamento ordinario delle Università e finalizzato ad accelerare il processo di riequilibrio delle università statali, al fine di assicurare che dalla stessa non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, va modificata per escludere espressamente ogni intervento per il ripiano dei disavanzi;

con riferimento alla proposta emendativa 19.203, rilevato come – per prassi costante – nei pareri espressi dalla Commissione bilancio è presente, attraverso condizioni rese ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, l'utilizzo dell'espressione «senza nuovi o maggiori oneri» quando si intende precisare che dall'attuazione di una determinata disposizione legislativa non devono derivare effetti negativi per la finanza pubblica. La ricerca di una uniformità del linguaggio normativo in materia è finalizzata ad assicurare che le Amministrazioni diano attuazione in modo rigoroso e coerente alle clausole di neutralità finanziaria. Una revisione del parere con riferimento all'emendamento in questione risulterebbe pertanto in contrasto con una molteplicità di decisioni assunte in passato e con un orientamento che intende garantire l'efficacia delle clausole di neutralità finanziaria attraverso la definizione di un formulazione inequivoca che non si presti ad interpretazioni diverse;

rilevato che la finalità degli identici emendamenti 25.200, 25.201 e 25.203 è quella di sopprimere il comma 11-*bis* dell'articolo 25, che reca una clausola di salvaguardia finanziaria riferita al precedente comma 11 del medesimo articolo;

osservato come, l'istituto della clausola di salvaguardia, nei termini attuali, rappresenti una innovazione introdotta

dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, la cui finalità è quella di garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, nelle fattispecie in cui l'onere risulti configurato come previsione di spesa. La legge di contabilità e finanza pubblica ha, in altri termini, inteso assicurare che qualora, per qualsiasi ragione, l'onere effettivo risulti superiore a quello stimato dal legislatore, esso trovi comunque un'adeguata copertura, rafforzando l'obbligo costituzionale di prevedere, con riferimento a ciascuna legge, «i mezzi per farvi fronte», così come richiesto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Pertanto, la revisione del parere in merito agli emendamenti in questione contrasterebbe con una esplicita previsione della legge di contabilità e con una prassi in materia di redazione delle clausole di copertura finanziaria di recente avviata di cui, al contrario, la Commissione bilancio è tenuta a garantire, rispettivamente, la puntuale attuazione e il consolidamento,

rilevato che i subemendamenti 0.12.202.500 e 0.17.11.500 nonché gli emendamenti 17.506 e 21.500 (*nuova formulazione*) hanno natura ordinamentale e sono privi di effetti finanziari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 11.2, con la seguente condizione, volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: delle singoli sedi universitarie con le seguenti: dei singoli Atenei;

b) sostituire la parola: deve con la seguente: può;

c) sostituire le parole: caratterizzate da con collegate ad;

d) dopo le parole: ospedaliere sopprimere la parola: universitarie;

e) dopo le parole: a gestione diretta aggiungere le seguenti: escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera g), h), i), l) e m).

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 19.203, 25.200, 25.201 e 25.203, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 17.506 e 21.500 (*nuova formulazione*) e sui subemendamenti 0.12.202.500 e 0.17.11.500.

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso sull'emendamento 11.2 nella seduta del 24 novembre 2010 ».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

C. 3687-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti – Parere).

La Commissione inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo 24.0500.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare l'articolo aggiuntivo 24.0500 della Commissione, il quale prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza, con una dotazione di 2,5 milioni di euro annui dall'anno 2012 al 2020. All'onere derivante dalla costituzione del Fondo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, osserva che nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica dovrebbero sussistere le necessarie disponibilità finanziarie. Sul punto, ritiene peraltro necessario acquisire l'avviso del Governo.

Reputa, altresì, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine al comma 2 dell'articolo aggiuntivo, che consente l'accesso alle risorse del Fondo anche di fondazioni tra università ed enti locali, anche appositamente costituite per le finalità di cui al medesimo articolo. In particolare, a suo avviso, è necessario verificare se la previsione della costituzione di nuove fondazioni sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura o se gli eventuali oneri potranno essere sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della disciplina in materia di patto di stabilità interno.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, condividendo le considerazioni del relatore in ordine al comma 2, ritiene necessario precisare che la costituzione di nuove fondazioni dovrà avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, al di là delle valutazioni di carattere più strettamente tecnico, esprime la contrarietà del Ministero dell'economia e delle finanze all'ulteriore corso della proposta emendativa, sottoli-

neando come si preveda la destinazione di un ingente ammontare di risorse ad interventi in materia di formazione, a valere sulle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che, ai sensi dell'articolo 55, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, sono destinate all'attuazione della manovra di bilancio.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'articolo aggiuntivo 24.0500, riferito al disegno di legge C. 3687-A Governo, approvato dal Senato, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 24.0500, con la seguente condizione, volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 2, dopo le parole: appositamente costituite aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.

Nuovo testo C. 2774.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, recante la concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, nel nuovo testo, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2010. In quella occasione, la Commissione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso parere favorevole sul testo, formulando una condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a prevedere — in sintesi — che gli interventi previsti dagli articoli da 1 a 4 decorressero dall'anno 2012 e trovassero integrale copertura finanziaria sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente — iscritto ai fini del bilancio triennale 2010-2012 utilizzando parzialmente la proiezione per l'anno 2012 — di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, segnala che l'ulteriore nuovo testo in esame recepisce integralmente la condizione formulata dalla Commissione bilancio, oltre ad introdurre delle integrazioni e modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 di carattere ordinamentale e procedurale, che non appaiono comportare effetti negativi di carattere finanziario. Essendo prossimo il termine dell'esercizio finanziario in corso ed essendo il provvedimento in prima lettura alla Camera dei deputati, potrebbe essere opportuno fare riferimento — all'articolo 5, comma 1 — all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2011-2013, anziché, come attualmente previsto dal testo in esame, a quello per il triennio 2010-2012. Al riguardo, segnala in primo luogo che la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di stabilità presentato in prima lettura alla Camera, indica il provvedimento in esame tra le finalizzazioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo appunto al Ministero dell'economia e delle finanze. Considerato che l'accantonamento di cui si prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità, anche con riferimento

ai nuovi fondi speciali riferiti al triennio 2011-2013 riportati nella Tabella A allegata al disegno di legge di stabilità per il 2011, la clausola di copertura finanziaria, ove riferita al triennio 2011-2013, potrebbe, quindi, ritenersi correttamente formulata nel presupposto che tali disponibilità siano confermate in sede di approvazione definitiva della legge di stabilità per il 2011 e che le disposizioni del progetto di legge in esame entrino in vigore successivamente all'entrata in vigore della legge di stabilità medesima. Su tutti gli aspetti indicati, giudica, in ogni caso, necessario acquisire il parere del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, concordando con le considerazioni del relatore, ritiene opportuno modificare la clausola di copertura finanziaria al fine di fare riferimento ai fondi speciali per il triennio 2011-2013, vista la prossima conclusione dell'esercizio finanziario 2010.

Maino MARCHI (PD) richiamando le considerazioni già svolte anche da altri colleghi del gruppo del Partito Democratico in riferimento al disegno di legge sulla riforma universitaria, rileva che anche in questo caso si darebbe per presupposta l'approvazione, da parte del Senato, della legge di stabilità per il 2011 per consentire l'adozione di un parere. Osserva peraltro che, rinviando sostanzialmente la decorrenza degli oneri di un anno, non si colgono le ragioni che impediscono di attendere la definitiva adozione dei documenti di bilancio da parte del Senato.

Renato CAMBURSANO (IdV), nell'associarsi alle osservazioni del collega Marchi, ritiene che non sia opportuno fare riferimento alla dotazione dei fondi speciali prevista dal disegno di legge di stabilità, ancora all'esame del Senato, sottolineando come non si comprendano le ragioni che impongano l'espressione di un parere in questa fase, senza attendere l'approvazione definitiva del disegno di legge di stabilità.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento alle osservazioni dei deputati

Marchi e Cambursano, segnala che per prassi costante e mai contestata, la Commissione bilancio, in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, esprime pareri nei quali si fa riferimento ai fondi speciali allegati alla legge finanziaria per l'anno successivo, specialmente qualora si tratti provvedimenti esaminati in prima lettura dalla Camera dei deputati, nel presupposto che tali provvedimenti entrino in vigore successivamente alla legge finanziaria.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2774, recante concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

considerato che:

la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di stabilità presentato in prima lettura alla Camera (A.C. 3778), attualmente all'esame del Senato, indica il provvedimento in esame tra le finalizzazioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al triennio 2011-2013;

tale accantonamento presenta le necessarie disponibilità;

il provvedimento è all'esame in prima lettura presso questo ramo del Parlamento e, pertanto, essendo giunti in prossimità del termine dell'esercizio finanziario in corso, appare opportuno aggiornare al triennio 2011-2013 il riferimento al fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, previsto al comma 1 dell'articolo 5;

nel presupposto che le suddette disponibilità siano confermate in sede di approvazione definitiva della legge di sta-

bilità per il 2011 e che il presente progetto di legge entri in vigore successivamente all'entrata in vigore della legge di stabilità medesima;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: per il medesimo anno con le seguenti: per gli anni 2012 e 2013;

conseguentemente:

sostituire le parole: 2010-2012 con le seguenti: 2011-2013 e le parole: per l'anno 2010 con le seguenti: per l'anno 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che le osservazioni svolte dall'onorevole Marchi avrebbero meritato una maggiore considerazione da parte del relatore e del Governo, sottolineando come, malgrado sia ancora aperta la sessione di bilancio, almeno al Senato, si proceda ad esprimere un parere relativo ad una legge che reca nuove spese, anche se di piccola entità. Ritiene che si tratti di una questione di principio che va al di là delle somme in questione. Ribadisce inoltre che, prevedendosi lo slittamento degli oneri di un anno, non vi è alcun motivo per non attendere l'approvazione definitiva della legge di stabilità per il 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea che le valutazioni in ordine all'opportunità e all'urgenza di approvare un determinato provvedimento non spettano alla Commissione bilancio, che si esprime sui progetti di legge per i quali sia formulata una specifica richiesta dalle Com-

missioni di merito e dall'Assemblea. Ribadisce, comunque, che la proposta di parere formulata dal relatore non innova rispetto alla prassi consolidata e non costituisce, pertanto, un precedente pericoloso.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene che non vi siano motivi ostativi all'espressione del parere.

Renato CAMBURSANO (IdV) e Massimo VANNUCCI (PD) dichiarano, a nome dei rispettivi gruppi, l'astensione sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Decreto-legge 187/10: Misure urgenti in materia di sicurezza.

C. 3857-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante « Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica » e che nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte talune modifiche e integrazioni al testo del provvedimento. Fa presente che il testo originario del decreto legge è corredato di relazione tecnica, che risulta pienamente utilizzabile anche a seguito delle modifiche approvate. Non ritiene di formulare osservazioni relativamente agli articoli 1 e 2, mentre, con riferimento all'articolo 3, relativo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con riferimento all'utilizzo da parte dell'Agenzia medesima dei proventi derivanti dai beni confiscati al fine del suo potenziamento,

evidenza che i predetti proventi già affluiscono, come precisato dalla relazione tecnica, al Fondo unico giustizia costituendo una delle fonti di alimentazione. Considerato che, a normativa vigente, le dotazioni del Fondo unico giustizia sono destinate a specifiche finalità, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'eventualità che l'utilizzo di parte di siffatte risorse per le esigenze di potenziamento dell'Agenzia possa incidere in termini di funzionalità ed efficienza sull'operatività degli altri soggetti destinatari delle risorse del Fondo unico giustizia. In ordine alle modifiche apportate dalle Commissioni di merito, segnala che è stata prevista, al comma 3, la possibilità, per l'Agenzia, di avvalersi, anche mediante assegnazione in posizione di comando o di distacco, di personale di altre pubbliche amministrazioni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2010. In proposito fa presente che andrebbe in primo luogo chiarita la portata della predetta deroga, precisando se essa riguardi esclusivamente l'erogazione dei trattamenti a carico dell'Agenzia ovvero anche la possibilità di superare il limite di 30 unità previsto dalla disciplina vigente. Inoltre, nel rilevare che tale utilizzo di personale, da parte dell'Agenzia, dovrebbe, comunque, avvenire entro un limite di spesa, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti, al fine di evitare oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, circa il possibile impatto sull'assetto organico e sul livello di efficienza delle medesime amministrazioni. Con riferimento alla disposizione che fa salva, dal divieto di compensazione dei crediti erariali di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, l'estinzione per confusione dei medesimi crediti nelle ipotesi di confisca di beni, aziende o società sequestrati alla criminalità organizzata, non ritiene di formulare osservazioni, considerato il carattere circoscritto della fattispecie in questione e nel presupposto, sul quale ritiene, comunque, opportuna la conferma del Governo, che la stessa non incida sugli effetti di risparmio scontati

all'articolo 31, del decreto-legge n. 78 del 2010. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dal comma 3 si provveda mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in merito alla sussistenza delle necessarie disponibilità nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Osserva che, dal punto di vista formale, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di indicare esplicitamente nella clausola di copertura l'ammontare degli oneri derivanti dal comma 3, corrispondenti all'assegnazione di 2 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per l'anno 2012 a favore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata prevista dal comma 3, ultimo periodo, dell'articolo in esame. Infine, per garantire la copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 3 ed evitare il disallineamento temporale fra il manifestarsi dei relativi oneri e la disponibilità delle risorse da utilizzare a copertura degli stessi, osserva che il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di modificare tale disposizione al fine di prevedere che la possibilità di avvalersi del personale ivi indicato e di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato da parte dell'Agenzia debba avvenire non solo nei limiti dell'autorizzazione del Ministro dell'interno, come attualmente previsto, ma anche nei limiti delle risorse assegnate alla medesima Agenzia, nonché di precisare che i suddetti rapporti di lavoro debbano concludersi entro il 31 dicembre 2012, analogamente a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge presentato dal Governo. Con riferimento all'articolo 4, relativo alla Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, osserva che, in base alla relazione tecnica, la mancata previsione di

compensi nella norma istitutiva della Commissione per le misure di protezione determina la neutralità finanziaria della disposizione in esame. Rileva, tuttavia, che il testo della norma oggetto di modifica non esclude espressamente la corresponsione di tali emolumenti. Circa l'articolo 5, in materia di potenziamento della cooperazione internazionale di polizia, segnala che la norma non definisce il contenuto minimo delle modalità attuative delle relative linee di indirizzo strategico. Sul punto, considerato che la clausola di invarianza finanziaria contenuta nella norma è riferita esclusivamente all'istituzione del COPSCIP, ai sensi del comma 1, secondo periodo, e che, in merito al rafforzamento dell'attività del personale delle Forze di polizia all'estero, la relazione tecnica si limita a puntualizzare che allo stesso si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili, ritiene opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti a confermare che la predetta attività di valorizzazione possa essere condotta senza nuovi o maggiori oneri e nell'ambito delle risorse disponibili. Non ritiene quindi di formulare osservazioni in merito all'istituzione del COPSCIP, di cui al comma 1, secondo periodo, considerato che la norma esclude espressamente la corresponsione di compensi o rimborsi spese per la partecipazione ai suoi lavori. Non formula inoltre osservazioni in riferimento agli articoli 6 e 7, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici. Con riferimento poi all'articolo 9, volto ad introdurre modifiche alla legge n. 689 del 1981, in materia di confisca, rileva che la norma, che amplia il novero delle violazioni amministrative in relazione alle quali è previsto il ricorso alla confisca obbligatoria, appare suscettibile di determinare, a fronte dell'acquisizione coattiva al patrimonio pubblico di un eventuale maggior volume di beni confiscati, anche un aumento degli oneri accessori connessi alla gestione dei medesimi beni. Sul punto ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. Riguardo l'articolo 10, in materia di affidamento di gestioni commissariali e di

altri incarichi speciali ai prefetti, rileva che la norma prevede che, per ciascun funzionario collocato in disponibilità, sia reso indisponibile nella qualifica iniziale della carriera prefettizia un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Osserva che tale previsione si giustifica con l'insorgenza di oneri alla cui copertura si provvede mediante il descritto meccanismo. Al fine di verificare l'effettiva compensatività di tale meccanismo, ritiene che andrebbero in primo luogo forniti elementi di quantificazione degli oneri recati dalla norma. A suo avviso, detti oneri derivano presumibilmente: dalle promozioni aggiuntive a viceprefetto di viceprefetti aggiunti, in base a quanto già previsto dalla normativa vigente; dalla creazione di posizioni soprannumerarie nella qualifica di viceprefetto, in base alla normativa vigente; dalla corresponsione — come previsto dal testo in esame — del « trattamento economico aggiuntivo spettante ai funzionari in disponibilità ». In proposito ritiene che andrebbe precisato se, in forza di tale disposizione, si intenda introdurre nell'ordinamento un nuovo elemento retributivo, spettante, appunto, al personale in disponibilità, ovvero si intenda fare riferimento all'ordinaria possibilità di provvedere, attraverso il procedimento negoziale, a definire il trattamento economico accessorio del personale in questione nell'ambito delle risorse già stanziare a legislazione vigente. Rileva che, solo nel primo caso, dalla disposizione sembrerebbero derivare effetti onerosi. Nel secondo caso ritiene, in ogni modo, necessario procedere alla quantificazione del maggior onere derivante dall'attuazione delle norme al fine di verificare la capienza delle risorse già stanziare a legislazione vigente. Fa presente inoltre che la stessa relazione tecnica richiama le analoghe norme che consentono il collocamento in posizione di disponibilità dei dirigenti generali dei ruoli della Polizia di Stato: tali norme sono contenute nell'articolo 64 del decreto legislativo n. 334 del 2000. Ricorda che la relazione tecnica allegata a quest'ultimo provvedimento dava conto, con riferimento all'articolo 64,

di un onere conseguente all'effettuazione di promozioni aggiuntive sui posti resi disponibili, nonostante fosse stato comunque previsto un meccanismo di indisponibilità. In merito all'effetto compensativo ascritto a tale meccanismo, rileva che lo stesso, per essere efficace, deve riguardare posti effettivamente coperti, i quali vengono resi indisponibili, a titolo esemplificativo, attraverso il mancato rinnovo di contratti in essere. Osserva che questa possibilità non sembra sussistere per i dirigenti della carriera prefettizia, che sono assunti a tempo indeterminato. Rileva che, quanto ai risparmi conseguenti alla presenza di posti di organico liberi, questi dovrebbero risultare già scontati in relazione al blocco delle assunzioni, che genera posizioni vacanti in special modo nelle qualifiche iniziali delle carriere. Rileva infine che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, la norma consentirebbe di collocare in disponibilità un massimo di 21 viceprefetti e di 27 viceprefetti aggiunti. Fa tuttavia presente che il testo della disposizione fa riferimento esclusivamente al 3 per cento della dotazione organica, senza precisare le qualifiche di appartenenza. Rileva che, in ordine ai predetti profili, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione da parte del Governo, precisando, tra l'altro, anche l'attuale consistenza delle dotazioni organiche nelle diverse qualifiche. Con riferimento alle proposte emendative presentate, osserva che appaiono recare una quantificazione o una copertura carente o inidonea le seguenti: Lo Monte 3.56; Di Pietro 3.51; Di Pietro 3.52; Rao 4.4; Lorenzin 5.051; Vignali 6.16; Tassone 7.17; Lorenzin 10.055; Giulio Marini 10.052 e gli identici Moffa 10.050, Stasi 10.051, Cesa 10.053 e Naccarato 10.054. Ritiene invece opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle seguenti proposte emendative 2.0500 del Governo; Bertolini 2.050; Calabria 3.50; Tassone 5.052; Germanà 7.051, sul quale sottolinea che è ispirato ad una logica condivisibile e di buon senso; Bertolini 8.052 e Lorenzin 10.02.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel depositare due note predisposte dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato*), rappresenta l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del testo del decreto-legge in esame, nel senso di sostituire la richiamata lettera *b*) con la seguente: « *b*) all'articolo 2-*sexies*, comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ».

Renato CAMBURSANO (IdV) chiede al rappresentante del Governo di voler valutare attentamente gli effetti finanziari degli emendamenti Di Pietro 3.51 e 3.52, i quali si limitano a prevedere che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata debba avvalersi, rispettivamente, dei vincitori di concorsi banditi dai Ministeri dell'interno e della giustizia che non sono stati assunti e dei lavoratori precari della scuola, inclusi negli elenchi prioritari. Alla luce del contenuto di tali proposte emendative, ritiene che possa escludersi che dalle stesse possano derivare oneri privi di copertura finanziaria.

Maino MARCHI (PD) rileva che la relazione tecnica afferma che dall'articolo 8 del decreto-legge in esame non deriverebbero conseguenze di carattere finanziario. Ritiene tuttavia necessario sul punto un ulteriore approfondimento, sottolineando come occorra chiarire se le funzioni poste in capo ai prefetti da tale disposizione possano effettivamente essere svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Chiede inoltre se l'utilizzo dei fondi per la polizia per lo svolgimento di tali funzioni non possa compromettere altre funzioni ordinariamente previste.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di svolgere un approfondimento

sulle questioni sollevate dagli onorevoli Cambursano e Marchi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Nuovo testo C. 3472.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, recante disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2010. Ricorda come in quella seduta, la Commissione, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, espresse un parere favorevole, formulando una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e due osservazioni. In particolare, segnala che la condizione formulata dalla Commissione bilancio aveva ad oggetto le disposizioni di cui all'articolo 2, ed era volta sia a configurare l'onere ivi previsto, anziché in termini di previsione di spesa, in termini di limite della stessa, sia ad esplicitare che l'ambito temporale dell'onere è quello costituito dagli anni dal 2010 al 2015. Era inoltre prevista una modifica di carattere formale volta a prevedere che l'onere fosse posto a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione delle politiche comunitarie in luogo della formulazione assunta dal testo esaminato. Quanto alle due osservazioni, ricorda che le stesse invitavano la Commissione di merito a valutare, da un lato, se le finalità dell'articolo 1 della proposta di legge potessero essere realizzate attraverso l'atti-

vazione di un procedimento amministrativo, consistente nella presentazione alla Commissione europea di un unico quadro finanziario per gli interventi di sviluppo rurale, anziché attraverso disposizioni di rango legislativo e, dall'altro, a prevedere un rafforzamento del monitoraggio e del controllo statale sull'impiego da parte delle Regioni dei fondi di cui al presente provvedimento.

In proposito, rileva, in primo luogo, che il testo all'esame della Commissione bilancio è identico a quello già esaminato nella citata seduta del 21 settembre 2010 e, pertanto, non recepisce la condizione formulata dalla Commissione bilancio. In secondo luogo, osserva che gli interventi recati dall'articolo 2 del provvedimento in esame sono ora previsti dall'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 5 luglio 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, recante « Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria ».

Alla luce di queste premesse, si rileva l'opportunità di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 2 della proposta di legge, in quanto sostanzialmente riproduttive della normativa vigente, e di ribadire le osservazioni già formulate con riferimento all'articolo 1 della proposta stessa nel parere espresso il 21 settembre 2010. Sul punto giudica, comunque, necessario acquisire l'avviso del Governo.

Roberto OCCHIUTO (UdC) rileva la necessità di un ulteriore approfondimento in ordine ai contenuti dell'articolo 1 del provvedimento in esame, richiamando anche l'osservazione a suo tempo formulata dalla Commissione bilancio, che aveva chiesto alla Commissione di merito di valutare essere realizzate attraverso l'attivazione di un procedimento amministrativo, consistente nella presentazione alla Commissione europea di un unico quadro finanziario per gli interventi di sviluppo rurale, anziché attraverso disposizioni di rango legislativo. In ogni caso, ritiene che dovrebbe svolgersi una attenta valutazione dell'impatto dell'articolo 1 sulla riparti-

zione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale attualmente prevista, sottolineando che alle regioni rientranti nell'obiettivo convergenza sono allo stato destinate risorse superiori a quelle destinate alle regioni che rientrano nell'obiettivo competitività. A suo avviso, dovrebbe quindi verificarsi la compatibilità della disposizione con la vigente disciplina comunitaria. Chiede, pertanto, di non procedere all'espressione del parere nella seduta odierna.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede se non sia preferibile riproporre la condizione già formulata dalla Commissione al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nella seduta del 21 settembre 2010, atteso che la Commissione di merito non ha inteso recepirla.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore*, ribadendo le osservazioni già svolte, ritiene sufficiente una condizione volta a sopprimere l'articolo 2, atteso che il relativo contenuto è stato sostanzialmente recepito nell'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 125 del 2010, convertito dalla legge n. 163 del 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nell'accogliere la richiesta dell'onorevole Occhiuto, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Atto n. 279.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo è stato rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre scorso, in quanto non era ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Avverte che tale parere è stato trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento il 26 novembre 2010, e che, pertanto, è ora possibile concludere l'esame dello schema di decreto. Pertanto, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra (atto n. 279);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui;

l'incremento dei componenti del Comitato di cui all'articolo 3-bis non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la previsione di cui al comma 15 del medesimo articolo 3-bis, volta ad escludere che ai suddetti componenti siano corrisposti emolumenti, compensi o rimborsi spese;

i proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione previste dall'articolo 3-ter saranno destinati alle finalità di cui all'articolo 3-quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, con un futuro provvedimento di carattere legislativo e non è pertanto necessario provvedere in questa sede ad una puntuale quantificazione delle maggiori entrate;

le attività in materia di raggruppamento di impianti di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 216 del 2006, introdotto dall'articolo 1, comma 10, dello schema di decreto legislativo in esame, non comporta per il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, quale autorità nazionale competente, una complessità istruttoria tale da giustificare la previsione di un corrispettivo ulteriore da porre a carico dei soggetti interessati;

il sistema tariffario previsto dall'articolo 26 dal provvedimento in esame garantirà la copertura integrale dei costi, senza che si verifichino disallineamenti temporali fra l'emergere degli oneri e la disponibilità delle risorse da utilizzare a copertura, in quanto in sede di determinazione delle tariffe, verrà previsto il pagamento anticipato delle stesse;

dal provvedimento in esame non derivano ulteriori compiti di natura onerosa a carico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta formulata dal presidente.

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente, in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente la sperimentazione volta a realizzare il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla redazione in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa.

Atto n. 290.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 novembre.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL), *relatore*, ritiene che, in considerazione della complessità dei temi affrontati dallo schema di decreto, sarebbe opportuno svolgere un ulteriore approfondimento sui suoi contenuti. Nell'osservare che il termine per l'espressione del parere è scaduto nella giornata di ieri e che, in ogni caso, l'attività propedeutica all'avvio della sperimentazione, prevista dall'articolo 1, secondo comma, dello schema di decreto in esame dovrebbe essere già stata avviata, chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia possibile soprassedere alla adozione in via definitiva del decreto fino

all'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene che sia possibile rinviare il seguito dell'esame dello schema.

Maino MARCHI (PD) sottolinea l'opportunità che lo schema sia esaminato congiuntamente alla proposta di legge che il presidente intende presentare al fine di dare attuazione nel nostro ordinamento alla nuova disciplina del semestre europeo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 406 del 25 novembre 2010:

a pagina 12, trentottesima riga, la parola: « Senza » è sostituita dalle seguenti « Caggiano »;

a pagina 34, ventinovesima riga, la parola: « materna » è sostituita dalla seguente: « primaria » e dopo la parola « Cefalonia » inserire le seguenti: Frazione di Marzeno »;

a pagina 37, diciottesima riga, la parola « CN » è sostituita dalla seguente: « CL »;

a pagina 43, ventesima riga, le parole: « Via Cesare battisti 14 » sono sostituite dalle seguenti « Via Colombo, 1 »;

a pagina 45, ventiseiesima riga, le parole « G. Corletto » sono sostituite dalle seguenti: « S. Giorgio »;

a pagina 46, quindicesima riga, le parole « S. Giorgio » sono sostituite dalle seguenti: « G. Corletto ».

ALLEGATO

Decreto-legge 187/10: Misure urgenti in materia di sicurezza.
C. 3857-A Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



Direzione Centrale Accertamento

Settore Governo dell'accertamento
Ufficio Direttive

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
24 NOV. 2010
Prot. n. <u>1F-11213</u>

Prot. 2010/1663 r1

Roma, 24 NOV. 2010

Ministero dell'Economia e delle
Finanze
Ufficio del Coordinamento
Legislativo - Finanze

(rif. nota Ufficio del Coordinamento
Legislativo - Finanze Prot. n. 1F-
11142/UCL del 23 novembre 2010)

e p.c. Direzione Centrale Normativa

(rif. nota Direzione Centrale Normativa
Prot. n. 158935 del 9 novembre 2010)

OGGETTO: A.C. 3857 - Disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.

Con la nota in riferimento codesto Ufficio ha trasmesso uno stralcio del documento con il quale il Servizio di bilancio della Camera dei deputati chiede al Governo di confermare che la disposizione contenuta al comma 1, lett. b) dell'articolo 3 del decreto-legge in oggetto non incida sugli effetti di risparmio previsti dal comma 2 dell'art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Al fine di fornire utili elementi di risposta in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, si formulano le seguenti osservazioni, fermo restando quanto già espresso in merito alla sopra citata disposizione normativa dalla Direzione Centrale Normativa di quest'Agenzia, con nota prot. 158935 del 9 novembre u.s., in riscontro alla richiesta di valutazioni di competenza dell'Ufficio legislativo - finanze pervenuta con nota prot. n. 3-11549/U.C.L..

Com'è noto, la disposizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 187, prevede l'inserimento all'art. 2-sexies, comma 15, della legge 31 maggio 1965, n. 575, di una norma che esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella fattispecie prevista dal primo periodo del medesimo comma 15, ai sensi del quale "Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrate, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 del codice civile".

Pur ritenendo che la valutazione circa la possibile incidenza che la sopra illustrata disapplicazione dell'articolo 31 possa avere in relazione ai risparmi sui saldi di finanza pubblica debba coinvolgere competenze ulteriori rispetto a quelle della scrivente Direzione Centrale, appare opportuno evidenziare che la disapplicazione delle disposizioni previste dal citato art. 31, concernente la "Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi", possa essere condivisa sulla base delle considerazioni di carattere eminentemente politico che hanno ispirato la norma, ed in particolare la necessità di adottare interventi miranti a rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, a condizione, però, che venga precisato che l'inapplicabilità delle disposizioni previste dal più volte citato art. 31 valga con riferimento ai soli debiti erariali risultanti da ruoli che vengono estinti per confusione.

Pertanto, al fine di evitare, ad esempio, situazioni nelle quali, per effetto di confische di beni di modico valore, possano essere esclusi dai limiti alle compensazioni posti dall'art. 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, crediti d'imposta per ingenti importi, si propone che l'integrazione all'art. 2-sexies, comma 15, della legge 31 maggio 1965, n. 575, previsto dal decreto-legge, abbia il seguente tenore letterale: "Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".


A parere della scrivente, tale modifica normativa si rende opportuna al fine di scongiurare possibili dubbi interpretativi riguardo all'ambito di applicazione della norma in questione, in tal modo non pregiudicando gli effetti di risparmio previsti dall'applicazione dell'articolo 31 del decreto-legge n. 78, e quantificati al comma 2 del medesimo articolo nella misura di "700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013".

Tanto si rappresenta per i seguiti di competenza.

IL DIRETTORE CENTRALE

Luigi Magistro

Ornato



Direzione Centrale Normativa
Settore Imposte Indirette
Ufficio Adempimenti e sanzioni

Roma - 9 NOV. 2010

3-11605
OSM/KO

All' Ministero dell'Economia e
Finanze
- Ufficio del Coordinamento
Legislativo
(rif. prot. n. 3-11549/U.C.L.
dell'8 novembre 2010)

ROMA

e, p.c. Alla Direzione centrale accertamento
SEDE

Prot. 2010/158935

Oggetto: Schema di decreto-legge recante "Misure urgenti in materia di sicurezza"

Con nota in riferimento, l'Ufficio del coordinamento legislativo ha chiesto il parere della scrivente in merito allo schema di decreto-legge "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riguardo alla disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).

Tale disposizione si propone di modificare l'art. 2 *sexies*, comma 15, della legge 31 maggio 1965, n. 575, che prevede l'estinzione per confusione dei crediti erariali nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende e società sequestrati, stabilendo che per tali fattispecie " Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

L'art. 31, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 pone un limite alla compensazione c.d. orizzontale dei crediti relativi alle imposte erariali, prevista

dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, precludendo al contribuente la possibilità esercitarla in presenza di debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo, se di importo superiore a 1.500 euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Il comma 1-bis dell'art. 31 del D.L. n. 78 del 2010, invece, introducendo nel DPR 29 settembre 1973, n. 602, l'art. 28 *quater*, prevede una nuova forma di compensazione volontaria delle somme iscritte a ruolo con crediti vantati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, derivanti da somministrazioni, forniture e appalti, che siano certi, liquidi ed esigibili.

In proposito si osserva che l'estinzione per confusione dell'obbligazione relativa alle imposte erariali, prevista dall'art. 2 *sexies* della legge n. 575 del 1965, già rende nella sostanza inapplicabile il limite alla compensazione dell'art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Diversamente, il comma 1-bis dell'art. 31, fa riferimento genericamente alle "somme" iscritte a ruolo, e non esclude, quindi, dall'ambito di applicazione della norma tutte le altre entrate, di natura non erariale, come ad esempio, i contributi previdenziali e le sanzioni amministrative riscuotibili tramite ruolo, che nella fattispecie prevista dall'art. 2 *sexies* della legge n. 575 del 1965, non si estinguono per confusione.

Si è dell'avviso, quindi, che la disapplicazione del richiamato art. 31, comma 1-bis, produrrebbe una disparità di trattamento, impedendo, nell'ipotesi di confisca di beni, aziende o società sequestrate, di poter compensare, nel caso in cui ricorrono i presupposti fissati dalla citata norma, tali debiti con i crediti vantati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

4

IL DIRETTORE CENTRALE

Arturo Betonio

IL CAPO SETTORE
Giovanni Spallitta

G. Spallitta

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	54
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Atto n. 287 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	56
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	68

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi. COM(2010)561 definitivo (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.35.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Testo unificato C. 2754 ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli*

aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, già nella precedente seduta del 24 novembre scorso il relatore, Soglia, aveva formulato una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni.

Massimo MARCHIGNOLI (PD), pur giudicando utile, a maggior ragione in una fase di gravissima difficoltà per il sistema imprenditoriale del Paese, che il Parla-

mento si adoperi per riconoscere alle imprese una sorta di diritto di cittadinanza, basato sulle libertà e sui diritti espressamente elencati nell'articolo 2 del testo unificato in esame, ritiene che debbano essere ribadite le critiche più volte espresse dalla propria parte politica in merito alla mancata attuazione di un'organica politica industriale da parte del Governo, il quale si è dimostrato sostanzialmente incapace di cogliere e, quindi, di sviluppare nella maniera più appropriata, le interazioni esistenti tra i provvedimenti relativi ai settori del credito e della ricerca, nonché in materia di Patto di stabilità interno, e la realtà, presente e futura, delle piccole imprese.

Osserva, quindi, come al lavoro svolto presso la Commissione di merito, dove il testo è stato migliorato grazie al prezioso contributo fornito dal proprio gruppo, debba accompagnarsi un supplemento di riflessione sul tema fondamentale della tutela del sistema delle piccole imprese, dal momento che, proprio da tale punto di vista, le disposizioni recate dal provvedimento in esame si rivelano in parte confuse e in parte insufficienti.

Nel confermare l'intendimento del gruppo del Partito Democratico di mantenere un atteggiamento di dialogo e di confronto costruttivo con la maggioranza e con l'Esecutivo, preannuncia, pertanto, il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Alessandro PAGANO (PdL), esprimendo un giudizio assolutamente positivo su un provvedimento del quale si avvertiva l'esigenza, attesa la mancanza nell'ordinamento di una cornice di principi idonea ad indirizzare l'attività legislativa a favore delle micro, piccole e medie imprese, ritiene che la specifica competenza della Commissione Finanze debba indurre a segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo unificato apposite disposizioni volte ad introdurre un meccanismo di salvaguardia analogo a quello già previsto per le grandi imprese in crisi.

Osserva, infatti, come le piccole e le piccolissime realtà imprenditoriali siano più esposte al rischio di crisi, a carattere non strutturale, bensì congiunturale, soprattutto a causa di un'inadeguata organizzazione aziendale, all'interno della quale l'imprenditore è costretto non soltanto ad effettuare le scelte quotidiane riguardanti l'attività dell'impresa e l'impiego dei fattori produttivi, ma anche ad occuparsi in prima persona della gestione finanziaria.

Ritiene, quindi, che tali crisi congiunturali potrebbero essere superate in maniera più agevole, com'è dimostrato dall'esperienza di altri Paesi, qualora fosse offerta ai predetti imprenditori la possibilità di ricorrere all'ausilio di soggetti terzi, di conclamata competenza, i quali potrebbero indicare loro le procedure e gli strumenti per trarsi fuori dalle situazioni di transitoria difficoltà, con indubbi vantaggi per le imprese e per i contesti territoriali nei quali esse operano.

Gianfranco CONTE, *presidente*, pur comprendendo l'esigenza rappresentata dal deputato Pagano, rileva come la lettera b) delle osservazioni contenute nella proposta di parere affronti già la questione del rapporto tra il sistema bancario e le micro e piccole imprese, in particolare segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di prevedere, per esse, uno speciale statuto di garanzie nei confronti della controparte bancaria, alla stregua delle disposizioni appositamente dedicate dal TUB al credito ai consumatori.

Ritiene preferibile, invece, evitare l'inserimento nel provvedimento in esame di disposizioni relative a materie che debbono più opportunamente approfondite in altra sede.

Massimo MARCHIGNOLI (PD) concorda con le considerazioni del Presidente Conte.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Atto n. 287.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 novembre scorso.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), la quale, oltre ad esprimere rilievi di ordine formale, segnala alcuni aspetti sostanziali della disciplina relativa ai contratti di credito ai consumatori in merito ai quali è opportuna l'adozione di ulteriori provvedimenti da parte del Governo.

Preliminarmente, la proposta di parere evidenzia come lo schema di decreto legislativo in esame contenga un'ampia serie di modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/48/CE, riguardanti per lo più correzioni di natura eminentemente formale, nonché modifiche ed ampliamenti delle disposizioni di carattere transitorio previste per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo regime.

La proposta sottolinea, quindi, come il Governo non abbia ancora dato attuazione agli ulteriori principi e criteri direttivi, inseriti nell'originaria norma di delega di cui all'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2010 (legge co-

munitaria 2009), in particolare per quanto riguarda la promozione dell'educazione finanziaria e l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione amministrativa delle frodi nel settore del credito al consumo.

In tale contesto, si osserva come, nonostante le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 141 del 2010, la catena distributiva del settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione sia ancora caratterizzata da alcune anomalie e distorsioni che costituiscono, da un lato, causa di incremento dell'onerosità dei finanziamenti e, dall'altro, motivo di scarsa trasparenza nei rapporti con i clienti.

In particolare, tali distorsioni siano principalmente causate dal ruolo atipico svolto da alcuni intermediari finanziari ex articolo 106 TUB, caratterizzati nella maggior parte dei casi da un'insufficiente dotazione patrimoniale, i quali, limitandosi ad operare quali gestori di reti distributive formate da agenti e mediatori, ed agendo dunque, sostanzialmente, quali « grossisti del credito », da un lato, allungano la catena distributiva, incrementando il livello delle commissioni e, conseguentemente, il costo del finanziamento per il cliente e, dall'altro, introducono forme di concentrazione dannose per la concorrenza.

A tale proposito, ritiene che l'assetto caratterizzante il settore della cessione del quinto, come sommariamente descritto, debba essere oggetto di attenta valutazione da parte dell'Esecutivo. Esso determina, infatti, una situazione di scarsa trasparenza nei rapporti con la clientela, in quanto i rapporti di mandato intercorrenti tra i predetti soggetti e gli agenti ed i mediatori non sono generalmente evidenziati in modo trasparente, non consentendo ai soggetti eroganti o garanti di controllare in modo completo il rischio che grava sul processo di collocamento dei finanziamenti.

Passando all'illustrazione di alcune delle osservazioni più significative contenute nella proposta di parere, si rileva l'opportunità, con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto, che il Governo

modifichi il comma 2, lettera *b*), dell'articolo 125-ter del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), al fine di prevedere che, in caso di recesso dal contratto di credito, il consumatore rimborsi al finanziatore non solo le somme non ripetibili da questo corrisposte alla Pubblica amministrazione, ma anche le somme non ripetibili corrisposte a soggetti privati, così da tenere conto dell'evoluzione dell'istituto della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, la quale si applica ormai anche ai dipendenti privati.

Inoltre, con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto, la proposta di parere invita il Governo a valutare l'opportunità di apportare ulteriori correzioni all'articolo 128-*quater* del TUB, recante disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria, in particolare al fine di uniformare la formulazione del comma 3 del medesimo articolo 128-*quater* — il quale consente agli agenti di svolgere attività di « promozione e collocamento » di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Banco Posta su mandato diretto di Poste Italiane — con la formulazione del comma 1 dello stesso articolo, il quale definisce l'agente in attività finanziaria come il soggetto che « promuove e conclude » contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento, al fine di evitare che l'utilizzo delle diverse nozioni di « collocamento » e « conclusione » di tali contratti possa determinare confusioni in sede applicativa.

Per quanto riguarda l'articolo 13, comma 1, dello schema di decreto, il quale introduce nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010 un nuovo comma 01, relativo al termine entro il quale le autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative delle nuove norme del TUB in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi recate dal medesimo decreto legislativo n. 141, la proposta di parere sottolinea l'esigenza che il Governo valuti di anticipare tale termine dal 31 dicembre al 30 giugno 2011, al fine di assicurare una più

sollecita definizione del nuovo quadro normativo, nonché di impedire che un lasso di tempo eccessivamente lungo possa essere sfruttato da taluni per perseguire intenti non nobili o poco trasparenti.

Da ultimo, la proposta di parere segnala, con riferimento all'articolo 107, comma 1, lettera *a*), del TUB, come risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 141 del 2010, l'opportunità di prevedere che l'autorizzazione della Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di intermediario finanziario sia rilasciata non solo alle società di capitali, ma anche alle società cooperative.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di giovedì prossimo, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.55.

Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi.
COM(2010)561 definitivo.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, rileva come la Commissione avvii l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, il Libro verde « La politica in materia di

revisione contabile: gli insegnamenti della crisi » (COM(2010)561).

Il Libro verde è stato presentato lo scorso 13 ottobre dalla Commissione europea per avviare una consultazione pubblica delle parti in causa (investitori, prestatori, autorità nazionali, revisori contabili, autorità fiscali, agenzie di *rating* del credito, analisti finanziari, autorità di regolamentazione, controparti commerciali e piccole e medie imprese), sull'opportunità di un intervento legislativo europeo nel settore.

I risultati della consultazione – che si concluderà l'8 dicembre 2010 – saranno discussi in occasione di una conferenza ad alto livello che dovrebbe svolgersi il 10 febbraio 2011, in vista della possibile presentazione, nel 2011, di proposte della Commissione in materia.

In tale contesto, l'esame del documento da parte della Commissione Finanze presenta, pertanto, una significativa importanza, in quanto può consentire alla Camera di esprimersi su una materia delicata e cruciale per il funzionamento dei mercati finanziari in una fase precoce del processo decisionale europeo, prima ancora che siano state predisposte proposte legislative.

L'esperienza dimostra, infatti, come l'intervento parlamentare nella formazione delle decisioni europee sia efficace solo se incide, a monte, sulle scelte politiche di fondo che sono poi trasfuse nelle proposte della Commissione: è, infatti, difficile condizionare il negoziato in seno al Consiglio e al Parlamento europeo una volta che le proposte siano state presentate e si siano consolidati posizioni nazionali e schieramenti.

Passando ad esaminare il contenuto del Libro verde, esso parte da una constatazione condivisibile: le misure adottate, a fronte della crisi, sia a livello UE sia a livello globale per stabilizzare il sistema finanziario, sono state incentrate prevalentemente sul ruolo di banche, fondi speculativi, agenzie di *rating* del credito, autorità di vigilanza o banche centrali, mentre non è stata prestata la dovuta attenzione alla revisione contabile.

Ciò è singolare, in quanto le società di revisione – il cui ruolo è decisivo ai fini della stabilità finanziaria e della tutela degli investitori – non sembrano immuni da responsabilità nell'ambito della crisi finanziaria: la stessa Commissione europea riconosce che, relativamente agli anni 2007-2009, per molte banche sono state redatte relazioni contabili favorevoli malgrado le stesse avessero registrato perdite ingenti.

È, dunque, in linea di principio necessario operare un riesame approfondito della normativa vigente a livello europeo e globale, anche in cooperazione con i *partner* internazionali in seno al Consiglio per la stabilità finanziaria (*Financial Stability Board*) e al G20.

Il primo punto della normativa vigente da riesaminare concerne il fatto che la revisione attualmente privilegia la forma sulla sostanza, essendo volta a fornire una « sicurezza ragionevole » che il bilancio sia redatto conformemente allo schema di regole dell'informativa finanziaria applicato e che non presenti errori significativi, dovuti a frodi, comportamenti o eventi non intenzionali.

La crisi bancaria ha invece dimostrato che la revisione, per essere efficace, dovrebbe privilegiare la sostanza sulla forma.

A questo scopo, nel Libro verde, la Commissione suggerisce una serie di opzioni:

modificare le relazioni di revisione e fornire informazioni supplementari sul metodo di revisione che spieghino in che misura il bilancio della società sottoposta a revisione è stato oggetto di verifiche nella sostanza. Le relazioni dovrebbero altresì contenere informazioni relative a rischi potenziali, evoluzioni settoriali, rischio di materie prime e di tassi di cambio, che potrebbero rappresentare un valore aggiunto per le parti in causa;

prevedere l'obbligo, per i revisori, di fornire alle parti in causa un grado molto elevato di sicurezza sulle componenti del bilancio e sulla loro valutazione, facendo in modo che la sostanza prevalga sulla forma e prestando minore attenzione al

rispetto della conformità e al funzionamento dei sistemi, che dovrebbero restare principalmente di competenza del cliente e svolti da revisori interni;

stabilire che i revisori chiedano conto ai dirigenti delle società sottoposte a revisione contabile – sui quali ricade principalmente la responsabilità di fornire informazioni finanziarie solide – del loro operato, ponendosi dal punto di vista dell'utilizzatore, ed esercitino lo « scetticismo professionale » nei confronti dell'entità sottoposta a revisione e del suo bilancio, formulando opportune osservazioni nella relazione di revisione;

considerato che il parere del revisore è spesso insufficiente e arriva troppo tardi, migliorare la comunicazione esterna e valutare in che modo e con quale frequenza le informazioni di interesse pubblico a disposizione del revisore debbano essere comunicate alle parti in causa;

prevedere un dialogo regolare tra il comitato per il controllo interno e la revisione contabile della società, il revisore esterno e quello interno allo scopo di assicurare un controllo efficiente sull'osservanza delle norme, il monitoraggio dei rischi e la verifica approfondita delle attività, delle passività, dei ricavi e dei costi;

valutare l'opportunità che il revisore contabile prenda in considerazione oltre alle informazioni storiche, anche quelle riguardanti le evoluzioni future e, dato l'accesso privilegiato ad informazioni essenziali, delinea le prospettive economiche e finanziarie dell'impresa.

Un secondo punto concerne il recepimento nell'ordinamento europeo dei principi di revisione internazionali – *International Standards on Auditing*, rivisti nel 2009 (e noti pertanto come « ISA chiariti » e degli ISQC (principi internazionali sul controllo della qualità – *International Standards on Quality Control*).

Gli « ISA chiariti » sono stati già adottati, o sono sul procinto di esserlo, dalla maggioranza degli Stati membri dell'UE e

da molti paesi terzi, ma non da alcuni dei principali partner dell'UE, come gli USA.

Se adottati da tutti i maggiori sistemi economici e finanziari, gli ISA contribuirebbero ad armonizzare le revisioni e a migliorarne la qualità, rafforzando di conseguenza la qualità e la credibilità dei bilanci, con evidenti benefici per il buon funzionamento dei mercati nel loro complesso.

Un terzo punto concerne il rafforzamento dell'indipendenza dei revisori e la questione dei conflitti di interesse, dovuti ad esempio alla designazione ed alla retribuzione dei revisori da parte della società sottoposta a revisione, ai deboli livelli di rotazione delle imprese di revisione o alla prestazione da parte delle imprese di revisione di servizi diversi dalla revisione stessa.

A questo riguardo, il Libro verde suggerisce di:

far dipendere designazione, remunerazione e durata dell'incarico del revisore da un terzo, possibilmente un'autorità di regolamentazione, in quanto il fatto che i revisori sono responsabili dinanzi agli azionisti della società sottoposta a revisione e che sono pagati da questa stessa società crea distorsioni nel sistema;

riesaminare le disposizioni sull'assetto proprietario e il modello di *partnership* contenute nella direttiva vigente in materia 2006/43/CE, in base alle quali i revisori detengono la maggioranza dei diritti di voto di un'impresa di revisione contabile e il controllo del consiglio di amministrazione: a tale riguardo la Commissione suggerisce in particolare di prendere in considerazione strutture organizzative alternative che consentano alle imprese di revisione contabile di raccogliere capitali da altre fonti, accedendo a maggiori capitali e aumentando le loro capacità;

rafforzare il ruolo dei revisori di grandi gruppi operanti in molti Paesi, al fine di consentirne l'accesso alle relazioni di revisione e agli altri documenti redatti dai revisori che effettuano la revisione

delle sottoentità del gruppo e di partecipare all'intera procedura di revisione contabile.

Un quarto profilo oggetto del Libro verde è la vigilanza sulle imprese di revisione.

La Commissione sottolinea la necessità di una collaborazione più stretta tra i sistemi nazionali di vigilanza, nonché di organizzare le autorità pubbliche incaricate della vigilanza delle imprese di revisione contabile in modo tale da evitare conflitti di interesse.

Tra le possibili opzioni a tal fine il Libro verde suggerisce di:

trasformare il gruppo europeo degli organismi di vigilanza dei revisori (EGAOB) in un « comitato Lamfalussy di livello 3 » – analogo a quelli già esistenti per i valori mobiliari, le assicurazioni e le banche (peraltro in via di trasformazione in Autorità di vigilanza europee) – al fine di rafforzare la cooperazione a livello europeo e assicurare un approccio comune per le ispezioni delle imprese di revisione contabile;

istituire una nuova autorità di vigilanza europea o integrare le materie relative alla revisione nelle competenze di una delle tre Autorità di vigilanza finanziaria in corso di istituzione;

svolgere a livello europeo la vigilanza delle reti internazionali di revisione contabile, analogamente a quanto previsto nella proposta di modifica del regolamento sulle agenzie di *rating* del credito;

rafforzare il dialogo tra le autorità di regolamentazione e i revisori, rendendo obbligatoria la comunicazione tra questi soggetti per tutte le grandi società o le società quotate.

Un quinto aspetto critico concerne la struttura del mercato della revisione delle società quotate, caratterizzato da un elevato livello di concentrazione, essendo dominato da quattro grandi imprese, le cosiddette Big Four: *Deloitte & Touche*, *Ernst & Young*, *PricewaterhouseCoopers* e *KPMG*.

A tale proposito la Commissione europea osserva giustamente come tale situazione non offra sufficiente possibilità di scelta ai clienti e potrebbe anche comportare un accumulo di rischi sistemici e limitare la disponibilità di informazioni finanziarie sulle grandi società sottoposte a revisione.

Al fine di correggere questo squilibrio, favorire l'emergere di altri operatori e promuovere, soprattutto, la crescita delle piccole e medie imprese di revisione contabile, la Commissione suggerisce inoltre di vagliare le seguenti ipotesi:

creare un certificato europeo di qualità per le imprese di revisione contabile volto a riconoscere ufficialmente la loro idoneità a realizzare la revisione contabile delle grandi società quotate;

creare consorzi di imprese di revisione contabile, che comprendano almeno un'impresa più piccola non avente importanza sistemica, nonché introdurre la revisione congiunta effettuata da più imprese, in modo che in caso di scomparsa di uno dei membri del consorzio, l'impresa « sopravvissuta » assicuri la continuità dell'attività di revisione;

elaborare piani di emergenza con gli Stati membri, le imprese di revisione contabile e le altre parti in causa, tra cui le istituzioni internazionali, al fine di consentire una risoluzione rapida in caso di scomparsa di un'impresa di revisione contabile di importanza sistemica;

introdurre la rotazione obbligatoria dei revisori e dei loro *partner* non solo al fine di aumentarne l'indipendenza, ma anche di infondere più dinamismo al mercato della revisione. A questo dovrebbe aggiungersi l'obbligo di indire una gara d'appalto, garantendo la piena trasparenza per quanto riguarda i criteri di designazione del revisore.

Il Libro verde osserva inoltre come, malgrado una serie di risultati positivi, permangono numerosi ostacoli all'integrazione del mercato europeo della revisione contabile e alla mobilità transfrontaliera

dei professionisti del settore, dovuti soprattutto all'esistenza di diversi livelli di regolamentazione (nazionale, europeo ed internazionale) che hanno accresciuto la complessità, ostacolando le attività transfrontaliere delle imprese di revisione contabile e impedendo alle imprese di minori dimensioni l'accesso al mercato delle revisioni delle grandi società. A ciò si aggiunge la mancanza di coordinamento a livello europeo e internazionale in materia di vigilanza e controllo della qualità.

Ad avviso della Commissione europea, un mercato unico europeo dei servizi di revisione potrebbe basarsi su un'armonizzazione massima ed un « passaporto europeo » per i revisori, al fine di disporre di un sistema di registrazione europeo, basato su requisiti comuni in materia di qualificazione professionale, governo societario, assetto proprietario e indipendenza applicabili in tutta l'UE. Tale registrazione potrebbe essere sottoposta alla vigilanza di un'unica autorità di regolamentazione, analogamente a quanto proposto recentemente per le agenzie di rating del credito.

Questo sistema potrebbe anche incoraggiare la concorrenza sul mercato della revisione delle grandi società, in quanto semplificherebbe lo sviluppo di reti europee di revisione contabile e ridurrebbe i costi dei servizi di revisione a livello europeo.

Un sesto punto oggetto del Libro verde, che riveste grandissima importanza per l'Italia, concerne la semplificazione della revisione per PMI e professionisti di piccole e medie dimensioni.

La Commissione riconosce che se, per un verso, la revisione contabile assicura alle PMI una maggiore attendibilità dell'informazione finanziaria, per altro verso essa genera oneri amministrativi.

Pertanto, Il Libro verde sottolinea l'opportunità di non prevedere la revisione legale delle PMI o quanto meno di introdurre un nuovo tipo di revisione legale adeguato alle loro esigenze, ad esempio sotto forma di « revisione ridotta » o « riesame legale ». Per quanto riguarda i piccoli e medi professionisti (PMP), la « revisione ridotta » o il

« riesame legale » potrebbero essere accompagnati da norme proporzionate sul controllo di qualità e da una vigilanza adeguata da parte delle autorità di regolamentazione in materia di revisione.

Inoltre, in caso di divieto della prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, si potrebbe prevedere che il revisore di una PMI, subordinatamente all'esistenza di adeguate salvaguardie, continui a fornirle altri tipi di servizi quali l'assistenza in materia di prestiti, dichiarazione fiscale, buste paga o contabilità.

L'ultimo punto attiene infine alla cooperazione internazionale: attualmente, sulla base di accordi bilaterali stipulati ai sensi della direttiva 2006/43/CE è possibile procedere allo scambio di documenti di revisione tra gli organismi europei di vigilanza e i loro omologhi nei paesi terzi solo con Australia, Canada, Giappone, Svizzera e Stati Uniti. La Commissione intende discutere con i partner internazionali le altre misure da adottare in materia a livello mondiale e valutare l'ipotesi di basarsi sull'affidamento reciproco tra gli Stati membri e i paesi terzi che dispongono di misure equivalenti rispetto ad una serie di questioni quali l'ispezione dei gruppi e delle reti internazionali di revisione contabile al fine di garantire una vigilanza più efficace delle stesse e di evitare duplicazioni.

Il Libro verde, che si inserisce nel quadro delle iniziative volte a rafforzare la stabilità finanziaria nell'attuale contesto di crisi, sottolinea l'importanza di un approccio differenziato, calibrato e proporzionato in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche delle società sottoposte a revisione contabile, considerato che ciò che può essere necessario nel caso di grandi istituti di importanza sistemica può non essere adeguato per altre società quotate, per le PMI o per i piccoli e medi professionisti (PMP).

In merito a tutti questi profili e alle diverse opzioni prospettate, il Libro verde pone specifici quesiti agli interessati, sulla base di un apposito questionario.

Tutte le questioni prospettate dal Libro verde presentano un evidente rilevanza

anche per l'ordinamento e il sistema economico e finanziario italiano e richiedono pertanto un adeguato approfondimento, anche in considerazione della particolare complessità tecnica di numerosi profili.

A questo scopo, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, ascoltando ad esempio i rappresentanti del Governo, della CONSOB, dell'Organismo italiano di contabilità, di ASSIREVI e di ASSONIME.

Ritiene quindi che la Commissione debba formulare precisi indirizzi al Governo, alla Commissione europea e alle altre Istituzioni europee prima della conferenza europea su questi temi che si svolgerà il 10 febbraio 2011.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 30 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

ALLEGATO 1

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.
Testo unificato C. 2754 ed abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 2754 ed abbinate, recante « Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente;

condiviso l'obiettivo generale del provvedimento di introdurre ulteriori strumenti di sostegno pubblico in favore delle piccole e medie imprese, che costituiscono l'ossatura fondamentale del sistema economico nazionale;

rilevato come alcune delle disposizioni recate dal testo unificato, in particolare per quanto riguarda i profili tributari, abbiano natura prevalentemente programmatica;

evidenziato come alcune delle previsioni recate dal testo determinino effetti di minor gettito potenzialmente rilevanti, per i quali non si individua alcuna forma diretta di copertura finanziaria;

sottolineata l'esigenza di assicurare il coordinamento delle disposizioni contenute nel provvedimento con l'ordinamento tributario vigente, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni che potrebbero determinare problemi applicativi e pregiudicare gli obiettivi di semplificazione sottesi allo stesso intervento legislativo;

rilevato come il tema della revisione della fiscalità delle imprese deve essere

affrontato nel quadro generale della riforma complessiva del sistema fiscale già avviata dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, i quali prevedono che i creditori di somme dovute e non liquidate dalla pubblica amministrazione per somministrazioni, forniture e appalti, per le quali siano decorsi i termini per la liquidazione stabiliti dal contratto, possono compensare anche parzialmente tali importi con i debiti che siano maturati nei confronti del medesimo soggetto, provveda la Commissione di merito a sopprimere tali previsioni, le quali comportano una perdita di gettito di rilevante entità, e non sono coordinate con il comma 2 dell'articolo 14, il quale conferisce una delega al Governo finalizzata ad introdurre analogo tipo di compensazione;

2) con riferimento al comma 12 dell'articolo 12, il quale definisce come « tecnologiche » quelle imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dell'imponibile, provveda la Commissione di merito a sopprimere tale previsione, in quanto essa non specifica a quale imposta si riferisca detto imponibile;

3) con riferimento alle lettere *f*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 13, le quali prevedono che lo Stato ponga in essere

politiche di integrale detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, nonché di graduale riduzione del cuneo fiscale, provveda la Commissione di merito a sopprimere tali previsioni, le quali, oltre a rivestire carattere meramente programmatico ed a sovrapporsi con le previsioni in materia recate dall'articolo 53 del decreto-legge n. 78 del 2010, recentemente prorogate dal disegno di legge di stabilità, configurano agevolazioni fiscali per le quali occorre rispettare la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e che comporterebbero una perdita di gettito quantificabile, in termini di competenza, in alcune centinaia di milioni di euro, senza indicare direttamente alcuna forma di copertura;

4) con riferimento all'articolo 14, comma 1, il quale conferisce una delega al Governo per la riforma dell'imposizione tributaria relativa alle imprese, provveda la Commissione di merito a sopprimere la previsione, sia in quanto essa rischia di sovrapporsi con la complessiva riforma del sistema fiscale già avviata dal Governo, sia in quanto l'attuazione della stessa delega comporterebbe minori entrate quantificabili in alcuni miliardi di euro;

5) sempre con riferimento al comma 1 dell'articolo 14, provveda comunque la Commissione di merito:

a definire meglio gli strumenti tributari utilizzabili per realizzare le finalità agevolative di cui alla lettera *a*), numero 1), nonché la tipologia di imposta oggetto della stessa agevolazione;

a specificare meglio le forme di investimento oggetto di agevolazione indicate dalla lettera *a*), numero 1.1);

a chiarire che lo scomputo dell'incremento dell'indebitamento dal valore degli investimenti e delle spese esclusi dall'imposizione, ai sensi della lettera *a*), numero 1.7), riguarda gli incrementi di indebitamento riferibili ai predetti investimenti;

a chiarire se la deducibilità, fino a un massimo del 50 per cento, degli importi

investiti dalle persone fisiche, dalle società di persone e dalle persone giuridiche come capitale di rischio delle micro, piccole e medie imprese, prevista dalla lettera *a*), numero 2, si applichi anche all'IRAP;

a coordinare la lettera *a*), numero 3, con l'articolo 1, comma 40, della legge n. 244 del 2007, di cui riproduce testualmente il contenuto, il quale prevede un regime, non entrato in vigore in mancanza della disciplina attuativa, di tassazione separata, con aliquota del 27,5 per cento, sui redditi d'impresa percepiti da imprenditori individuali e sui redditi derivanti dalla partecipazione in società personali;

a coordinare il regime semplificato per l'esecuzione degli obblighi documentali e degli adempimenti formali, nonché per la determinazione degli imponibili, di cui alla lettera *b*), numero 1), con il regime di contabilità semplificata attualmente vigente;

a coordinare le forme di imposizione forfetaria, di cui alla lettera *b*), numero 2), con i regimi di imposizione forfetaria già attualmente vigenti;

a correggere, alla lettera *c*), il riferimento, previsto nell'ambito della progressiva esclusione delle imprese dall'IRAP, alla « soglia di tassazione », facendo invece riferimento all'ammontare della deduzione dall'imponibile IRAP previsto dall'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera *d-bis*), del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché a chiarire se il riferimento agli « eventuali ulteriori costi » che si propone di escludere dalla base imponibile IRAP intenda indicare l'esclusione di ogni costo, a qualunque titolo sostenuto dall'impresa;

6) con riferimento al comma 2 dell'articolo 14, che contiene una delega legislativa per disciplinare la facoltà, in favore delle imprese creditrici nei confronti di amministrazioni pubbliche, in relazione a contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi, di compensare i medesimi crediti con i debiti, gravanti a loro carico, relativi a obbligazioni tributarie e per oneri sociali, provveda la Com-

missione di merito a sopprimere la previsione, la quale comporta una perdita di gettito di rilevante entità, senza indicare direttamente alcuna forma di copertura finanziaria; provveda comunque la Commissione di merito a coordinare la medesima previsione con i commi 2 e 3 dell'articolo 8, che introducono norme aventi analoga finalità, nonché a riformulare la dizione « per oneri sociali », la quale non risulta del tutto perspicua nel contesto della disposizione, specificando che la compensazione può avvenire, oltre che con somme dovute a titolo di tributi, con contributi o somme comunque dovute a titolo di oneri sociali;

7) con riferimento ai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 14, provveda la Commissione di merito a correggere i riferimenti, ivi contenuti, alla legge n. 468 del 1978, integralmente abrogata dalla legge n. 196 del 2009, alla legge finanziaria, sostituita dalla legge di stabilità, e al Documento di programmazione economico-finanziaria, sostituito dalla Decisione di finanza pubblica;

8) con riferimento all'articolo 23, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dall'attuazione della legge saranno coperti con le risorse stanziare annualmente dalla legge finanziaria e determinate dai conseguenti provvedimenti attuativi, provveda la Commissione di merito a rivederne la formulazione, atteso che, a seguito della riforma della contabilità pubblica realizzata con la legge n. 196 del 2009, la legge finanziaria ha mutato la sua denominazione in legge di stabilità;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera b), la quale, tra i principi cui si ispira l'intervento legislativo, annovera in termini non del tutto chiari il principio della sussidiarietà orizzontale « anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, alla tassazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d'impresa

e alla certificazione », valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare la congruità della connessione tra il principio di sussidiarietà ed il trattamento tributario delle imprese;

b) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera h), la quale indica il diritto delle imprese all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, si segnala come appaia improprio definire giuridicamente come « diritto » l'accesso al credito, trattandosi di attività di natura privata lasciata all'autonomia privata, sia pure in un quadro di tutele pubblicistiche: valuti pertanto la Commissione l'opportunità di riformulare la disposizione, nel senso di prevedere il diritto delle imprese di godere di un quadro informativo completo e trasparente, nonché di condizioni di correttezza e non vessatorietà, relativamente al loro accesso al credito, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del testo unificato, nonché di prevedere, per le microimprese e le piccole imprese, uno speciale statuto di garanzie nei confronti della controparte bancaria, alla stregua delle disposizioni del titolo VI, capo II, del TUB appositamente dedicate al credito per i consumatori;

c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 4, che vincola lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici a valutare l'impatto delle iniziative legislative, regolamentari e amministrative, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro emanazione, attraverso una serie di attività di analisi, valutazione e verifica, attribuite principalmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Parlamento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la previsione, la quale appare superflua, in quanto l'Amministrazione finanziaria è già tenuta alla predisposizione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), e che comunque risulta passibile di determinare nuovi oneri non coperti, qualora l'esplicito riferimento alle norme di « na-

tura fiscale» fosse finalizzato a porre in capo alla medesima Amministrazione nuovi adempimenti amministrativi;

d) con riferimento al comma 4 dell'articolo 10, il quale prevede che i crediti dell'impresa artigiana, come definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, sono ammessi al privilegio generale sui beni mobili, di cui all'articolo 2751-bis, numero 5, del codice civile, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio la *ratio* della norma, atteso che il citato numero 5 dell'articolo 2751-bis del codice già riconosce esplicitamente tale privilegio ai crediti dell'impresa artigiana per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;

e) con riferimento al comma 7 dell'articolo 11, il quale dispone che ogni prefettura predisponga delle *white list* di imprese e fornitori «contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi», valuti la Commissione l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di prevedere l'inserimento nelle predette *white list* delle imprese e dei fornitori che hanno aderito ai citati obblighi, nonché di integrare la previsione, al fine di specificare, eventualmente attraverso rinvio ad un atto normativo secondario di attuazione, gli obblighi di trasparenza al cui rispetto è subordinato l'inserimento delle imprese nelle *white list*, evitando il rischio che ogni prefettura faccia riferimento ad obblighi differenziati;

f) con riferimento all'articolo 12, il quale reca una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti d'impresa, già contemplati dalla normativa vigente, che sembrano avere efficacia non limitata all'applicabilità delle norme recate dal testo unificato, ma all'intero ordinamento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tali previsioni, le quali rischiano di determinare duplicazioni e di generare conseguentemente problemi interpretativi in sede applicativa;

g) con riferimento in particolare al comma 9 dell'articolo 12, il quale qualifica

come nuove imprese quelle che hanno meno di 5 anni di vita e che sono indipendenti, ovvero non sono partecipate in maggioranza da altre imprese, ovvero non sono state create nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e «non costituiscono una creazione di ramo d'azienda», valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivederne la formulazione, in particolare chiarendo in termini più dettagliati il concetto di «indipendenza» della nuova impresa, eventualmente facendo riferimento alla nozione di società controllata di cui all'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, nonché specificando che non costituiscono nuove imprese quelle derivanti dalla cessione di uno o più rami d'azienda;

h) con riferimento ai commi 10 e 11 dell'articolo 12, i quali, rispettivamente, recano le definizioni di «imprese femminili» e di «imprese giovanili», valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivederne la formulazione, in quanto le definizioni da esse recate riguardano solo le imprese organizzate in forma societaria;

i) con riferimento al numero 1), lettera b), del comma 1 dell'articolo 13, ai sensi della quale lo Stato stesso favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, attribuendo a tal fine all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge n. 287 del 1990 nei confronti degli istituti di credito, al fine di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché le condizioni di ostacolo artificialmente imposte rispetto all'esame del merito di credito delle imprese, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale previsione, la quale non sembra avere carattere innovativo, in quanto la normativa in vigore già riconosce tali poteri alla predetta Autorità garante, anche con riferimento agli istituti di credito;

l) con riferimento al numero 2) della medesima lettera *b)* dell'articolo 13, la quale introduce l'obbligo, per gli istituti di credito, di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale previsione, in considerazione del fatto che è già in funzione, in forza del dettato dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1996, in materia di usura, un sistema di rilevazione dei tassi effettivi medi globali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, attribuito alla competenza regolamentare generale del Ministero dell'economia ed a quella, più specifica, della Banca d'Italia; valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il nuovo meccanismo di trasmissione proposto si sostituisca a tale meccanismo di rilevazione, ovvero lo integri;

m) con riferimento al comma 3 dell'articolo 14, recante un ulteriore principio direttivo relativo alla delega di cui al comma 2, al fine di integrare le disposizioni del decreto legislativo n. 241 del 1997 in materia di compensazione tra debiti tributari e contributivi e corrispondenti crediti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se il criterio di delega recato dal comma 3 non

sia in realtà già compreso in quello di cui al comma 2, di chiarire maggiormente quale siano i versamenti che possono essere oggetto di compensazione, nonché di precisare il riferimento al non meglio precisato « medesimo comma 1 » contenuto nella disposizione;

n) con riferimento all'articolo 15, comma 1, che impegna lo Stato a garantire norme e regimi fiscali di maggiore vantaggio per le imprese avviate da giovani di età inferiore a trentacinque anni, nei primi tre anni di attività, al fine di conservare e sviluppare l'imprenditorialità diffusa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrarne il contenuto, il quale risulta piuttosto generico, non definendosi in alcun modo in cosa consista il predetto regime tributario di vantaggio, nonché di individuare direttamente la necessaria copertura finanziaria;

o) con riferimento al comma 2 dell'articolo 15, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e le camere di commercio possono mettere a disposizione delle nuove imprese tecnologiche, che hanno in essere contratti stabili di collaborazione per ricerca e formazione con università e con enti di ricerca, aree e locali per i primi cinque anni di attività dell'azienda, i quali possono essere affidati senza oneri a « soggetti di servizio » senza scopo di lucro partecipati a maggioranza da associazioni di imprese, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio la nozione di « soggetti di servizio ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Atto n. 287.**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (Atto n. 287);

rilevato come lo schema di decreto legislativo contenga un'ampia serie di modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, di recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/48/CE, riguardanti per lo più correzioni di natura eminentemente formali, nonché modifiche ed ampliamenti delle disposizioni di carattere transitorio previste per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo regime introdotto dal decreto legislativo n. 141, al fine di evitare, soprattutto per quanto riguarda la disciplina degli intermediari creditizi, che possano verificarsi lacune del quadro normativo, sia sotto il profilo amministrativo sia sotto il profilo sanzionatorio;

evidenziato come il Governo, non abbia ancora dato attuazione agli ulteriori principi e criteri direttivi, inseriti nell'originaria norma di delega di cui all'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), in

particolare per quanto riguarda la promozione dell'educazione finanziaria e l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione amministrativa delle frodi nel settore del credito al consumo;

rilevato, in tale contesto, come, nonostante le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 141 del 2010, la catena distributiva del settore della cessione del quinto dello stipendio o della pensione sia ancora caratterizzata da alcune anomalie e distorsioni che costituiscono, da un lato, causa di incremento dell'onerosità dei finanziamenti e, dall'altro, motivo di scarsa trasparenza nei rapporti con i clienti;

evidenziato, in particolare, come tali distorsioni siano principalmente causate dal ruolo atipico svolto da alcuni intermediari finanziari ex articolo 106 TUB, i quali, invece di effettuare attività di erogazione diretta di finanziamenti o di intermediazione degli stessi con il rilascio di garanzie sull'incasso delle rate all'istituto di credito erogante, si limitano ad operare quali gestori di reti distributive formate da agenti e mediatori, ed agiscono dunque, sostanzialmente, quali « grossisti del credito », acquisendo, da un lato, convenzioni con diversi istituti finanziari eroganti o garanti e sottoscrivendo, dall'altro, contratti di agenzia per la distribuzione dei prodotti di finanziamento;

sottolineato come tali soggetti, i quali sono caratterizzati nella maggior parte dei casi da una insufficiente dotazione patrimoniale, si frappongano tra la rete distri-

butiva costituita dagli agenti in attività finanziaria e dai mediatori creditizi e gli istituti finanziari eroganti o garanti, ed allunghino la catena distributiva, incrementando il livello delle commissioni e, conseguentemente, il costo del finanziamento per il cliente, nonché introducendo forme di concentrazione dannose per la concorrenza;

rilevato come tale assetto del settore del quinto determini una situazione di scarsa trasparenza nei rapporti con la clientela, in quanto i rapporti di mandato intercorrenti tra i predetti soggetti e gli agenti ed i mediatori non sono generalmente palesati in modo trasparente, non consentendo ai soggetti eroganti o garanti di controllare in modo completo il rischio che grava sul processo di collocamento dei finanziamenti;

preso atto della valutazione favorevole espressa sul provvedimento dalla Commissione Bilancio, per quanto attiene agli aspetti di competenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 2, lettera *b)* dell'articolo 125-ter del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), al fine di prevedere che, in caso di recesso dal contratto di credito, il consumatore rimborsa al finanziatore non solo le somme non ripetibili da questo corrisposte alla Pubblica amministrazione, ma anche le somme non ripetibili corrisposte a soggetti privati, così da tenere conto dell'evoluzione dell'istituto della cessione del quinto dello stipendio o della pensione, la quale si applica ormai anche ai dipendenti privati;

b) con riferimento all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, il quale rinumeri i commi dell'articolo 117 del TUB, verifichi il Governo se tale rinume-

razione non rischi di comportare problemi di coordinamento tra le disposizioni contenute nel medesimo TUB;

c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5 dello schema di decreto, il quale integra l'articolo 133 del TUB, in materia di abuso di denominazione nel settore bancario e finanziario, al fine di consentire alla Banca d'Italia di autorizzare in via generale l'uso delle espressioni « moneta elettronica », « istituto di pagamento » e « finanziaria » anche da parte di soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e dagli intermediari finanziari, qualora tale possibilità sia giustificata dall'esistenza di controlli amministrativi o di « elementi di fatto », valuti il Governo l'opportunità di meglio identificare tali « elementi di fatto », nonché di individuare in qualche modo le tipologie dei soggetti ai quali può essere estesa la possibilità di utilizzare le predette locuzioni;

d) con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di apportare ulteriori correzioni all'articolo 128-*quater* del TUB, recante disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria, in particolare al fine di uniformare la formulazione del comma 3 del medesimo articolo 128-*quater*, il quale consente agli agenti di svolgere attività di « promozione e collocamento » di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Banco Posta su mandato diretto di Poste Italiane con la formulazione del comma 1 dello stesso articolo, il quale definisce l'agente in attività finanziaria come il soggetto che « promuove e conclude » contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazioni di servizi di pagamento, al fine di evitare che l'utilizzo delle diverse nozioni di « collocamento » e « conclusione » di tali contratti possa determinare confusioni in sede applicativa;

e) con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto, il quale apporta una correzione di natura formale al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo

n. 141 del 2010, relativamente ai requisiti patrimoniali richiesti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e nell'elenco dei mediatori creditizi, valuti il Governo l'opportunità di correggere anche la formulazione del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 141, sostituendo, al primo periodo, la parola « articolo » con quella « articoli »;

f) con riferimento all'articolo 13, comma 1, dello schema di decreto, il quale introduce nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010 un nuovo comma 01, relativo al termine entro il quale le autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizioni attuative delle nuove norme del TUB in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi recate dal medesimo decreto legislativo n. 141, valuti il Governo l'opportunità di anticipare tale termine dal 31 dicembre al 30 giugno 2011, al fine di assicurare una più sollecita definizione del nuovo quadro normativo;

g) con riferimento al comma 1 dell'articolo 15 dello schema di decreto, il quale sostituisce l'articolo 28 del decreto legislativo n. 141, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: « del titolo IV del presente decreto, » la se-

guente: « ovvero, », al fine di chiarire che la nuova disciplina degli agenti e mediatori entra a regime all'indomani dell'emanazione della disciplina secondaria, ovvero, se posteriore, dopo la costituzione dell'Organismo preposto alla tenuta dei relativi elenchi;

h) con riferimento all'articolo 16 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la numerazione dei commi dell'articolo, il quale contiene due commi indicati con il numero 3;

i) con riferimento alla rubrica dell'articolo 16 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di rivederne la formulazione, la quale qualifica impropriamente come *errata corrige* le modifiche dallo stesso apportate al decreto legislativo n. 141 del 2010;

l) con riferimento all'articolo 107, comma 1, lettera a), del TUB, come risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 141 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'autorizzazione della Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di intermediario finanziario sia rilasciata non solo alle società di capitali, ma anche alle società cooperative.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
C. 3687-A Governo, approvato dal Senato, e abbinate

71

COMITATO DEI NOVE

Martedì 30 novembre 2010.

**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
C. 3687-A Governo, approvato dal Senato, e abbinate.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.15 alle 9.45.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 novembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.20.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Bruno Franchi a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomina n. 80 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 73

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 284 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 75

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di nomina del professor Bruno Franchi a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Nomina n. 80.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Giorgio SIMEONI (PdL), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimersi, entro il 12 dicembre, sulla proposta di nomina del professor Bruno

Franchi a presidente dell'Agenzia Nazionale Sicurezza del Volo (ANSV).

Ricorda preliminarmente che l'Agenzia, istituita con il decreto legislativo n. 66 del 1999, in attuazione della direttiva comunitaria 94/56/CE, è un'istituzione pubblica, caratterizzata da ampia autonomia, posta in posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile. Fa presente che all'Agenzia sono attribuite funzioni concernenti: lo svolgimento di inchieste tecniche relative agli incidenti ed agli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile, con emanazione, se necessario, di opportune raccomandazioni di sicurezza; la predisposizione di studi e indagini al fine di favorire il miglioramento della sicurezza del volo. Non rientrano pertanto fra le attribuzioni dell'Agenzia compiti di regolazione, controllo e gestione del sistema aviazione civile. Ricorda che con il recente decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 189, è stato adottato il regolamento di riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, finalizzato ad una razionalizzazione degli organi ed a

un contenimento della spesa dell'ente. Rileva che è stato quindi ridotto da quattro a tre il numero dei componenti del collegio e che gli organi dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo risultano pertanto essere, dopo la modifica, il presidente, il collegio, composto di tre membri, e il collegio dei revisori dei conti, anch'esso composto di tre membri. Segnala che l'articolo 4 del regolamento ha introdotto la figura del direttore generale, nominato dal presidente, previa delibera del collegio, al quale sono state attribuite funzioni che precedentemente svolte dal segretario generale.

Ricorda che il presidente è nominato, per un periodo di cinque anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, che i membri del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, due del Ministro delle infrastrutture e trasporti, uno del Ministro dell'interno ed uno del Ministro della giustizia. Sottolinea che sia il presidente sia i membri del collegio sono nominati previo parere delle competenti commissioni parlamentari, rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta. Peraltro, in proposito segnala che l'articolo 6 del citato regolamento di riordino ha previsto che, in sede di prima attuazione, non si applichi il limite massimo dei due mandati del presidente e dei membri del collegio. In proposito, ricorda che la Commissione trasporti, in data 7 luglio 2010, nell'esprimere i propri rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – poi divenuto decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 189 – aveva richiesto la soppressione proprio della citata disposizione. Osserva che, come risulta infatti dalle premesse ai citati rilievi, non appariva opportuno «introdurre in via transitoria una disciplina speciale con la quale si esclude l'applicazione,

in sede di prima attuazione del regolamento, del limite massimo di due mandati stabilito in via generale per il presidente e i membri del collegio dell'Agenzia dal comma 6 dell'articolo 2». Evidenzia peraltro che la stessa Commissione parlamentare per la semplificazione, accogliendo il predetto rilievo, aveva formulato un'apposita osservazione in sede di espressione del parere favorevole sul citato atto del Governo, invitando a valutare l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 6.

Per quanto riguarda il profilo professionale del candidato, ricorda che il professor Franchi è professore associato di diritto aeronautico presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Nel 1993 è stato nominato membro della Commissione ministeriale di studio per la sicurezza aerea, incaricata di verificare lo stato di attuazione delle misure di sicurezza negli aeroporti italiani nonché di elaborare e aggiornare proposte dirette al miglioramento del sistema di sicurezza nel settore dell'aviazione civile, con particolare riguardo alla sicurezza del volo. Dal 1990 al 1999 è stato membro, in qualità di esperto giuridico, della Commissione sicurezza volo dell'Aero Club d'Italia, ente di diritto pubblico. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 ottobre 2002 è stato nominato membro della Commissione di studio per l'elaborazione delle modifiche da apportare alla parte aeronautica del codice della navigazione. È autore di numerose pubblicazioni, nonché promotore di iniziative scientifiche, in materia di diritto aeronautico e sicurezza del volo.

Segnala che con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 è stato nominato per la prima volta presidente dell'Agenzia. È stato quindi nominato commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo con DPCM 6 dicembre 2004. Con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2005 è stato confermato presidente dell'Agenzia per un secondo mandato. Con

DPCM 1 marzo 2010, infine, è stato nuovamente nominato Commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Rileva che la presente proposta di nomina ha quindi per oggetto il conferimento del terzo mandato alla carica di presidente dell'Agenzia.

Si riserva infine di formulare una proposta di parere anche alla luce degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso dell'esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di esprimere le valutazioni del Governo nel prosieguo dell'esame.

Michele Pompeo META (PD) chiede al presidente se non sia il caso di valutare l'opportunità di prevedere una audizione del ministro sulle vicende che in questo momento stanno riguardando gli enti preposti alla sicurezza, senza ovviamente interferire con le parallele vicende giudiziarie. Esprime al riguardo preoccupazione per le notizie emerse dagli organi di stampa e giudica necessario che la Commissione venga informata dal Governo su quanto sta accadendo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel riserverarsi di esaminare la richiesta formulata dal deputato Meta nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si terrà nella giornata di domani, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.

Schema di aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa.

Atto n. 284.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di aggiornamento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 novembre 2010.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, ritiene opportuno presentare la proposta di parere nella giornata di domani, in modo da poter tener conto delle risposte fornite da RFI ai quesiti emersi nel corso dell'audizione informale dei vertici della società tenutasi la scorsa settimana. Chiede quindi al Governo la disponibilità ad attendere il parere reso dalla Commissione Trasporti prima dell'adozione definitiva dell'aggiornamento del contratto di programma. Preannuncia che nella proposta di parere terrà conto dei principali elementi di criticità emersi nel corso dell'esame, quali i criteri di definanziamento adottati, che determinano sensibili riduzioni di risorse finanziarie destinate agli investimenti programmatici, nonché la natura del contratto di programma che andrebbe definita più puntualmente, posto che tale contratto, come evidenziato anche dalla Corte dei conti, non appare suscettibile di determinare veri e propri impegni per lo Stato alla iscrizione in bilancio delle necessarie risorse finanziarie.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO assicura la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione prima di procedere all'adozione definitiva del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META (PD) invita il relatore a presentare al più presto una proposta di parere in modo da consentire alla Commissione di proseguire la discussione alla luce della posizione che il relatore stesso intenderà assumere sull'atto del Governo.

Ciò premesso, nel giudicare assai rilevanti le osservazioni della Corte dei conti, che ha sottolineato come il contratto di programma non rechi impegni vincolanti per lo Stato dal punto di vista finanziario, sottolinea l'esigenza che si provveda, anche attraverso atti di natura legislativa, a dare un contenuto più cogente e vincolante al contratto medesimo.

Passando alle questioni di merito, nel condividere quanto già affermato dai colleghi Velo e Lovelli nella precedente seduta, osserva che l'aggiornamento 2009 del contratto di programma ha reso evidente il defianziamento sia degli investimenti ferroviari sia della manutenzione della rete, con particolare riguardo ad alcune macroaree del Paese. Tale defianziamento, a suo avviso, si configura come un sostanziale abbandono della strategia volta ad incrementare l'investimento sul ferro per riequilibrare le varie modalità di trasporto, determinato non già da una scelta di politica industriale, ma da mere esigenze di cassa. Al riguardo sottolinea, invece, la necessità che vengano operate scelte più coraggiose e che pertanto, nonostante la crisi economica contingente, siano stanziati adeguate risorse per rilanciare la cosiddetta « cura del ferro » e tutelare nel miglior modo possibile il diritto alla mobilità dei cittadini.

Sottolinea altresì come siano stati deliberati aumenti di pedaggi su alcune arterie del Paese e come il trasporto collettivo registri continue criticità che costringono milioni di pendolari a sopportare ogni giorno disservizi nell'ambito del trasporto pubblico locale.

Ritiene quindi che l'espressione del parere sullo schema di aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 rappresenti per la Commissione un'imperdibile opportunità per mettere l'accento su alcune questioni di fondamentale importanza, come l'assenza di risorse sui nodi urbani e metropolitani – quali, ad esempio, il nodo metropolitano veneto e il nodo di Milano – il defianziamento delle opere per il trasporto passeggeri nell'area romana e la scarsità di risorse sulle arterie

fondamentali del sud, quali la Napoli-Bari e le opere ferroviarie sul territorio siciliano.

In conclusione, ritiene necessario che la Commissione, sottolineando le questioni più rilevanti riguardanti il trasporto ferroviario, formuli un parere critico e severo, che esprima con determinazione gli indirizzi che si intendono assumere in materia.

Carlo MONAI (IdV) ricorda che, nel corso dell'audizione dei vertici di RFI tenutasi la scorsa settimana, i colleghi Nizzi e Garofalo avevano sottolineato con preoccupazione le indicazioni programmatiche recate dal contratto con riferimento al sud e alla Sardegna e che lui stesso aveva avuto modo di evidenziare la mancanza di risorse per il Friuli Venezia-Giulia.

Alla luce della cedevolezza che caratterizza il contratto di programma, così come evidenziato anche dalla Corte dei conti, giudica opportuno indicare un percorso, anche di carattere legislativo per dare certezza all'attuazione dei contenuti del contratto stesso. Ritiene quindi necessario che la Commissione colga questa occasione per esprimere un parere che sottolinei l'esigenza che le risorse indicate nel contratto di programma, per quanto scarse, costituiscano una base affidabile e certa per gli investimenti che il gestore dell'infrastruttura deve realizzare.

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.) anche a nome del proprio gruppo, esprime preoccupazione per le difficoltà che emergono in relazione alla realizzazione delle opere che concernono l'attraversamento dell'arco alpino e all'auspicato trasferimento modale dalla gomma al ferro nonché al mancato avvio del Protocollo trasporti allegato alla Convenzione sulle Alpi.

Nel manifestare inoltre una forte preoccupazione anche per il taglio di risorse operato dall'Unione europea alla tratta Torino-Lione a causa dei ritardi nella realizzazione dell'opera, fa presente

che sul versante svizzero si registra un grande attivismo nell'esecuzione delle opere connesse al corridoio Rotterdam-Genova, che ha visto già la caduta del diaframma del San Gottardo e che vedrà la prossima realizzazione della galleria del Monte Ceneri. Nel sottolineare l'importanza delle opere che mettono in collegamento la Val d'Aosta alla rete ferroviaria nazionale e internazionale, ricorda che, in data 27 luglio 2009, nel parere che la Commissione rese sull'allegato infrastrutture al Documento di programmazione economico finanziaria, era stata formulata un'osservazione volta ad evidenziare il rilievo prioritario che avrebbe dovuto assumere, anche ai fini del superamento del ritardo infrastrutturale che caratterizza il Paese, la realizzazione di alcune opere, tra le quali i varchi ferroviari alpini, connessi ai grandi corridoi europei, l'asse ferroviario Fréjus-Torino-Trieste, con particolare riferimento al completamento del Corridoio 5 nella tratta Verona-Venezia-Trieste, le opere relative al Corridoio Genova-Rotterdam, le reti stradali della pedemontana lombarda e della pedemontana veneta, e le opere per l'Expo 2015. Nel rammentare altresì che era stata sottolineata la priorità di impegnare le risorse per il miglioramento del collegamento della linea ferroviaria tra Aosta e Chiasso, osserva che il Governo, pur essendo stato d'accordo su tale indicazione programmatica, non ha mai compiuto i necessari atti conseguenti. Sottolinea infatti che l'allegato infrastrutture alla decisione di finanza pubblica di quest'anno contiene un'indicazione relativa alla sola tratta Mavigny-Aosta-Ivrea: un'opera futuribile che non sembra, tuttavia, avere alcuna relazione con le opere precedentemente citate. Nell'evidenziare infine l'assenza di risorse aggiuntive rispetto all'anno 2007 sulle linee ferroviarie Chiasso-Aosta e Torino-Milano, fa presente che le predette linee sono oggetto di continue e legittime proteste da parte degli utenti e che analoghe proteste si sono avute per il passaggio nella stazione di Porta Susa di motrici ferroviarie alimentate a diesel.

In conclusione, ribadisce la necessità di stanziare adeguate risorse finanziarie per poter effettuare i necessari interventi sulle linee ferroviarie esistenti e per realizzare le opere connesse ai varchi ferroviari alpini, collegati ai corridoi transeuropei di trasporto.

Mario LOVELLI (PD), nel ringraziare l'ingegner Elia, per le risposte trasmesse ad integrazione di quelle già fornite nel corso dell'audizione dei vertici di RFI, richiama l'attenzione sulla risposta che si riferisce alla programmazione degli interventi nel nord-ovest del Paese. Osserva che finalmente, per la prima volta, viene data una chiara spiegazione del motivo che ha portato alla lievitazione dei costi e dei tempi di realizzazione del terzo valico dei Giovi. Sottolinea infatti che dalla risposta resa dall'amministratore delegato di RFI si evince che l'aumento dei costi – passati da 5 a 6,2 miliardi di euro – è stato determinato dal meccanismo dei lotti costruttivi, che, tra l'altro, ha condotto a tempi complessivi di realizzazione assai elevati, stimati in circa nove anni. Segnala che attualmente è in corso un confronto con il *general contractor* per la definizione del testo dell'atto aggiuntivo alla convenzione TAV del 1992, finalizzato all'avvio dei lavori del primo lotto costruttivo, che darà inizio alla realizzazione dell'opera, autorizzato dal CIPE il 18 novembre 2010, rispetto al quale, tuttavia, non si è ancora in grado di determinare una data certa di inizio. Nell'osservare che le opere connesse al Corridoio 24 Genova-Rotterdam sono già tutte in fase di progettazione preliminare, chiede al relatore di sottolineare, nella proposta di parere, la distanza esistente tra la operatività sancita dal contratto di programma e la concreta operatività che si è registrata nella realizzazione delle opere connesse al Corridoio 24 che ricadono nel territorio svizzero. Esprime quindi preoccupazione per i ritardi nella realizzazione di tali opere, che faranno arrivare l'Italia impreparata all'appuntamento fissato in sede europea.

Silvia VELO (PD) giudica l'atto in esame un provvedimento assai importante

che investe pienamente le competenze della Commissione, spesso costretta invece ad occuparsi di questioni assai rilevanti soltanto in sede consultiva, come è accaduto in occasione dell'esame della norma che consentiva alle regioni di prorogare i contratti stipulati con Trenitalia, inserita nell'ambito di un provvedimento assegnato in sede primaria ad altra Commissione. Ribadisce la preoccupazione, già evidenziata dal collega Meta, sulla natura del contratto di programma, che rende assai incerte le risorse destinate a ciascuna opera e, conseguentemente, la programmazione dei relativi tempi di realizzazione.

Ritiene comunque che la questione più rilevante sia quella relativa alla mancanza, per gli anni successivi al 2009, di risorse per le opere dichiarate dall'amministratore delegato di RFI improcrastinabili, comprese quelle per la manutenzione straordinaria. Pertanto, pur non dubitando della sicurezza della rete ferroviaria del Paese, evidenzia, tuttavia, come non siano state ancora stanziare risorse per gli anni successivi al 2009, pari a circa 96 milioni di euro, per far fronte agli interventi relativi alla sicurezza. Nonostante le rassicurazioni fornite dall'ingegner Elia riguardo alla assoluta sicurezza della rete e alle garanzie ricevute dallo Stato di ottenere queste risorse in un prossimo futuro, ritiene che tale questione debba essere presa seriamente in considerazione dalla Commissione all'atto dell'espressione del

proprio parere. Richiama inoltre l'attenzione sulla risposta resa dall'amministratore delegato di RFI in ordine al quesito relativo alla tratta ferroviaria Montecatini-Pistoia. In tale risposta, infatti, si evidenzia che nel novembre del 2008 è stato siglato un protocollo di intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Toscana e RFI per il potenziamento della linea Pistoia-Montecatini-Lucca, nel quale il Ministero ha assunto l'impegno di reperire le risorse per il completamento del raddoppio della tratta. Tuttavia, mentre la regione Toscana in conseguenza della sottoscrizione del citato protocollo ha previsto un apposito stanziamento sul proprio bilancio, il Governo non ha ancora stanziato le occorrenti risorse finanziarie.

Richiama infine l'attenzione sulla metropolitana di Firenze, che è stata completamente definanziata sebbene il relativo finanziamento sia stato già approvato dal CIPE nel 2008 sulla base di uno stanziamento di bilancio pari a dieci milioni di euro annui per dieci anni.

Giudica pertanto incongruo che tale opera, nonostante sia stata privata della necessaria copertura finanziaria, sia mantenuta nella lista di quelle in corso di realizzazione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali presso il MAE (rappresentanti di CGIL, CISL e UIL e rappresentanti di CONFSAL-UNSA, FEDERAZIONE INTESA e FLP) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio e C. 1963 Lenzi, recanti « Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero »	79
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Nuovo testo unificato C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
---	----

SEDE REFERENTE:

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. C. 3720 Schirru (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	80
Sui lavori della Commissione	81

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 novembre 2010.

Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali presso il MAE (rappresentanti di CGIL, CISL e UIL e rappresentanti di CONFSAL-UNSA, FEDERAZIONE INTESA e FLP) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio e C. 1963 Lenzi, recanti « Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero ».

Le audizioni informali sono state svolte dalle 9.40 alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Nuovo testo unificato C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla II Commissione (Giustizia) sul nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, che ha come scopo principale quello di eliminare determinati ostacoli normativi, che ad oggi non consentono, in molti casi, alle madri e ai loro figli minori di scontare la pena detentiva in un luogo diverso dal carcere, prevenendo altresì, per le mamme con figli di

età non superiore a dieci anni, l'applicazione delle misure alternative al carcere, ove non sussistano ragioni impeditive di eccezionale rilevanza.

Al riguardo, rileva preliminarmente come il nuovo testo unificato delle predette proposte di legge – il cui esame è stato avviato su richiesta dei gruppi di opposizione in II Commissione e che risulterebbe ora condiviso all'unanimità da tutti i gruppi – si proponga di tutelare in via principale l'interesse allo sviluppo psico-fisico del minore, collocandosi nel solco di quegli interventi che mirano ad attribuire dignità giuridica alle misure alternative alla detenzione: l'intervento, quindi, trae origine dalla necessità di porre rimedio ad alcune criticità emerse durante l'applicazione della legge n. 40 del 2001 (cosiddetta « legge Finocchiaro »), a fronte in particolare di reati con un basso grado di pericolosità sociale, ma la cui reiterata commissione ha ostacolato la possibilità per le donne madri di espiare la pena al di fuori del carcere. Osserva che le principali novità recate dal provvedimento consistono: nell'applicazione, come regola generale, della detenzione domiciliare per le madri condannate con bambini di età inferiore a 10 anni; nell'ulteriore limitazione delle ipotesi in cui è possibile sottoporre a custodia cautelare in carcere le madri con prole di età inferiore a 6 anni; nella previsione della possibilità, per le madri o anche per i padri, di compiere visite al minore infermo; nell'istituzione di case-famiglia protette, dove le detenute-madri, in specifiche, residuali ipotesi possono scontare sia la custodia cautelare che l'esecuzione della pena detentiva.

Tenuto conto del valore sociale dell'intervento prospettato e considerati, peraltro, i limitati aspetti di competenza della XI Commissione, propone dunque di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Cesare DAMIANO (PD), sottolineando la necessità di svolgere i doveri approfondimenti sul nuovo testo unificato in esame, auspica che si possa procedere alla deliberazione del parere nella giornata di

giovedì 2 dicembre, come previsto, peraltro, dal calendario dei lavori della Commissione per la corrente settimana.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e preso atto che la Commissione è già convocata per la giornata di giovedì 2 dicembre, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.15.

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili.

C. 3720 Schirru.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 novembre 2010.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), facendo seguito a quanto già preannunciato nella precedente seduta, fa presente di avere presentato un progetto di legge vertente su materia analoga a quella recata dal provvedimento in esame: il suo progetto di legge, tuttavia, non è stato ancora assegnato alla Commissione. Prospetta, pertanto, l'esigenza di rinviare il seguito dell'esame, confidando che, nel frattempo, la propria proposta normativa possa essere assegnata e, dunque, abbinata al progetto di legge in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto dell'esigenza appena prospettata dal deputato Fedriga, rileva l'opportunità di rin-

viare a giovedì 2 dicembre il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che è stato assegnato alla XI Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 196 del 2010, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di

gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Considerato che l'inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea sarà definito nella prossima riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, avverte che la presidenza provvederà – per il momento – a convocare la Commissione, per l'inizio dell'esame in sede consultiva del provvedimento, nella giornata di giovedì 2 dicembre, restando inteso che nel frattempo si potranno valutare le modalità per procedere alla deliberazione del parere di competenza, che dovrà intervenire in tempi compatibili con l'inizio della discussione in Assemblea del disegno di legge medesimo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.20.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Nuovo testo unificato C. 41 Brugger ed abb. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
AVVERTENZA	83

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Nuovo testo unificato C. 41 Brugger ed abb.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco RONDINI (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla V Commissione (Bilancio) un nuovo parere sulle parti di competenza del nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 41 Brugger e abbinate, recanti disposizioni in favore dei territori di montagna, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati.

Nella seduta del 20 luglio scorso, la XII Commissione aveva espresso parere favorevole con una osservazione, riferita all'articolo 5, recante interventi a favore

dell'associazionismo sociale, che riguardava materie di competenza della Commissione.

Nel nuovo testo trasmesso dalla Commissione bilancio l'articolo 5 è stato espunto al fine di sopprimere le disposizioni in materia di fondazioni bancarie incidenti sul settore del volontariato e pertanto è venuta meno la norma di principale interesse per la competenza della Commissione.

Le altre norme che marginalmente potrebbero rientrare nelle materie di competenza della Commissione, e cioè l'articolo 6, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano, e l'articolo 9, che al comma 2 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nello stabilire i requisiti dei rifugi di montagna e le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento di tali strutture, possono derogare, tra l'altro, alla normativa vigente in materia igienica e sanitaria (contenuta nel Testo unico delle leggi sanitarie), sono state modificate solo marginalmente.

Alla luce di quanto esposto, condividendo le finalità del provvedimento in esame e in particolare le modifiche ap-

provate nel corso dell'esame in sede referente, formula una proposta di parere favorevole.

Anna Margherita MIOTTO (PD) esprime soddisfazione per lo stralcio dell'articolo 5 dal testo in discussione. L'articolo 5 del vecchio testo infatti conteneva norme che, ove approvate, avrebbero penalizzato fortemente il settore del volontariato e le risorse stanziare a favore della legge n. 266. È stato quindi rimossa una delle principali motivazioni alla base della contrarietà del suo gruppo al provvedimento. Esprime tuttavia qualche perplessità sull'articolo 9, che al comma 2 prevede una deroga alle norme igienico-sanitarie a favore dei rifugi di montagna. Sarebbe a suo avviso opportuno evitare di introdurre una deroga totale e prevedere invece che siano le regioni a stabilire requisiti specifici in materia.

Marco RONDINI (LNP), *relatore*, ritiene che il testo non vada interpretato nel senso di disporre una deroga in bianco per le norme igienico sanitarie, ma piuttosto nel senso auspicato dalla collega Miotto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, intende rassicurare l'onorevole Miotto, osservando che da una lettura testuale del comma 2 dell'articolo 9 si evince con

sufficiente chiarezza che le regioni non sono autorizzate a derogare *in toto* alle norme previste nel testo unico delle leggi sanitarie.

Marco RONDINI (LNP), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi, ribadisce la sua proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	84

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 2744 Cenni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviata nella seduta del 19 ottobre 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, nelle sedute del 26 e 28 ottobre, 9, 10 e 18 novembre 2010, la Commissione ha svolto un ampio ciclo di audizioni informali, nel corso delle quali ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni agricole, delle associazioni degli agricoltori custodi e dei

piccoli agricoltori, delle associazioni ambientaliste e di tutela dei consumatori, degli enti di ricerca in agricoltura, nonché delle organizzazioni degli enti parco, degli enti locali e della Conferenza delle regioni e delle province autonome. È stato inoltre richiesto l'invio di un documento scritto alle associazioni della caccia.

Marcello DI CATERINA (Pdl), *relatore*, ricordando che tutti i gruppi intendono portare avanti il provvedimento, fa presente che dalle audizioni svolte sono tuttavia emersi importanti elementi di riflessione per la sua definizione. In particolare, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha segnalato alcune criticità, riferite soprattutto alla necessità che il testo sia armonizzato con le attività e le normative già poste in essere dalle regioni e con le iniziative in corso per l'attuazione del Piano nazionale della biodiversità agraria. Inoltre, nel corso delle audizioni, sono state avanzate perplessità sul meccanismo di finanziamento del Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo dal rischio di inquinamento genetico, che dovrebbe essere alimentato dai proventi derivanti dalle sanzioni per inquinamento genetico.

Per questi motivi, anche a seguito dei contatti informali intercorsi con i gruppi,

ritiene che si possa lavorare per definire gli aspetti più delicati del provvedimento, in modo da pervenire alla elaborazione di un testo ampiamente condiviso.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel ringraziare il relatore, fa presente che il suo gruppo è disponibile a trovare le soluzioni per definire in modo condiviso il provvedimento, modificandolo in modo da raccogliere anche le proposte pervenute dalle regioni e da altri soggetti auditi. Nel sottolineare che il provvedimento potrà essere portato avanti se troverà un ampio consenso, invita pertanto i gruppi a lavorare in modo costruttivo.

Viviana BECCALOSSI (PdL) osserva che dall'audizione dei rappresentanti delle regioni sono emersi elementi di preoccupazione circa la definizione di un quadro legislativo nazionale in materia di tutela della biodiversità. Infatti, pur apprezzando l'impegno dimostrato dalla collega Cenni con la presentazione della proposta in esame, deve ricordare che l'agricoltura è materia di competenza legislativa regionale. Manifesta pertanto il timore che una legge nazionale possa costituire un elemento di complicazione e di appesantimento del quadro normativo agricolo e, quindi, dell'attività degli agricoltori, che chiedono invece soprattutto misure di semplificazione. Ritiene perciò opportuna una ulteriore riflessione sull'argomento.

Corrado CALLEGARI (LNP) osserva che effettivamente la proposta in esame potrebbe determinare un eccessivo appesantimento della regolamentazione sull'attività agricola. A suo giudizio, sarebbe invece opportuno non creare un sistema centralizzato, ma semmai stimolare le regioni che non lo hanno ancora fatto a dotarsi di una legislazione a tutela della biodiversità. Per questi motivi, condivide l'esigenza di una ulteriore breve riflessione sulla materia.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) non è contrario ad una breve pausa di riflessione, ma ricorda che la Commissione, nel caso della proposta di legge sui piani di sviluppo rurale, ha ritenuto di andare avanti nonostante le valutazioni critiche delle regioni. Invita perciò i gruppi a non caricare la proposta in esame di significati ideologici, ma ad impegnarsi per elaborare in modo condiviso una « legge cornice », nell'anno internazionale della biodiversità.

Paolo RUSSO, *presidente*, prendendo atto del dibattito svoltosi, ritiene che la Commissione potrebbe proseguire l'esame della proposta di legge non nella prossima settimana, ma in quella successiva. Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.15

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio. COM(2010)517 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità)</i>	86
ALLEGATO 1 (Documento approvato dalla XIV Commissione)	89
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). COM(2010)521 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità)</i>	87
ALLEGATO 2 (Documento approvato dalla XIV Commissione)	89

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio.

COM(2010)517 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 novembre 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda di aver formulato una proposta di

valutazione conforme nella seduta dello scorso 24 novembre.

Sandro GOZI (PD) rileva come la Commissione europea abbia affrontato il tema della criminalità informatica valutando 5 diverse opzioni e optando quindi per un aggiornamento mirato della decisione quadro 2005/222/GAI, combinato con l'adozione di misure non legislative. È stata invece scartata l'opzione riguardante l'introduzione di una legislazione UE generale, che avrebbe riguardato, tra l'altro, le questioni della criminalità informatica finanziaria e i contenuti illegali del web, e che potrebbe essere opportuno richiamare nelle premesse del documento in esame. Ritiene che, anche alla luce degli avvenimenti di questi giorni, la Commissione europea dovrà nuovamente intervenire sulla materia; sarebbe stato a suo avviso preferibile avere un approccio più coraggioso, laddove la Commissione ha invece adottato un atteggiamento di prudenza e razionalizzazione.

Un'ulteriore questione che meriterebbe di essere approfondita, visto che la Commissione potrebbe procedere ad un aggiornamento della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, è quello riguardante i rapporti tra legislazione comunitaria e convenzioni del Consiglio d'Europa, al fine di offrire certezza giuridica agli Stati membri, anche tenuto conto del fatto che sempre più numerose saranno le proposte legislative in materia di sicurezza, giustizia e tutela dei diritti fondamentali.

Richiama infine il tema delle intercettazioni, pure affrontato dalla proposta di direttiva in esame, e che merita particolare approfondimento da parte dell'Italia; auspica che sulla materia il Governo e la maggioranza seguano da vicino le evoluzioni del diritto comunitario, che avranno grande impatto sulle legislazioni nazionali in materia.

Ritiene infine – posto che appare conforme la valutazione di conformità al principio di sussidiarietà proposta dalla relatrice – che nella premessa del documento dovrebbe essere richiamata l'adeguatezza della proposta al principio di proporzionalità.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, sottolinea che la proposta di documento formulata si era concentrata sugli aspetti riguardanti la sussidiarietà ma che le osservazioni formulate dal collega Gozi possono in ogni caso trovare spazio tra le premesse, posto che un loro maggiore approfondimento potrà essere svolto in sede di esame del merito della proposta di direttiva. Formula quindi una nuova proposta di valutazione conforme (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova propo-

sta di valutazione conforme formulata dal relatore.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). COM(2010)521 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 novembre 2010.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ricorda di aver formulato una proposta di valutazione conforme nella seduta dello scorso 24 novembre.

Sandro GOZI (PD) condivide la proposta di documento formulata dal relatore. Riterrebbe tuttavia opportuno motivare maggiormente la valutazione effettuata, sia con riferimento alla necessità di potenziare la cooperazione fra amministrazioni pubbliche e soggetti privati, sia alla necessità di tutelare i diritti fondamentali, quale in particolare il diritto alla *privacy*.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, condivide le osservazioni del collega Gozi e formula quindi una nuova proposta di valutazione conforme (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di valutazione conforme formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (COM(2010)517 def.)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio – COM(2010)517 def. »;

rilevato che la stessa risponde all'obiettivo di rafforzare le misure esistenti per il contrasto al fenomeno degli attacchi informatici;

tenuto conto che:

il fenomeno registra dimensioni crescenti e sta assumendo aspetti sempre più allarmanti sia sotto il profilo dei danni economici causati alle vittime tanto amministrazioni pubbliche che soggetti privati, quantificabili nell'ordine di decine di milioni di euro, sia per quanto concerne la violazione della riservatezza per attività di spionaggio a scopi di sabotaggio o estorsivi, e della tutela della sfera giuridica delle medesime vittime;

diventano sempre più sofisticate le tecniche di attacco ai sistemi informatici, come dimostra in particolare il caso dei cosiddetti botnet, in grado di diffondere virus estremamente pericolosi colpendo contemporaneamente un numero elevatissimo di computer;

gli attacchi vengono condotti da organizzazioni criminali che operano a prescindere dai limiti territoriali dei singoli Stati;

la tutela delle reti informatiche, che per loro natura hanno spesso carattere transnazionale, non può essere efficacemente assicurata dai singoli Stati membri ma presuppone necessariamente una azione concordata a livello europeo se non, più in generale, a livello internazionale;

la proposta di direttiva, laddove individua specifiche fattispecie di reato definendo anche la misura minima delle relative sanzioni, e si propone di rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale, sembra rispondere proprio all'obiettivo di rafforzare la strumentazione giuridica a disposizione degli Stati membri dell'UE per un'azione efficace e coordinata di contrasto agli attacchi informatici;

valutato che la gravità dei fenomeni oggetto della proposta e l'evoluzione continua che contraddistingue la rete potrebbe giustificare l'adozione di un intervento da parte delle Istituzioni europee di portata più generale volto a disciplinare profili che al momento non appaiono affrontati;

apprezzato il contenuto della proposta per quanto concerne la corrispondenza al principio di proporzionalità;

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

ALLEGATO 2

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) (COM(2010)521 def.)**

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) (COM(2010)521 def.) »;

rilevato che ai fini dell'efficace svolgimento, a livello europeo, di un'azione di contrasto agli attacchi ai sistemi informatici, che non può essere demandata esclusivamente alla competenza di ciascun Stato membro, presuppone la disponibilità di strutture specificamente dedicate ed altamente qualificate;

rilevato che l'esperienza sino ad ora maturata dall'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) si è rilevata, sulla base degli

elementi forniti dalla Commissione europea, decisamente utile allo scopo;

tenuto conto della necessità di disporre la proroga oltre il 2013 dell'attività dell'Agenzia e di potenziarne le competenze in modo da rafforzarne la funzione di struttura portante dell'azione condotta, a livello di UE, per il contrasto agli attacchi informatici;

rilevato che un efficace intervento presuppone una stretta collaborazione fra amministrazioni pubbliche e soggetti privati e considerata la necessità di tutelare, in ogni caso, diritti fondamentali, quale in particolare il diritto alla *privacy*;

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (<i>Esame e approvazione</i>)	90
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	94
ALLEGATO 2 (<i>Osservazioni del deputato Belisario</i>)	128
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	92
Comunicazioni del Presidente	93

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 21.55.

Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

(Esame e approvazione).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ricorda che la presidenza della Commissione, con la collaborazione degli uffici, ha curato la predisposizione della relazione semestrale sullo stato di attuazione della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge medesima, che al termine della seduta del 17 novembre scorso è stata distribuita a tutti i colleghi, con

l'invito a far pervenire eventuali integrazioni e/o modifiche.

A tale proposito, segnala che le proposte pervenute – di carattere prevalentemente tecnico e volte a completare il quadro attuativo delineato dalla relazione – sono state tutte recepite nel documento ora in distribuzione (*vedi allegato 1*), che risulta sostanzialmente identico al documento in precedenza distribuito, salvo una modifica nell'ultima parte dello stesso relativa alle questioni da affrontare per il completamento del percorso di attuazione della delega, tra le quali è stata inserita la tematica concernente l'ordinamento delle funzioni delle città metropolitane previsto dall'articolo 15 della legge n. 42 del 2009, nonché il completamento delle disposizioni attuative su Roma capitale.

Illustra quindi la relazione, precisando che il periodo interessato dalla stessa decorre dal 13 aprile 2010 – data di approvazione del regolamento interno della Commissione e di inizio dei lavori della stessa – al mese di novembre 2010, al fine di dar conto anche dello schema di

decreto legislativo sul fisco municipale, trasmesso alle Camere nel corso di tale mese.

La relazione, strutturata in quattro parti, espone sinteticamente nella prima parte il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali delineato dalla legge n. 42 del 2009, incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni.

Segnala, che nella seconda parte della relazione, nella quale sono sinteticamente descritti gli adempimenti previsti dalla legge, nonché lo stato di attuazione degli stessi, è stato inserito l'appunto sullo stato di attuazione della legge n. 42 del 2009, elaborato dagli uffici e già distribuito a tutti i colleghi nella seduta del 10 novembre scorso. A tale proposito, ricorda che con specifico riferimento all'attuazione delle deleghe, l'elencazione degli atti approvati o in corso di approvazione riportata nella tabella riepilogativa degli adempimenti, contenuta nel citato appunto e ora parte integrante della relazione al paragrafo 2.1, non indica necessariamente il completamento del percorso di attuazione, poiché esso potrebbe essere tuttora *in itinere*, nel caso di delega attuabile con più decreti legislativi o nel caso di decreti legislativi recanti rinvii ad ulteriori fonti per specifici profili di esecuzione.

La terza parte è dedicata ad una più dettagliata descrizione del procedimento di attuazione della legge 42, con particolare riferimento all'attività consultiva sugli schemi dei decreti legislativi sinora esaminati dalle Commissioni parlamentari: federalismo demaniale, Roma capitale e fabbisogni standard di comuni, province e città metropolitane.

Segnala inoltre che una particolare attenzione è riservata al lavoro conoscitivo e consultivo della Commissione, che ha contribuito, grazie anche alla costruttiva collaborazione con il Governo, al miglioramento dei testi dei decreti legislativi finora presentati.

Nell'ultima parte, considerando che il processo di attuazione della legge n. 42 del 2009 dovrà concludersi entro il prossimo mese di maggio – il termine generale per l'esercizio della delega è fissato in 24 mesi dall'entrata in vigore della legge 42, quindi 21 maggio 2011 – si focalizza l'attenzione sulle questioni da affrontare nei prossimi mesi per il completamento del percorso attuativo, che si annunciano molteplici e tutte caratterizzate da una rilevante complessità.

Oltre ai due schemi di decreto relativi rispettivamente al federalismo fiscale municipale, ora all'esame parlamentare ai fini dell'espressione del parere, e all'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e fabbisogni standard del settore sanitario, attualmente all'esame della Conferenza unificata, tra le questioni principali da affrontare vi è in primo luogo quella dell'armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e la costruzione di una banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni, che costituisce la base di partenza per una gestione trasparente e coordinata dei conti pubblici.

Uno specifico ambito di attività dovrà essere riferito all'attuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione, con particolare riferimento alla perequazione infrastrutturale, prevista dall'articolo 22 della legge delega.

Un ampio filone di questioni attiene poi all'ordinamento e al coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome al fine di individuare gli indirizzi e gli strumenti per assicurare il concorso di tali enti agli obiettivi di perequazione e di solidarietà.

Il nuovo quadro di governo della finanza pubblica che si viene delineando anche a livello comunitario, attraverso un'applicazione più stringente del Patto di stabilità e crescita europeo, condurrà ad un rafforzamento degli sforzi tesi ad assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità finanziaria a tutti i livelli di governo, da quello comunitario a quello locale. Sul

piano nazionale, ai fini del governo unitario della finanza pubblica, da un lato dovrà essere completato l'apparato degli organi previsti dalla legge delega attraverso l'istituzione ai sensi dell'articolo 5, della legge n. 42 del 2009, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, e dall'altro il Governo sarà chiamato a predisporre norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo.

In relazione al lavoro finora svolto, auspica che la fattiva collaborazione che ha caratterizzato i rapporti tra la Commissione ed il Governo nella prima fase di attuazione della legge n. 42 possa proseguire anche nelle successive fasi, con particolare riferimento al complesso e delicato processo di riforma della fiscalità municipale all'esame e di quello relativo alla fiscalità regionale che dovrà essere affrontato nei prossimi mesi. Ritiene inoltre positivo il confronto costruttivo tra le diverse forze politiche che ha caratterizzato il lavoro della Commissione: a tal proposito, ringrazia tutti i colleghi per il contributo, sempre significativo, che hanno fornito.

Avverte inoltre che il senatore Belisario ha trasmesso alcune osservazioni alla relazione, che sono pubblicate in allegato al resoconto (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la relazione.

La Commissione approva.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ricorda che il documento approvato nella seduta odierna (*vedi allegato 1*) sarà trasmesso ai Presidenti delle due Camere.

La seduta termina alle 22.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA.

La seduta comincia alle 22.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Atto n. 292.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, rammenta che, secondo quanto convenuto in ufficio di presidenza, la seduta odierna ha la prevalente finalità di incardinare il provvedimento in Commissione da parte dei relatori. In questa sede ritiene pertanto opportuno limitarsi a richiamare la complessità dello stesso, che, rammenta, dispone la devoluzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali, istituisce una nuova imposta sulle locazioni di immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto delle attribuzioni fiscali tra Stato ed enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare.

In relazione a ciò entrambi i relatori stanno seguendo con attenzione le numerose audizioni in corso presso la Commissione, dalle quali stanno emergendo numerosi profili di interesse al fine di una compiuta analisi del provvedimento. Ritiene pertanto, qualora sul punto concordi anche il collega Barbolini, di intervenire più diffusamente sullo schema di decreto alla conclusione delle audizioni medesime, o comunque quando le stesse si saranno per una consistente parte svolte, in modo da fornire un contributo il più ampio ed utile possibile al prosieguo dell'esame, anche al fine dell'individuazione dei primi elementi da considerare per la proposta di parere.

Giuliano BARBOLINI (PD), *relatore*, si associa alle considerazioni del presidente La Loggia.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 novembre 2010, ha inviato la relazione deliberata dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 4, terzo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, in ordine al decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province.

Rammenta che tale norma prevede che il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal-

l'intesa. In proposito, segnala che in tale relazione si precisa come il testo del decreto legislativo definitivamente deliberato dal Consiglio dei ministri il 18 novembre 2010 presenti alcune difformità rispetto al testo dello schema preliminarmente approvato dal Consiglio medesimo nel luglio 2010, sul quale è stata sancita l'intesa in Conferenza unificata prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009. Tali difformità, viene peraltro espressamente precisato nella relazione in questione, è connessa alla necessità di conformare il testo del provvedimento, nella sua stesura definitiva, ai pareri espressi dagli organi parlamentari previsti dalla legge, vale a dire, come è noto, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e le Commissioni bilancio delle due Camere.

La seduta termina alle 22.15.

ALLEGATO 1

**Relazione semestrale sull'attuazione della legge delega n. 42/2009
sul federalismo fiscale
(articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42)**

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

INDICE

1. I nuovi assetti fiscali delineati dalla legge delega

2. Gli adempimenti previsti dalla legge n. 42 del 2009

- 2.1 La delega legislativa e gli altri adempimenti
- 2.2 Gli organi previsti dalla legge delega

3. L'attuazione della delega

- 3.1 La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
- 3.2 L'attività consultiva sui decreti attuativi
- 3.3 I decreti legislativi finora emanati
 - 3.3.1 *Federalismo demaniale*
 - 3.3.2 *Roma capitale*
 - 3.3.3 *Fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province*
- 3.4 Gli schemi di decreto legislativo da esaminare
- 3.5 La relazione governativa di cui all'articolo 2, comma 6, della legge delega
- 3.6 L'attività degli altri organi previsti dalla legge n. 42 del 2009

4. Le questioni da affrontare

NOTA

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è stata istituita dall'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42 recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", che ne ha disciplinato le modalità di costituzione, le funzioni e le attività. Queste ultime, in particolare, sono individuate dal comma 5 del predetto articolo che, tra l'altro, dispone che la Commissione verifichi lo stato di attuazione della delega e ne riferisca ogni sei mesi alle Camere.

In adempimento di tale articolo è stato predisposto il presente documento, che costituisce la prima delle relazioni semestrali previste dalla norma. Il periodo interessato dal presente lavoro, per il cui termine iniziale si deve far riferimento alla data – 13 aprile 2010 – di approvazione del regolamento interno della Commissione, a partire dalla quale, secondo quanto dispone l'articolo 5, comma 2 della legge in esame, la Commissione stessa ha iniziato i propri lavori, si estende al mese di novembre del 2010, al fine di dar conto anche del decreto legislativo emanato nel corso di tale mese, come illustrato al paragrafo 3.3 del documento.

1. I nuovi assetti fiscali delineati dalla legge delega

Il nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali delineato dalla legge n. 42 del 2009 è incentrato sul **superamento del sistema di finanza derivata** e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale.

In questo quadro, uno degli obiettivi principali della legge è il **passaggio dal sistema dei trasferimenti fondato sulla spesa storica** a quello dell'attribuzione di risorse basate sull'individuazione dei **fabbisogni standard** necessari a garantire sull'intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali.

A tal fine la legge stabilisce in modo puntuale la struttura fondamentale delle entrate di regioni ed enti locali, definisce i principi che regoleranno l'assegnazione di risorse perequative agli enti dotati di minori capacità di autofinanziamento e delinea gli strumenti attraverso i quali sarà garantito il coordinamento fra i diversi livelli di governo in materia di finanza pubblica.

Nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge distingue tra le spese connesse alle funzioni corrispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, quelle inerenti le funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *p*), Cost. - per le quali si prevede l'integrale copertura del fabbisogno - e le altre funzioni, per le quali si prevede la perequazione delle capacità fiscali.

Un diverso trattamento, intermedio rispetto alle precedenti funzioni, è previsto per il trasporto pubblico locale, nonché per gli interventi speciali di cui al quinto comma dell'art. 119 della Costituzione.

Tra le funzioni riconducibili al suddetto vincolo costituzionale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione sono comprese la sanità, l'assistenza e, per quanto riguarda l'istruzione, le spese per lo svolgimento delle funzioni di carattere amministrativo già ora attribuite alle regioni. Per tali funzioni, concernenti diritti civili e sociali, spetta allo Stato definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in condizione di efficienza e di appropriatezza; ad essi sono associati i costi standard necessari alla definizione dei relativi fabbisogni.

Il modello proposto configura pertanto un **doppio canale perequativo**, valido per tutti i livelli di governo, in base al quale sarà garantita una perequazione integrale dei fabbisogni, valutati a costi standard, per ciò che attiene i livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali e le funzioni fondamentali degli enti locali, mentre le altre funzioni o tipologie di spese decentrate saranno finanziate secondo un modello di perequazione che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale (ma non integrale) livellamento delle differenti capacità fiscali dei diversi territori, il cui ordine dovrà rimanere inalterato.

Per quanto riguarda le modalità di finanziamento delle funzioni, si afferma, quale principio generale, che il normale esercizio di esse dovrà essere finanziato dalle risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle partecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo.

Conseguentemente, è prevista l'**eliminazione dal bilancio statale delle previsioni di spesa per il finanziamento delle funzioni attribuite agli enti territoriali** (tranne le spese per i fondi perequativi e le risorse per gli interventi speciali).

La legge reca pertanto i criteri direttivi volti a individuare il paniere di tributi propri e compartecipazioni da assegnare ai diversi livelli di governo secondo il principio della territorialità e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché le modalità di attribuzione agli stessi di cespiti patrimoniali, definendo un quadro diretto a consentire **l'esercizio concreto dell'autonomia tributaria** da parte dei governi decentrati, nonché un adeguato livello di flessibilità fiscale.

Alle regioni, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, viene attribuito il potere di istituire, con proprie leggi, tributi regionali; per i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni, queste possono, con propria legge, determinare variazioni delle aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti fissati dalla legislazione statale. Si prevede che le regioni possano anche istituire, con propria legge, nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio.

Tra gli altri criteri direttivi di carattere generale si ricordano il principio della tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio, finalizzato a favorire la **corrispondenza tra responsabilità finanziaria e responsabilità amministrativa**, nonché la previsione del coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale prevedendo **meccanismi di carattere premiale**.

In tale sistema di finanziamento, per ciò che concerne le entrate tributarie, è comunque esclusa ogni doppia imposizione, fatte salve le addizionali previste dalla legge statale o regionale.

Per quanto riguarda il sistema tributario complessivo dello Stato, dovrà essere salvaguardato l'obiettivo di non alterare il criterio della sua progressività, rispettando il principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche.

In linea generale, si stabilisce il principio in base al quale l'imposizione fiscale dello Stato deve essere ridotta in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata di regioni ed enti locali, calcolata ad aliquota standard.

Viene inoltre prevista l'attivazione di meccanismi di premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti – in termini di equilibri di bilancio, qualità dei servizi, contenuto livello della pressione fiscale e incremento dell'occupazione – ovvero sanzionatori per gli enti che non rispettano gli obiettivi di finanza pubblica, che possono giungere sino all'individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili di stati di dissesto finanziario.

Per gli enti che non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni ovvero l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, le misure sanzionatorie possono determinare anche l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

In linea generale, l'attuazione della delega dovrà risultare compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita europeo; dovrà inoltre essere garantita la simmetria tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie – onde evitare ogni duplicazione di funzioni e dunque di costi – nonché salvaguardato l'obiettivo di **non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva**, anche nel corso della fase transitoria.

2. Gli adempimenti previsti dalla legge n. 42 del 2009

2.1 La delega legislativa e gli altri adempimenti

Com'è noto, la legge 5 maggio 2009 n. 42 reca i principi direttivi per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, conferendo apposita delega legislativa al Governo.

Nell'ambito della cornice delineata dalla legge 42, il Governo è delegato ad adottare uno o più **decreti legislativi**, secondo le scadenze stabilite dalla stessa legge, finalizzati alla ridefinizione del

nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni.

La legge n. 42/2009 fissa il termine generale per l'esercizio della delega in 24 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa¹, prevedendo tuttavia che almeno uno dei decreti legislativi sia adottato entro un termine più breve di 12 mesi². Inoltre, un termine più ampio di 36 mesi è previsto per l'adozione dei decreti legislativi che recano l'istituzione delle città metropolitane.

Il termine generale di 24 mesi per l'esercizio della delega scadrà il 21 maggio 2011. In ottemperanza alla disposizione relativa all'adozione di un primo decreto legislativo entro il termine più breve di 12 mesi (21 maggio 2010) è stato approvato il decreto legislativo relativo all'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 19 della legge delega (D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85).

Nella tabella che segue sono riepilogate le disposizioni della legge n. 42 che recano specifici principi e criteri direttivi da attuare con decreto legislativo o che richiedono attuazione attraverso adempimenti diversi. Sono inoltre indicati la tipologia del provvedimento attuativo e il relativo termine di adozione, nonché, nell'ultima colonna, gli atti approvati o in corso di esame per ciascuna norma di delega.

Con riferimento specifico all'attuazione delle deleghe va tenuto presente che l'elencazione degli atti approvati o in corso di approvazione **non indica necessariamente il completamento del percorso di attuazione**, poiché esso potrebbe essere tuttora in itinere nel caso di delega attuabile con più decreti legislativi³ o nel caso di decreti legislativi recanti rinvii ad ulteriori fonti per specifici profili di esecuzione.

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 2, comma 2 lettera f) prima parte	Determinazione del costo e del fabbisogno standard quale indicatore per la valutazione dell'azione pubblica.	1 o più D.Lgs. <i>21 maggio 2011</i>	Schema D.Lgs. in materia di determinazione dei fabbisogni <i>standard</i> enti locali (Atto n. 240) (concluso esame da parte delle Commissioni parlamentari il 10 e 11 novembre 2010) ⁴

¹ Si ricorda che la legge 5 maggio 2009 n. 42, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio è entrata in vigore il 21 maggio 2009.

² Articolo 2, comma 6, della legge n. 42/2009, come sostituito dalla legge n. 196 del 2009.

³ Come nel caso del D.Lgs. n.152/2010 su Roma capitale, con il quale, come emerso nel dibattito presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la delega risulta solo parzialmente attuata.

⁴ Si è in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, il cui testo è stato definitivamente deliberato dal Consiglio dei ministri il 18 novembre 2010.

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
			Schema D.Lgs. in materia di autonomia tributaria regionale e provinciale costi e fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario (in Conferenza unificata)
art. 2 comma 2 lettera f) seconda parte	Definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettere <i>m)</i> e <i>p)</i> , della Costituzione.	1 o più D.Lgs. 21 maggio 2011	
art. 2, comma 2, lettera h)	Adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio.	1 o più D.Lgs. 21 maggio 2011	
art. 2 comma 2 lettera i)	Previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci degli enti.	1 o più D.Lgs. 21 maggio 2011	
art. 2 co. 2 lett. z) e art. 17 co. 1, lett.e)	Premialità e sanzioni	1 o più D.Lgs. 21 maggio 2011	
art. 2, comma 6, secondo periodo	Determinazione dei costi e dei fabbisogni <i>standard</i> sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.	1 o più D.Lgs. 21 maggio 2011	
art. 2, comma 6, terzo periodo	Quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra Stato, regioni ed enti locali con indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.	Relazione da trasmettere alle Camere 30 giugno 2010	Relazione governativa presentata alle Camere il 30 giugno 2010 (doc. XXVII, n. 22) (la Commissione bicamerale ne ha concluso l'esame con la presentazione delle relazioni da parte dei due relatori)
art. 2, comma 7	Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega.	1 o più D.Lgs. entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi	
art. 3, comma 1	Costituzione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.	Nomina da parte dei Presidenti di Camera e Senato su designazione dei gruppi parlamentari	Costituzione dell'Ufficio di presidenza il 17 marzo 2010 e approvazione regolamento interno il 13 aprile 2010
art. 3, comma 4	Istituzione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali.	Nomina da parte degli enti territoriali nell'ambito della Conferenza unificata	Designazione nella seduta della Conferenza unificata del 6 maggio 2010
art. 4	Istituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.	D.P.C.M. 21 giugno 2009	D.P.C.M. 3 luglio 2009 (G.U. n. 160 del 13/7/2009)

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 5	Istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e della banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio (art. 5, comma 1, lett. g).	1 o più D.Lgs. <i>21 maggio 2011</i>	
art. 7	Tributi delle regioni e compartecipazioni al gettito dei tributi erariali.	1 o più D.Lgs. <i>21 maggio 2011</i>	Schema D.Lgs. in materia di autonomia tributaria regionale e provinciale costi e fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario (in Conferenza unificata)
art. 8	Definizione delle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione.	1 o più D.Lgs. <i>21 maggio 2011</i>	Schema D.Lgs. in materia di autonomia tributaria regionale e provinciale costi e fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario (in Conferenza unificata)
art. 9	Determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale a favore delle regioni.	1 o più D.Lgs. <i>21 maggio 2011</i>	Schema D.Lgs. in materia di autonomia tributaria regionale e provinciale costi e fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario (in Conferenza unificata)
art. 10	Finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni nelle materie di loro competenza legislative ai sensi dell'articolo 117 Cost., terzo e quarto comma.	1 o più D.Lgs. <i>21 maggio 2011</i>	Schema D.Lgs. in materia di autonomia tributaria regionale e provinciale costi e fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario (in Conferenza unificata)
art. 11	Finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane.	1 o più D.Lgs. <i>21 maggio 2011</i>	Schema D.Lgs. in materia di determinazione dei fabbisogni <i>standard</i> enti locali (Atto n. 240) (concluso esame da parte delle Commissioni parlamentari il 10 e 11 novembre 2010) ⁵ Schema D.Lgs. in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292) (trasmesso ⁶ alle Camere in data 9 novembre 2010)

⁵ Vedi nota n. 4.

⁶ Decorso il termine per l'intesa in sede di Conferenza unificata, il provvedimento è stato trasmesso alle Camere privo dell'intesa medesima, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 42/2009.

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
			Schema D.Lgs. in materia di autonomia tributaria regionale e provinciale costi e fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario (in Conferenza unificata)
art. 12	Coordinamento e autonomia di entrata e di spesa degli enti locali.	1 o più D.Lgs. <i>21 maggio 2011</i>	Schema D.Lgs. in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292) (trasmesso alle Camere in data 9 novembre 2010) Schema D.Lgs. in materia di autonomia tributaria regionale e provinciale costi e fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario (in Conferenza unificata)
art. 13	Entità e riparto dei fondi perequativi per gli enti locali.	1 o più D.Lgs. <i>21 maggio 2011</i>	Schema D.Lgs. in materia di autonomia tributaria regionale e provinciale costi e fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario (in Conferenza unificata)
art. 15	Finanziamento delle funzioni delle città metropolitane.	1 D.Lgs. <i>21 maggio 2011</i>	
art. 16	Attuazione dell'art. 119, quinto comma, Cost. (risorse aggiuntive ed interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni).	1 o più D.Lgs. <i>21 maggio 2011</i>	
art. 17	Coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo.	1 o più D.Lgs. <i>21 maggio 2011</i>	
art. 18	Norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica per l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali e per stabilire, per ciascun livello di governo, il livello programmato dei saldi del debito e della pressione fiscale.	Disegno di legge di stabilità o disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica	
art. 19	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.	1 o più D.Lgs. <i>21 maggio 2011</i>	D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 - Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (G.U. 11 giugno 2010, n. 134)

⁷ Vedi nota n. 6.

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 20, comma 1	Disciplina transitoria per le regioni.	1 o più D.Lgs. <i>21 maggio 2011</i>	Schema D.Lgs. in materia di autonomia tributaria regionale e provinciale costi e fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario (in Conferenza unificata)
art. 20, comma 2	Tale comma stabilisce, con norma che non costituisce un conferimento di delega e che pertanto non prevede adempimenti attuativi, che “la legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale, si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale”. <i>La legge statale prevista dalla norma in esame non è finora intervenuta.</i>		
art. 21	Disciplina transitoria per gli enti locali.	1 o più D.Lgs. <i>21 maggio 2011</i>	Schema D.Lgs. in materia di determinazione dei fabbisogni <i>standard</i> enti locali (Atto n. 240) (concluso esame da parte delle Commissioni parlamentari il 10 e 11 novembre 2010) ⁸ Schema D.Lgs. in materia di autonomia tributaria regionale e provinciale costi e fabbisogni <i>standard</i> nel settore sanitario (in Conferenza unificata)
art. 22, comma 1	Ricognizione degli interventi infrastrutturali	Atto ministeriale <i>In sede di prima applicazione, prima della normativa a regime sugli interventi speciali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma della Costituzione.</i>	

⁸ Vedi nota n. 4.

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 22, comma 2, primo periodo	Individuazione degli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione.	Atto ministeriale <i>Nella fase transitoria individuata agli articoli 20 e 21 della legge</i>	
art. 22, comma 2, secondo periodo	Individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, da effettuare nelle aree sottoutilizzate.	Atto ministeriale e inserimento nella Decisione di finanza pubblica <i>15 settembre di ogni anno</i>	DFP 2011-2013 Programma delle infrastrutture strategiche DOC LVII n. 3 Allegato IV
Art. 23, comma 5	Disciplina del procedimento di indizione e svolgimento del <i>referendum</i> sulle proposte di istituzione delle città metropolitane (nelle aree metropolitane dei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria).	Regolamento (D.P.R.) <i>19 agosto 2009</i>	
Art. 23, comma 6	Istituzione e disciplina delle città metropolitane approvate con referendum.	1 o più D.Lgs. <i>21 maggio 2012</i>	
Art. 24	Ordinamento transitorio di Roma capitale.	1 o più D.Lgs. <i>21 maggio 2011</i>	D.Lgs. 17 settembre 2010 n. 156 - Ordinamento transitorio di Roma capitale <i>(G.U. 18 settembre 2010, n. 219)</i>
art. 25	Disciplina per la gestione dei tributi e compartecipazioni.	1 o più D.Lgs. <i>21 maggio 2011</i>	Schema D.Lgs. in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292) <i>(trasmesso⁹ alle Camere in data 9 novembre 2010)</i>
art. 26	Contrasto all'evasione fiscale.	1 o più D.Lgs. <i>21 maggio 2011</i>	Schema D.Lgs. in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292) <i>(trasmesso¹⁰ alle Camere in data 9 novembre 2010)</i>

⁹ Vedi nota n. 6.

¹⁰ Vedi nota n. 6.

Disposizioni della legge	Deleghe legislative e altri adempimenti	Tipo di atto e termine	Atti approvati o in corso di approvazione
art. 27, comma 1	Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.	Norme di attuazione secondo le modalità previste dagli statuti degli enti interessati <i>21 maggio 2011</i>	Limitatamente al Trentino Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano cfr. Legge n. 191/2009, co. 106-125 ¹¹
			Per quanto attiene le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta sono stati siglati due protocolli d'intesa tra lo Stato e la Regioni ¹²
Art. 27, comma 7	Organizzazione del tavolo di confronto tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome.	D.P.C.M. <i>21 giugno 2009</i>	D.P.C.M. 6 agosto 2009 Istituzione del Tavolo di confronto tra il Governo e le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano (G.U. n. 213 del 14/9/2009)

Come indicato nella tabella, è stata data attuazione alla previsione che stabiliva la presentazione in Parlamento, entro il 30 giugno 2010, di una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e l'ipotesi di definizione, su base quantitativa, della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione è stata trasmessa alle Camere prima degli schemi di decreto legislativo concernenti i tributi, le partecipazioni e la perequazione degli enti territoriali, come previsto dalla norma.

2.2 Gli organi previsti dalla legge delega

La legge delega (articoli da 3 a 5) istituisce un **sistema di nuovi organi** ai quali viene attribuito il compito di presiedere, sia a livello tecnico-operativo che consultivo-politico, al processo di attuazione della delega sul federalismo fiscale:

- la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale (articolo 3);
- la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (articolo 4);
- la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (articolo 5).

La **Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale** è una commissione parlamentare bicamerale, composta da quindici deputati e quindici senatori, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei gruppi parlamentari in modo da rispecchiarne la proporzione. Il Presidente della Commissione bicamerale è nominato tra i componenti della Commissione stessa dai Presidenti di Camera e Senato d'intesa tra loro. La Commissione formula osservazioni e fornisce elementi di valutazione utili al Governo per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi della riforma, sugli schemi dei quali è chiamata ad

¹¹ I commi da 106 a 125 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) adeguano l'ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'articolo 27 della legge n. 42/2009.

¹² Si segnala che i citati protocolli d'intesa sono recepiti nell'ambito del disegno di legge di stabilità 2011 (articolo 1, comma da 151 a 164, dell'A.S. 2464), in corso di esame presso il Senato.

esprimere il proprio parere. Ha, inoltre, il compito di verificare l'attuazione del federalismo fiscale, riferendo, ogni 6 mesi, alle Camere. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

Al fine di assicurare il raccordo tra la Commissione e le regioni e gli enti locali, la legge istituisce un organismo tecnico non parlamentare, il **Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali**, al quale partecipano dodici rappresentanti delle autonomie territoriali (sei in rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni).

La **Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)**¹³ ha il principale compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale.

La Commissione si presenta quale organo tecnico consultivo del Governo, ma anche del Parlamento e di tutti gli enti territoriali coinvolti nel processo di attuazione del federalismo fiscale. È chiamata a operare quale sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie, formate avvalendosi degli elementi informativi forniti dalle amministrazioni statali, regionali e locali, a promuovere la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi, a svolgere attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative.

Alla Commissione, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ma operante nell'ambito della Conferenza unificata, sono attribuite altresì le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dal successivo articolo 5. La Commissione è costituita da trentadue componenti, due dei quali rappresentanti dell'Istat, mentre, per i restanti trenta, è composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti territoriali.

La **Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica**, incardinata nell'ambito della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali, è composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.

La Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica esercitando compiti di proposta e di monitoraggio e verificando periodicamente il funzionamento del nuovo ordinamento finanziario degli enti territoriali, anche con riguardo all'adeguatezza delle risorse assicurate a ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte. In particolare, la Conferenza si pone quale organo di supporto alla Conferenza unificata e allo stesso Governo, nella verifica periodica della realizzazione del percorso di convergenza dei costi, dei fabbisogni standard dei vari livelli istituzionali e degli obiettivi di servizio. La Conferenza propone inoltre criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi – sia del fondo perequativo a favore delle regioni (art. 9) sia dei fondi perequativi a favore degli enti locali (art. 13) – e ne verifica l'applicazione.

Inoltre, l'articolo 6 della legge n. 42 attribuisce una nuova competenza alla **Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria**, quella di effettuare indagini conoscitive e

¹³ Istituita con il DPCM 3 luglio 2009, G.U. n. 160 del 13 luglio 2009.

ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali e sui sistemi informativi riferibili a tali servizi.

Con riferimento alle **regioni e province ad autonomia speciale**, al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della legge n. 42 del 2009 e dei principi che da essa derivano, l'articolo 27, comma 7, istituisce un **tavolo di confronto** (la cui organizzazione è demandata ad un successivo DPCM)¹⁴ tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma.

3. L'attuazione della delega

3.1 La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

In attuazione di quanto previsto dalla legge n. 42, il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati, hanno proceduto rispettivamente alla nomina dei quindici senatori¹⁵ e dei quindici deputati¹⁶ componenti della Commissione bicamerale nonché, d'intesa tra di loro, alla designazione del Presidente della stessa.

La prima seduta della Commissione ha avuto luogo mercoledì 17 marzo 2010 nella quale si è proceduto all'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari. Con la costituzione dell'Ufficio di Presidenza è stata pianificata la programmazione dei lavori della Commissione, inserendo come primo punto in agenda, sulla base di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 42¹⁷, l'adozione di un proprio regolamento interno. Nella seduta del 13 aprile 2010 la Commissione ha approvato all'unanimità il proprio **regolamento interno**.

Tra le peculiarità procedurali del regolamento di funzionamento della Commissione si segnala l'articolo 5, comma 3, che prevede la possibilità per il Presidente, ai fini dell'esame degli schemi dei decreti legislativi, di conferire l'incarico a due relatori, uno dei quali sentiti i Gruppi di opposizione.

Altra specificità del regolamento attiene all'attività conoscitiva della Commissione. Infatti, l'articolo 5, comma 5, prevede, sulla base di quanto dispone l'articolo 3, comma 5, della legge n. 42 del 2009, che la Commissione *“oltre ad avvalersi delle ordinarie procedure informative previste dal Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Presidente, può procedere ad audizioni del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale prevista dall'articolo 4 della legge n. 42 del 2009 e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del 2009. Previa intesa con i Presidenti delle Camere, la Commissione può procedere all'audizione di ulteriori soggetti quando ciò risulti necessario per acquisire elementi di conoscenza finalizzati allo svolgimento delle funzioni assegnate alla Commissione”*.

L'attività conoscitiva della Commissione ha risposto all'esigenza non solo di acquisire elementi informativi finalizzati all'esame degli schemi di decreto presentati dal Governo (attività consultiva), ma anche di svolgere le funzioni d'impulso e controllo sull'attuazione del federalismo fiscale, assegnate dalla legge n. 42. La Commissione, infatti, sulla base dell'attività conoscitiva svolta può, da un lato, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi (attività che può qualificarsi come *propositiva*) e, dall'altro, verificare lo stato di attuazione della legge delega.

¹⁴ DPCM 6 agosto 2009, G.U. n. 213 del 14 settembre 2009.

¹⁵ Cfr. resoconto stenografico della seduta del Senato della Repubblica n. 322 di mercoledì 27 gennaio 2010, pagina 189.

¹⁶ Cfr. resoconto stenografico della seduta della Camera dei deputati n. 274 di mercoledì 27 gennaio 2010, pagina 72.

¹⁷ Tale norma dispone che *“l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori”*.

Nel corso dei primi mesi di attività, vale a dire nel periodo dal 13 aprile 2010 (data di approvazione del regolamento interno) alla data considerata nella redazione della presente relazione (24 novembre 2010) la Commissione ha svolto **35** sedute, tra cui **18** audizioni, riepilogate nella tabella che segue. Ulteriori audizioni, riportate in successive tabelle, sono state svolte congiuntamente alle Commissioni bilancio delle due Camere, come si esporrà più avanti.

AUDIZIONE	DATA
Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, in ordine all'attuazione della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale.	27 aprile 2010
Presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, in ordine alle attività della Commissione medesima.	27 aprile 2010
Direttore dell'Agenzia del Demanio, Maurizio Prato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196).	28 aprile 2010
Ministro per i rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, in ordine all'attuazione della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale.	29 aprile 2010
Rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196).	4 maggio 2010
Rappresentanti della Corte dei conti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196).	4 maggio 2010
Seguito dell'audizione del Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, in ordine all'attuazione della legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale.	5 maggio 2010
Rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196).	6 maggio 2010
Seguito dell'audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, in ordine alle attività della Commissione medesima.	11 maggio 2010
Rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196).	11 maggio 2010
Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, in ordine all'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale.	10 giugno 2010
Rappresentanti del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze sui nuovi assetti dei flussi finanziari tra Stato ed enti locali derivanti dalla legge n. 42 del 2009.	17 giugno 2010
Presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, in ordine ai nuovi assetti dei flussi finanziari tra Stato ed enti locali derivanti dalla legge n. 42 del 2009.	30 giugno 2010
Ministro dell'Economia e delle finanze, Giulio Tremonti, nell'ambito dell'esame della Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42) (Doc. XXVII, n. 22).	21 luglio 2010

AUDIZIONE	DATA
Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, nell'ambito dell'esame della Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42) (Doc. XXVII, n. 22).	28 luglio 2010
Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, in ordine allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale (atto n. 241).	14 settembre 2010
Sottosegretario di Stato per l'interno, Michelino Davico, in ordine allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale (atto n. 241).	14 settembre 2010
Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292).	17 novembre 2010

La suddetta attività conoscitiva, oltre all'approfondimento di questioni di ordine generale in materia di federalismo fiscale, ha avuto lo scopo di fornire materiale informativo utile all'esame dei primi schemi di decreto legislativo di attuazione della legge delega¹⁸.

Alcune audizioni, concernenti lo schema di decreto legislativo in materia di fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (atto n. 240), **sono state svolte congiuntamente alle Commissioni bilancio delle due Camere**. A tal fine, su iniziativa dei Presidenti delle tre Commissioni interessate, alla quale hanno dato il proprio assenso i Presidenti delle Camere, è stata significativamente innovata la prassi parlamentare, nella quale la parziale sovrapposizione di competenze di organi parlamentari diversi – monocamerale e bicamerale – benché coinvolti nella procedura attuativa di una delega legislativa, non aveva mai finora comportato lo svolgimento congiunto delle connesse attività conoscitive. Nel caso di specie si è tuttavia ritenuto di dover tenere conto dello stretto intreccio tra gli aspetti di merito e quelli finanziari, nonché del fatto che le tre Commissioni coinvolte sono chiamate a rendere il proprio parere direttamente al Governo, entro il medesimo termine e con gli stessi effetti procedurali, rendendosi in tal modo opportuna la condivisione del patrimonio informativo prodotto dallo svolgimento congiunto di audizioni.

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e le Commissioni bilancio della Camera e del Senato hanno pertanto svolto congiuntamente le seguenti audizioni:

AUDIZIONE	DATA
Ragioniere generale dello Stato, Mario Canzio.	5 ottobre 2010
Rappresentanti della Società per gli studi di settore (SOSE SpA) e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL).	13 ottobre 2010
Presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini.	19 ottobre 2010
Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009.	27 ottobre 2010

¹⁸ Per la consultazione del suddetto materiale si rinvia ai resoconti stenografici di seduta.

Altre audizioni, concernenti lo schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292), sono state svolte congiuntamente alla Commissione bilancio della Camera dei deputati:

AUDIZIONE	DATA
Rappresentanti del Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari (SUNIA), del Sindacato inquilini casa e territorio (SICET), dell'Unione nazionale inquilini ambiente e territorio (UNIAT-UIL), dell'Unione inquilini, del Coordinamento unitario della proprietà immobiliare (Arpe, Federproprietà, Confederazione della piccola proprietà immobiliare-CONFAPPI e Unione piccoli proprietari immobiliari-UPPI), di Confabitare-Associazione proprietari immobiliari, dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL)	22 novembre 2010
Audizione di rappresentanti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze	23 novembre 2010
Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292).	24 novembre 2010

Al fine di approfondire ulteriormente le tematiche relative alla definizione dei fabbisogni standard, la Commissione, d'intesa con il Presidente del Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione della Camera dei deputati, ha promosso lo svolgimento di un **seminario** che si è tenuto nella giornata di **martedì 19 ottobre 2010** e che ha visto la partecipazione dei parlamentari, di alcune istituzioni e di esperti del settore. Oggetto del seminario è stato il rapporto tra **fabbisogni standard e vincoli di finanza pubblica** nel quadro dell'Unione europea, individuato come la questione chiave nel processo di attuazione del federalismo fiscale, sul lato della spesa. Tale confronto è stato quindi preliminare e preparatorio rispetto alla discussione nel merito degli schemi di decreto presentati e in via di presentazione, che si sta svolgendo nell'ambito delle formali procedure parlamentari.

3.2 L'attività consultiva sui decreti attuativi

Con riferimento all'attività consultiva sugli schemi dei decreti attuativi, la Commissione ha svolto o intrapreso l'esame dei seguenti schemi di decreto:

Norma di delega	Oggetto delega	Data espressione parere	Decreti legislativi emanati
Articoli 2 e 19	Attribuzione a comuni province città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio	19 maggio 2010	D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85
Articoli 2 e 24	Ordinamento transitorio di Roma capitale	16 settembre 2010	D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156
Articoli: 2; 11, co. 1 lett. b); 13 co. 1 lett. c) e d); 21 co. 1, lett. c) e d). 2, 3 e 4; 22, co. 2	Determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province	10 novembre 2010	<i>In corso di pubblicazione sulla G.U.¹⁹</i>
Articoli: 2, comma 2, 11, 12, 21 e 26	Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale	<i>In corso di esame parlamentare</i>	

¹⁹ Il decreto legislativo è stato definitivamente deliberato dal Consiglio dei ministri il 18 novembre 2010, ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Com'è noto, i commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009 disciplinano il **procedimento di adozione dei decreti legislativi** prevedendo che questi siano adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione (nonché con altri ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei decreti). Gli **schemi** di decreto legislativo sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata e successiva sottoposizione degli stessi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Le Commissioni parlamentari sono chiamate a esprimersi entro 60 giorni dalla trasmissione dei testi; decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati, fatta salva l'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, per la quale è previsto un ulteriore termine.

L'intesa da raggiungersi in sede di Conferenza unificata non è considerata presupposto necessario e vincolante per l'esercizio del potere delegato da parte del Governo: è previsto infatti che, in mancanza di intesa, e trascorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui gli schemi dei decreti legislativi siano posti all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri può comunque deliberare, approvando allo stesso tempo una relazione, trasmessa alle Camere, in cui vengano motivate le ragioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Tale situazione si è determinata in relazione all'esame dello schema di decreto sul c.d. federalismo demaniale e su quello relativo al federalismo fiscale municipale, come si illustrerà più avanti.

Nell'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, questo ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, rendendo comunicazioni al riguardo davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo.

In questo secondo passaggio parlamentare non sembrerebbe più necessariamente coinvolta, dunque, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale né le Commissioni competenti in materia finanziaria, ma – sembra di intendere – le Assemblee di ciascuna Camera. Tale questione andrà ovviamente considerata qualora si determini la difformità tra pareri parlamentari ed intendimenti del Governo previsti dalla norma.

Infine, al termine dell'*iter* parlamentare relativo alla procedura di adozione dei decreti, si prevede che il Governo, qualora, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, debba trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni per il possibile esito difforme rispetto all'intesa precedentemente raggiunta. Tale situazione si è determinata in relazione all'emanazione del decreto legislativo su Roma capitale (D.Lgs. n. 156/2010), nonché per il decreto concernente i fabbisogni standard degli enti locali, come si illustrerà più avanti nella parte dedicata a tali provvedimenti.

3.3 I decreti legislativi finora emanati

Alla data del 13 ottobre 2010 risulta concluso l'iter dello schema di decreto legislativo recante l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio,

cosiddetto *federalismo demaniale*, e quello relativo all'ordinamento transitorio di Roma capitale. Inoltre, nel mese di novembre si è concluso, con l'espressione dei previsti pareri da parte delle Camere, l'esame parlamentare dello schema di decreto relativo alla determinazione dei fabbisogni *standard* degli enti locali, del quale si è in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, il cui testo definitivo è stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 18 novembre 2010.

3.3.1 *Federalismo demaniale*

L'esame presso la Commissione del primo **schema di decreto legislativo recante l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196)**, in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 42²⁰, è iniziato il 27 aprile 2010 e si è concluso il 19 maggio 2010 con l'espressione del parere.

Con riferimento al relativo procedimento, a causa del mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza unificata nel termine prescritto di 30 giorni, il Governo ha ritenuto opportuno sottoporre lo schema di decreto all'esame della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che, nella seduta del 4 marzo 2010, ha espresso parere favorevole su un testo che ha recepito una serie di indicazioni emerse dal confronto con le Autonomie locali e, in particolare, con l'ANCI e l'UPI.

Pertanto, il 17 marzo 2010, il Governo ha trasmesso nuovamente²¹ alle Camere lo schema di decreto legislativo approvato il 17 dicembre 2009, corredato della relazione tecnica, unitamente alla relazione in cui sono indicate le cause del mancato raggiungimento dell'intesa con la Conferenza unificata.

Come precisa la relazione, lo schema di decreto è stato trasmesso alla Conferenza in data 28 dicembre 2009, dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2009, e, dopo alcuni approfondimenti informali, il 20 e il 26 gennaio 2010 si sono svolte riunioni presso la Conferenza. Successivamente, la prevista convocazione della Conferenza per il 27 gennaio non ha avuto luogo e non è stato possibile raggiungere l'intesa entro il termine prescritto di trenta giorni.

Alla relazione è stato allegato un testo del provvedimento che recepisce le richieste di modifica avanzate dalle autonomie locali, formulate in sede tecnica dall'ANCI e dall'UPI. Tale testo è stato sottoposto - ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 281 del 1997 - al parere della Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

Ai fini dell'espressione del parere parlamentare, il 18 marzo 2010 lo schema di decreto è stato assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni bilancio di Camera e Senato.

²⁰ La norma citata prevede che, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione, i relativi decreti legislativi stabiliscano i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;
- b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;
- c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;
- d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

²¹ Lo schema di decreto era stato trasmesso alle Camere il 30 dicembre 2009 contestualmente all'invio alla Conferenza unificata.

Le suddette Commissioni hanno concluso l'esame dello schema di decreto il 19 maggio 2010, con l'approvazione di pareri favorevoli con condizioni e osservazioni. Emanato il **28 maggio 2010**, il **decreto legislativo n. 85** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il successivo 11 giugno 2010.

Con particolare riferimento all'iter presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'esame è iniziato il 27 aprile 2010 e, a seguito della richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge delega²², si è concluso il 19 maggio 2010 con l'approvazione di un parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Nell'ambito dell'esame del citato provvedimento la Commissione ha svolto nel complesso undici sedute, tra le quali le seguenti cinque audizioni:

- direttore dell'Agenzia del demanio, Maurizio Prato;
- rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato;
- rappresentanti della Corte dei conti;
- rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome dell'Anci e dell'Upi;
- rappresentanti dell'Istituto nazionale di urbanistica (INU).

Con riferimento al suo **contenuto**, il decreto – che è stato ampiamente modificato ed integrato sulla base dei pareri parlamentari - prevede l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, operata attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e la successiva attribuzione dei beni agli enti medesimi.

Lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso secondo i criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale. L'ente territoriale, a seguito dell'attribuzione, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorirne la "massima valorizzazione funzionale". I beni trasferiti possono peraltro anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione; la deliberazione dell'ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni e valorizzazioni dovrà tuttavia essere trasmessa ad una apposita conferenza di servizi volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni necessari alla variazione di destinazione urbanistica dei beni. Inoltre i beni trasferiti in attuazione del decreto, che entrano a far parte del patrimonio disponibile degli enti territoriali, possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, ed a seguito di apposita attestazione di congruità rilasciata da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio. Resta comunque riservata allo Stato la dichiarazione dell'eventuale passaggio al patrimonio dei beni demaniali trasferiti agli enti territoriali.

Il decreto dispone il trasferimento alle regioni, entro 180 giorni, dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico, salvo i laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola provincia, che dovranno essere trasferiti alle province, assieme alle miniere che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e i siti di stoccaggio di gas naturale. Una quota dei proventi dei canoni ricavati

²² Com'è noto, la citata norma prevede che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale possa chiedere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò sia necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi. La proroga in questione è intervenuta il 17 maggio 2010 (annuncio all'Assemblea della Camera dei Deputati il 18 maggio 2010).

dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito è destinata da ciascuna regione alle province, sulla base di una intesa conclusa fra la regione e le singole province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico.

I beni oggetto del trasferimento vengono inseriti in appositi elenchi adottati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, da emanare entro 180 giorni. Successivamente, le regioni e gli enti locali che intendono acquisirli sono tenuti a presentare un'apposita domanda di attribuzione, con annessa relazione, all'Agenzia del demanio. A seguito del DPCM di trasferimento, i beni demaniali e patrimoniali dello Stato indicati dall'art. 5 – salvo alcune eccezioni - entrano a far parte, con pertinenze ed accessori, del patrimonio disponibile degli enti pubblici territoriali; questi ultimi si fanno carico, a seguito del trasferimento, degli eventuali oneri e pesi di cui è gravato il bene.

L'articolo 5 individua le tipologie dei beni immobili statali potenzialmente trasferibili, tra i quali sono annoverati i beni appartenenti al demanio marittimo, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali; i beni appartenenti al demanio idrico con specifiche esclusioni, gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale; le miniere ubicate su terraferma, nonché altri beni immobili dello Stato. Sono in ogni caso esclusi dal trasferimento, tra gli altri, gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle Amministrazioni pubbliche; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle energetiche e le strade ferrate in uso; i parchi nazionali e le riserve naturali statali, nonché i beni in uso, a qualsiasi titolo, al Senato, alla Camera, alla Corte Costituzionale e agli organi di rilevanza costituzionale.

Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio, in base al quale il Governo esercita il proprio potere sostitutivo al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento in un apposito patrimonio vincolato, entro il quale con apposito DPCM dovranno, altresì, confluire i beni per i quali non sia stata presentata la domanda di attribuzione.

A seguito del parere parlamentare è stata rivisitata la disciplina che consente la valorizzazione dei beni attraverso fondi comuni di investimento immobiliare, prevedendo a tal fine che i beni trasferiti agli enti territoriali possano, previa loro valorizzazione, essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, sulla base di un valore, la cui congruità dovrà essere attestata da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio; è stata data inoltre alla Cassa depositi e prestiti la facoltà di partecipare ai predetti fondi. Viene stabilito, inoltre, che le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici necessari alla valorizzazione debbano essere concluse prima del conferimento dei beni.

E' stata altresì introdotta una procedura per l'adozione di DPCM biennali di attribuzione di beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, con la possibilità per gli enti territoriali di avanzare motivata richiesta, nonché una procedura di consultazione preventiva per l'utilizzo ottimale di beni pubblici da parte degli enti territoriali, in base alla quale essi possono procedere a consultazioni tra di loro e con le amministrazioni periferiche dello Stato.

E' stata inoltre introdotta la previsione di una intesa in sede di Conferenza unificata ai fini della determinazione delle modalità per la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali contestualmente e in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti di attribuzione dei beni. Per le spese relative ai beni trasferiti è stata, inoltre, prevista l'esclusione dai

vincoli relativi al patto di stabilità interno per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

Si prevede infine un vincolo di destinazione dei proventi netti derivanti a ciascuna regione ed ente locale dalla eventuale alienazione dei beni trasferiti, prevedendo che tali proventi, per un ammontare pari al 75%, siano destinati alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento; la residua quota del 25% viene destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Ai fini dell'esame dello schema di decreto, il Presidente, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del regolamento interno della Commissione, ha incaricato due relatori. L'attività svolta dai relatori ha condotto alla redazione di un parere a firma congiunta, che è stato poi sottoposto all'esame e alla votazione della Commissione stessa.

Sul medesimo schema di decreto sono stati formulati **rilievi** alla Commissione dalle seguenti commissioni permanenti di Camera e Senato, ciascuna per aspetti di propria competenza: per il Senato la Commissione 1° Affari costituzionali (12/05/2010), la Commissione 6° Finanze e tesoro (12/05/2010) e la Commissione 13° Territorio, ambiente, beni ambientali (13/05/2010); per la Camera dei deputati la Commissione I Affari costituzionali (12/05/2010), la Commissione VI Finanze (12/05/2010) e la Commissione IX Trasporti (18/05/2010).

Per una effettiva attuazione del federalismo demaniale il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, entrato in vigore il 26 giugno 2010, prevede una serie di adempimenti riepilogati nella tabella seguente:

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 9, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione degli importi da escludere ai fini del patto di stabilità interno corrispondenti alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.	25 agosto 2010 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 9, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione delle modalità di destinazione delle risorse nette derivanti a ciascuna regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito, nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti.	25 agosto 2010 (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 5, co. 3, primo e terzo periodo	Comunicazione alla Agenzia del demanio da parte delle amministrazioni statali e degli altri enti degli elenchi relativi ai beni di cui si richiede l' esclusione . Compilazione da parte dell'Agenzia del demanio dell' elenco dei beni di cui si richiede l' esclusione .	24 settembre 2010 (entro 90 giorni dall'entrata in vigore)	<i>Agenzia Demanio Circ. n. 24320 del 24 giugno 2010</i> <i>Agenzia Demanio Circ. n. 28104 del 26 luglio 2010</i> <i>Agenzia Demanio Circ. n. 33426 del 17 settembre 2010</i>

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 5, co. 3, quarto periodo	Provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio di definizione dell'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento, da pubblicare sul sito <i>internet</i> dell'Agenzia, previo parere della Conferenza Unificata da esprimersi entro 30 giorni.	8 novembre 2010 (entro i successivi 45 giorni)	<i>Elenco trasmesso alla Conferenza unificata il 10 novembre 2010</i>
Art. 3, co. 1, lett. a)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Regioni , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio marittimo , con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. a)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Regioni , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio idrico , nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, ad esclusione: 1) dei fiumi di ambito sovraregionale ; 2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. b)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Province , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del demanio idrico, limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. b)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle Province , unitamente alle relative pertinenze ubicate su terraferma, delle miniere che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze.	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 3	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di formazione degli elenchi dei beni trasferibili .	23 dicembre 2010 (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 4, primo periodo	Presentazione all'Agenzia del demanio da parte delle Regioni e degli enti locali di una apposita domanda di acquisizione dei beni , con relativa relazione.	entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei D.P.C.M. di cui al comma 3	
Art. 3, co. 4, ultimo periodo	Ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun Ente locale.	entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, co. 4, primo periodo	
Art. 3, co. 6	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidamento del patrimonio dei beni "inoptati" (c.d. patrimonio federale) all'Agenzia del demanio o all'Amministrazione che ne cura la gestione, al fine di valorizzarli e alienarli d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 4, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione dei beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, può disporre motivatamente il mantenimento dei beni nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile.		
Art. 5, co. 4, primo periodo	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione dei beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti .	26 giugno 2011 (entro un anno dall'entrata in vigore)	
Art. 5, co. 5	Accordi tra Stato, regioni ed enti pubblici territoriali sul trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali dei beni e delle cose indicati negli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale , definiti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.	26 giugno 2011 (entro un anno dall'entrata in vigore)	
Art. 7, co. 1	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione a cadenza biennale di ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per successivi trasferimenti.	A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla entrata in vigore (dal 1° gennaio 2012)	
Art. 9, co. 2	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione delle modalità per ridurre le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei D.P.C.M. di trasferimento dei beni.	A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento dei beni	
Art. 9, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.		

3.3.2 Roma capitale

Il secondo schema di decreto esaminato, recante **disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale (atto n. 241)**, è stato assegnato, in data 8 settembre 2010, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, ai fini dell'espressione del parere parlamentare.

Il testo del provvedimento²³, sul quale è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata²⁴, è stato sottoposto al parere, obbligatorio ma non vincolato, della Regione Lazio, della Provincia di Roma e del Comune di Roma²⁵ come prescritto dalla legge delega.

²³ Adottato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 18 giugno 2010.

²⁴ Intesa sancita nella seduta della Conferenza unificata del 29 luglio 2010.

²⁵ Parere espresso dai Capogruppo del Consiglio regionale del Lazio in data 26 luglio 2010; Mozione n. 252 approvata dal Consiglio provinciale di Roma nella seduta del 26 luglio 2010; Ordine del giorno n. 81 approvato all'unanimità dal Consiglio comunale di Roma nella seduta del 19 luglio 2010.

Si ricorda, infatti, che a differenza della procedura ordinaria, il comma 5 dell'articolo 24 della legge delega prevede che i decreti legislativi che disciplinano l'ordinamento transitorio di Roma capitale siano adottati previa consultazione della Regione Lazio, della Provincia di Roma e del Comune di Roma.

Le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno concluso l'esame dello schema di decreto il 15 settembre 2010, con l'approvazione di due distinti pareri favorevoli con condizioni e osservazioni.

Con riferimento all'*iter* presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'esame, iniziato il 14 settembre, si è concluso il successivo 16 settembre con l'approvazione del parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Nell'ambito dell'esame del citato provvedimento la Commissione ha svolto nel complesso tre sedute, tra le quali le seguenti due audizioni:

- Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali;
- Sottosegretario di Stato per l'interno, Michelino Davico.

Come per il primo schema di decreto, il Presidente, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del regolamento interno della Commissione, ha incaricato due relatori. L'attività svolta dai relatori ha condotto alla redazione di un parere a firma congiunta, che è stato poi sottoposto all'esame e alla votazione della Commissione stessa.

Sul medesimo schema di decreto sono stati formulati **rilievi** alla Commissione da parte della I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati.

Il **18 settembre 2010, il decreto legislativo n. 156/2010** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il testo del decreto legislativo definitivamente deliberato dal Consiglio dei ministri il 17 settembre 2010 presenta tuttavia talune difformità rispetto al testo sul quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata.

Si ricorda, come sopra richiamato, che l'articolo 2, comma 4, terzo periodo, della legge delega prevede che, al termine dell'*iter* parlamentare relativo alla procedura di adozione dei decreti, il Governo, qualora, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, debba trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni per il possibile esito difforme rispetto all'intesa precedentemente raggiunta.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 20 settembre 2010, ha pertanto inviato alle Camere la necessaria relazione, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità rispetto all'intesa.

In particolare, il Consiglio dei ministri, precisa la relazione, ritiene di non poter dare completamente seguito all'intesa, "reputando necessario recepire i pareri espressi dagli organi parlamentari coinvolti nel procedimento di approvazione del decreto sull'ordinamento transitorio di Roma capitale". Inoltre, viene specificato che nel recepire nel testo definitivo del provvedimento – ora emanato come decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 – le modifiche contenute nel parere della Commissione bicamerale e nei pareri delle Commissioni bilancio, il Governo ha dato altresì seguito alle proposte di modifica contenute nell'intesa raggiunta in Conferenza unificata; in ordine a tale intesa, tuttavia, non è stata recepita, sulla base di quanto previsto nei pareri parlamentari, una modificazione relativa al comma 5 dell'articolo 5, in materia di indennità dei consiglieri dell'Assemblea capitolina. Per quanto concerne le altre modificazioni trasfuse nel testo definitivamente deliberato, che trovano corrispondenza nei pareri resi dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato e dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, vi è la norma relativa alla fissazione del numero massimo di municipi istituibili da parte di Roma capitale. La relazione conclude precisando che le osservazioni delle Commissioni parlamentari "sono ampiamente condivise nei contenuti dal

Governo e frutto di un'elaborazione avvenuta in un contesto di piena collaborazione tra le istituzioni coinvolte nella procedura di attuazione della delega”.

Si ricorda infine che, come emerso anche nel corso del dibattito presso la Commissione²⁶, la delega relativa alla definizione dell'ordinamento transitorio di Roma capitale risulta solo parzialmente esercitata. Infatti, l'applicazione di alcune norme quali quella relativa ai poteri dell'Assemblea capitolina e quella relativa allo status degli amministratori di Roma capitale²⁷ sono subordinate all'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 24, comma 5, lettera *a*), della legge n. 42 del 2009, il quale dovrà specificare le funzioni di Roma capitale e definire le modalità per il trasferimento delle relative risorse umane e dei mezzi.

Quanto al **contenuto**, il decreto legislativo n. 156 del 2010, pertanto, attua la delega limitatamente alla disciplina degli organi di governo di Roma capitale, individuati nell'Assemblea capitolina, nella Giunta capitolina e nel Sindaco.

L'Assemblea capitolina, organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, è composta dal Sindaco e da 48 consiglieri e presieduta da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta. Tra le competenze dell'Assemblea capitolina vi è la deliberazione dello statuto di Roma capitale, nonché l'adozione di regolamenti per la disciplina delle funzioni amministrative assegnate dalla legge sul federalismo fiscale a Roma capitale, che dovranno essere specificate in un successivo decreto legislativo.

Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione di Roma capitale e la Giunta, composta da assessori nominati dal Sindaco nella misura di un quarto dei consiglieri dell'Assemblea capitolina, collabora con il Sindaco per il governo di Roma capitale.

Il decreto n. 156/2010 conferisce e disciplina lo *status* di amministratori di Roma capitale ai consiglieri dell'Assemblea capitolina, agli assessori della Giunta capitolina e al Sindaco.

I confini di Roma capitale, secondo la previsione della legge sul federalismo fiscale, sono quelli del comune di Roma; secondo l'art. 24 della medesima legge, quando sarà attuata la disciplina delle città metropolitane, prevista dall'art. 23 della stessa legge, le disposizioni illustrate si intenderanno riferite alla città metropolitana di Roma capitale.

Il provvedimento prevede che, per quanto non espressamente stabilito, alla materia si applichino le vigenti disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), nonché ogni altra disposizione di legge.

3.3.3 *Fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province*

Il terzo schema di decreto legislativo esaminato, recante disposizioni in materia di **determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (atto n. 240)**, è stato assegnato, in data 8 settembre 2010, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed alle Commissioni bilancio delle due Camere. In relazione alla complessità del tema, il termine previsto per l'espressione del parere, stabilito al 7 novembre 2010, è stato prorogato di venti giorni (e, pertanto, spostato alla data del successivo 27 novembre), in base a quanto consentito dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 42.

L'attività conoscitiva in materia, nel cui ambito una rilevanza particolare assume la questione dei criteri e della metodologia per la rilevazione dei fabbisogni standard, si è svolta anche in

²⁶ Cfr. resoconti delle sedute del 14, 15 e 16 settembre 2010.

²⁷ Rispettivamente articoli 3 e 5 del *D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156*.

collaborazione con le Commissioni bilancio delle due Camere, come si è evidenziato al paragrafo 3.1. Inoltre, al fine di approfondire ulteriormente tale tematica è stato organizzato un seminario, avente come oggetto il rapporto tra fabbisogni standard e vincoli di finanza pubblica nel quadro dell'Unione europea, come illustrato nel paragrafo 3.1.

Con particolare riferimento all'*iter* presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'esame dello schema di decreto è iniziato il 5 ottobre 2010 e si è concluso il 10 novembre 2010, con l'approvazione di un parere favorevole con condizioni e osservazioni. Sullo schema di decreto sono stati inoltre formulati **rilievi** dalle seguenti commissioni di Camera e Senato, ciascuna per gli aspetti di propria competenza: 1^a Commissione Affari costituzionali del Senato (20 ottobre 2010), I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati (27 ottobre 2010) e 6^a Commissione Finanze del Senato (27 ottobre 2010).

Terminata la fase di esame parlamentare, anche da parte delle Commissioni bilancio delle due Camere, si è in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, il cui testo definitivo è stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 18 novembre 2010.

Quanto al **contenuto** del decreto, i fabbisogni standard costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali degli enti locali, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

Tale superamento costituisce uno dei punti cardine del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali delineato dalla legge delega, incentrato sull'abbandono del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a enti locali e regioni, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale.

I criteri generali di delega recati dalla legge n. 42/2009 prevedono a tal fine il superamento del criterio della spesa storica in favore di nuovi parametri ai quali ancorare il finanziamento delle spese degli enti territoriali, che sono il "fabbisogno standard", per il finanziamento delle funzioni fondamentali, e la "perequazione della capacità fiscale", per il finanziamento delle altre funzioni.

Pertanto, il nuovo sistema di ripartizione delle risorse nei confronti degli enti territoriali dovrà essere basato sull'individuazione dei fabbisogni standard necessari a garantire sull'intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali.

Si rammenta che, secondo la definizione data dalla legge delega, il fabbisogno standard "valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica". Sulla base di tale espressa indicazione legislativa il fabbisogno standard appare dunque costituire il livello ottimale di un servizio valutato a costi standard.

Il computo delle occorrenze finanziarie derivante dai fabbisogni standard andrà effettuato rispetto alle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, che vengono espressamente individuate nel provvedimento, sia per i comuni che per le province (funzioni generali di amministrazione, di polizia locale, viabilità, istruzione pubblica ed altre), e che sono quelle provvisoriamente considerate dalla legge n. 42. A tal fine andranno altresì stabiliti gli obiettivi di servizio connessi ai livelli essenziali delle prestazioni da erogare. La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione lo schema definisce una serie di elementi da utilizzare, ed in particolare:

- l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;
- l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;

- l'enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;
- la definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

Per superare le difficoltà, che in passato avevano incontrato simili operazioni di standardizzazione della spesa, le metodologie da utilizzare saranno più avanzate e complesse di quelle tradizionali e prenderanno spunto da elementi tecnici di analisi statistica multivariata.

La procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società per gli studi di settore – S.O.S.E. s.p.a., società per azioni che opera per la elaborazione degli studi di settore. A tal fine la società potrà avvalersi dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale IFEL, nonché dell'ISTAT.

Le metodologie risultanti dall'attività della SOSE dovranno essere sottoposte alla valutazione della Commissione tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale (o, se nel frattempo istituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica), nonché del Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene poi prevista una specifica procedura per la pubblicazione sia della nota metodologica della procedura di calcolo sia dei fabbisogni standard per ciascun ente locale, ai cui fini si dispone che ciascun schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, verificato dai competenti organi del Ministero dell'economia e delle finanze e corredato di relazione tecnica che ne evidenzii gli effetti finanziari, venga sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed a quello delle Commissioni bilancio delle due Camere.

E' inoltre previsto che gli enti locali virtuosi possano trarre beneficio dalla propria efficienza, stabilendosi che, fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard e la spesa effettiva dell'ente locale sia acquisita dal bilancio dell'ente medesimo.

Viene infine stabilito un periodo transitorio, dall'anno 2011 all'anno 2013 per l'applicazione del criterio di finanziamento basato sui fabbisogni standard a tutte le funzioni fondamentali, cui segue poi un successivo triennio per l'entrata a regime del nuovo sistema. In ciascuno degli anni predetti i fabbisogni individuati, relativi per ognuno degli anni medesimi, ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali, entreranno in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, con conclusione dell'entrata a regime, quindi, decorso il triennio transitorio, al 2017.

Si precisa che il testo del decreto legislativo deliberato definitivamente dal Consiglio dei ministri in data 18 novembre 2010 presenta talune difformità rispetto al testo sul quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata, come già accaduto in occasione del decreto legislativo su Roma capitale (D.Lgs. n. 156/2010).

Si ricorda, come illustrato nel paragrafo dedicato al decreto su Roma capitale, che l'articolo 2, comma 4, terzo periodo, della legge delega prevede che, al termine dell'*iter* parlamentare relativo alla procedura di adozione dei decreti, il Governo, qualora, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, debba trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni per il possibile esito difforme rispetto all'intesa precedentemente raggiunta.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 19 novembre 2010, ha pertanto inviato alle Camere la necessaria relazione, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità rispetto all'intesa.

In particolare, tali modifiche, delle quali non si dà conto puntualmente in quanto confluite nel testo approvato sopra descritto, sono nella sostanza finalizzate, secondo la relazione, a dare rilievo al “ruolo di verifica non solo del Parlamento ma anche degli enti territoriali, ulteriormente rafforzato in virtù dell’espressa previsione del diretto coinvolgimento delle autonomie anche nella fase relativa alla predisposizione della nota metodologica di calcolo dei fabbisogni standard, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.

3.4 *Gli schemi di decreto legislativo da esaminare*

In data 9 novembre 2010 è stato assegnato alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, che ne ha avviato l’esame nel corso di tale mese, ed alle Commissioni bilancio delle due Camere lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di **federalismo fiscale municipale** (atto n. 292). Il provvedimento dispone la devoluzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali, istituisce una nuova imposta sulle locazioni di immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto delle potestà fiscali tra Stato ed enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare. Il termine per l’espressione del parere è stabilito nella data dell’8 gennaio 2011.

Analogamente a quanto già avvenuto in occasione dello schema di decreto in materia di federalismo demaniale, lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere privo dell’intesa in sede di Conferenza unificata, prevista dall’articolo 2, comma 3, della legge n. 42, come precisato nella relazione governativa in tale caso prescritta dalla medesima disposizione.

La relazione, in proposito, dispone che, in mancanza dell’intesa predetta nel termine di 30 giorni dalla trasmissione, il Consiglio dei ministri possa comunque inviare gli schemi di decreto al Parlamento indicando le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta. In tali motivazioni si precisa che il provvedimento è stato inviato il 13 agosto 2010 alla Conferenza unificata, che ne ha avviato formalmente l’esame il successivo 23 settembre; non essendosi in seguito pervenuti all’intesa entro il termine dei 30 giorni, il 5 novembre il Consiglio dei ministri ha deliberato la trasmissione dello schema di decreto legislativo alle Camere.

Con riguardo al **contenuto**, il provvedimento dispone la devoluzione ai comuni del gettito di numerosi tributi erariali, istituisce una nuova imposta sulle locazioni di immobili ad uso abitativo e prevede, a regime, un nuovo assetto delle potestà fiscali tra Stato ed enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare.

A tal fine si dispone la devoluzione ai comuni del gettito relativo all’applicazione di specifici tributi sugli immobili ubicati nel loro territorio: imposta di registro, ipotecaria e catastale, Irpef sui redditi fondiari non agrari, imposta di registro e bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili, tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, nonché la cedolare secca sugli affitti, istituita dal provvedimento medesimo.

Per assicurare un processo di devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare progressivo e territorialmente equilibrato, viene istituito un Fondo sperimentale di equilibrio, la cui durata è fissata in un periodo di cinque anni; il Fondo è articolato in due sezioni, alla prima delle quali sono devolute le entrate connesse all’imposizione indiretta ed ai tributi speciali catastali, ed alla seconda le entrate relative all’imposizione indiretta: in entrambi i casi si tratta di entrate riferite al comparto immobiliare.

In corrispondenza del gettito che confluisce nel Fondo vengono ridotti i trasferimenti erariali spettanti ai comuni, al fine di rispettare il vincolo di neutralità finanziaria cui soggiace l’attuazione dello schema di decreto. Al medesimo fine viene stabilita l’attribuzione allo Stato di una compartecipazione sul gettito dei tributi devoluti ai comuni, da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze: decreto che, in prima applicazione, è previsto debba intervenire entro il 30 novembre 2010. Viene infine istituita – con decorrenza dall’anno 2011 - una nuova imposta sui canoni di locazione, denominata cedolare secca: con essa

si introduce la facoltà per il contribuente di applicare un regime fiscale sostitutivo, con aliquota al 20%, sui redditi rinvenienti da immobili locati ad uso abitativo.

A partire dal 2014 entreranno in vigore, per il finanziamento dei comuni in sostituzione delle attuali imposte, due nuove forme di tributi: l'imposta municipale propria e l'imposta municipale facoltativa. La prima imposta viene distintamente disciplinata per le due differenti fattispecie del possesso e del trasferimento di immobili: la prima ha come presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale e la seconda il trasferimento di immobili. Per quanto concerne l'imposta sul trasferimento, questa verrà a sostituire, per la componente immobiliare, numerose tipologie di imposte, tra cui le imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, le tasse ipotecarie e l'imposta sulle successioni e donazioni.

L'imposta municipale facoltativa – che non concerne gli immobili ad uso abitativo – sostituisce alcune specifiche forme di prelievo di spettanza dei comuni (TOSAP, imposta comunale sulla pubblicità ed altre). Essa può essere istituita solo previo svolgimento di apposite consultazioni popolari nel comune interessato.

Al momento di redazione della presente relazione risulta essere stato approvato dal Consiglio dei ministri un ulteriore schema di decreto legislativo, recante disposizioni in materia di **autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario**, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2010 e trasmesso alla Conferenza unificata. Al termine della fase procedurale presso la Conferenza unificata lo schema in questione, secondo quanto dispone l'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, sarà trasmesso alle Camere ed assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, che ne avvieranno l'esame.

3.5 La relazione governativa di cui all'articolo 2, comma 6, della legge delega

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 giugno 2010, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, la relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (doc. XXVII, n. 22). Il documento è stato trasmesso alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni bilancio delle Camere²⁸.

Con riferimento all'*iter* presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, il Presidente, utilizzando il medesimo criterio procedurale previsto per l'esame degli schemi dei decreti legislativi²⁹, ha incaricato due relatori anche per l'esame della relazione governativa.

Il procedimento iniziato il 13 luglio 2010 si è concluso il 29 luglio con la presentazione di due proposte di parere da parte dei relatori.

Nell'ambito dell'attività conoscitiva sulla relazione, la Commissione ha svolto due audizioni: quella del Ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti e del Comitato dei rappresentanti delle autonomie territoriali, rispettivamente nelle sedute del 21 e 28 luglio 2010.

3.6 L'attività degli altri organi previsti dalla legge n. 42 del 2009

Come accennato in precedenza nel paragrafo 2.2, la legge delega istituisce oltre alla Commissione parlamentare, due nuovi organi - la Commissione parlamentare per l'attuazione del

²⁸ Annuncio alle Assemblee della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente nelle sedute del 5 e del 6 luglio 2010.

²⁹ Articolo 5, comma 3, del regolamento interno della Commissione.

federalismo fiscale, e la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) - ai quali viene attribuito il compito di presiedere, sia a livello tecnico-operativo che consultivo-politico, al processo di attuazione della delega sul federalismo fiscale. E' inoltre istituito, con funzioni di raccordo tra la Commissione e le regioni e gli enti locali, il Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali.

Con riferimento alla costituzione del **Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali**, la Conferenza unificata nella seduta del 6 maggio 2010 ha proceduto all'acquisizione delle designazioni dei nominativi dei rappresentanti da parte delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI, quali componenti della Conferenza medesima. Come disposto dalla legge delega, sono stati nominati sei membri in rappresentanza delle regioni, quattro dei comuni e due delle province.

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha svolto le seguenti audizioni del Comitato: una prima audizione il 10 giugno 2010 in ordine all'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale; una successiva audizione il 28 luglio 2010 in merito alla Relazione governativa presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge delega; una terza audizione il 14 settembre 2010 in relazione allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale; una quarta audizione, congiuntamente alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, il 27 ottobre 2010, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo relativo alla determinazione dei fabbisogni *standard*; da ultimo una audizione il 24 novembre 2010 in ordine all'esame dello schema di decreto relativo al federalismo fiscale municipale.

Con il DPCM del 3 luglio 2010³⁰ è stata istituita la **Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)** prevista dall'articolo 4 della legge delega. Ai sensi dall'art. 4 del citato DPCM la Commissione ha istituito al proprio interno sei gruppi di lavoro:

1. gruppo di lavoro bilanci delle regioni e degli enti locali;
2. gruppo di lavoro entrate regioni ed enti locali;
3. gruppo di lavoro fabbisogni/costi standard LEA LEP e funzioni fondamentali;
4. gruppo di lavoro perequazione;
5. gruppo di lavoro interventi speciali perequazione infrastrutturale e soppressione trasferimenti statali;
6. gruppo di lavoro coordinamento della finanza pubblica tra i livelli di governo.

Sono inoltre istituiti di volta in volta tavoli tecnici su specifiche tematiche, come il tavolo tecnico sul federalismo demaniale.

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha proceduto allo svolgimento di diverse audizioni del presidente della COPAFF: la prima il 27 aprile (il cui seguito si è svolto l'11 maggio 2010) in ordine all'attività della COPAFF medesima, la seconda il 30 giugno 2010 in merito ai nuovi assetti dei flussi finanziari tra Stato ed enti locali derivanti dalla legge n. 42 del 2009, la terza il 19 ottobre 2010, congiuntamente con le Commissioni bilancio di Camera e Senato, in relazione allo schema di decreto sui fabbisogni standard, e da ultimo il 17 e il 24 novembre 2010 nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo sul federalismo fiscale

³⁰ G.U. n. 160 del 13 luglio 2009

municipale. Nel corso di queste audizioni la COPAFF ha consegnato i materiali di documentazione da essa predisposti³¹.

La legge delega attribuisce inoltre alla COPAFF le funzioni di segreteria tecnica della **Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica** prevista dall'articolo 5 della medesima legge, che tuttavia non risulta - al momento di predisposizione della presente relazione (24 novembre 2010) - istituita.

Infine, con il DPCM 6 agosto 2009³² è stata disciplinata l'organizzazione del tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma istituito dall'articolo 27, comma 7, della legge delega.

4. Le questioni da affrontare

Nei prossimi mesi la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sarà chiamata ad esaminare ulteriori schemi di decreti legislativi.

Il processo di attuazione della legge n. 42 del 2009 dovrà infatti concludersi entro il prossimo mese di maggio e le questioni da affrontare sono molteplici e tutte caratterizzate da una rilevante complessità tecnica.

In particolare, oltre agli schemi di decreto sopra richiamati in materia di federalismo fiscale municipale, di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario, ai fini di una compiuta attuazione della legge delega occorrerà agire su diversi fronti, sia sul piano tecnico-operativo, sia sul versante legislativo.

Tra le questioni principali da affrontare vi è in primo luogo quella della dell'**armonizzazione dei sistemi contabili** degli enti territoriali; ciò anche in considerazione del fatto che la riclassificazione dei bilanci operata ai sensi dell'articolo 19-*bis* del D.L. n. 135 del 2009, essendo stata effettuata in mancanza di comuni schemi di bilancio e di un piano dei conti integrato, ha determinato l'applicazione di criteri non uniformi di classificazione delle poste di entrata e di spesa da parte degli enti, con le conseguenti difficoltà evidenziate anche dalla Copaff negli allegati alla relazione governativa sull'attuazione del federalismo fiscale di cui si detto al paragrafo 3.5 che precede.

Alla luce di tale circostanza, oltre all'adozione dello schema di decreto legislativo concernente la armonizzazione degli schemi di bilancio dei diversi livelli territoriali, occorrerà al contempo intraprendere ulteriori iniziative volte anche ad implementare il processo di costruzione della banca dati unitaria delle PPAA, prevista dalla legge di riforma della contabilità.

Uno specifico ambito di attività andrà riferito all'attuazione degli **interventi speciali** di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione.

³¹ Si vedano i resoconti stenografici delle citate sedute.

³² G.U. n. 213 del 14 settembre 2009

In proposito, occorrerebbe dare seguito al disposto di cui all'articolo 22 della legge delega, relativo alla **perequazione infrastrutturale**, laddove prescrive, in particolare, una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. Sulla base della predetta ricognizione andranno individuati gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard.

Un ulteriore tema su cui intervenire concerne l'attuazione delle norme di delega riferite all'ordinamento delle funzioni delle **città metropolitane** previsto dall'articolo 15 della legge n. 42 del 2009, nonché al completamento delle disposizioni attuative su Roma capitale, per il quale andranno specificate le funzioni e definite le modalità per il trasferimento delle relative risorse.

Un ampio filone di questioni attiene altresì all'ordinamento e al coordinamento della finanza delle **regioni a statuto speciale e delle province autonome**, in relazione al quale occorre dar seguito al disposto di cui all'articolo 27 della legge delega, agendo conseguentemente, in conformità al principio di leale collaborazione, nell'ambito del tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, al fine di individuare, nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo medesimo, le linee guida, gli indirizzi e gli strumenti per assicurare il concorso di tali enti agli obiettivi di perequazione e di solidarietà.

Sotto altro profilo, occorre tener presente che la recente evoluzione, a livello comunitario, degli strumenti di coordinamento delle politiche economiche - volti a definire una più forte sorveglianza macroeconomica, un'applicazione più stringente del Patto di stabilità e crescita, nonché a introdurre un "semestre europeo" che definisca una cornice per le politiche economiche nazionali - non potrà che riflettersi sul processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e sulle nuove modalità di coordinamento dinamico della finanza pubblica desumibili dal combinato disposto della legge n. 42 del 2009 e della nuova legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009.

La tempistica del ciclo di bilancio, quale definito dalla nuova legge di contabilità, dovrà dunque essere allineata alle novità che interverranno in sede comunitaria, mentre l'apparato di organi previsto dal combinato disposto della legge n. 42 e della legge n. 196 ai fini del governo unitario della finanza pubblica dovrà essere completato attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 5 della legge delega, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

In particolare, il recepimento a livello nazionale delle nuove regole del Patto di stabilità e crescita europeo rafforzerà gli sforzi tesi ad assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità finanziaria a tutti i livelli di governo, da quello comunitario a quello locale; sul piano nazionale, tali obiettivi potranno realizzarsi, come afferma la relazione governativa sull'attuazione del federalismo fiscale, di cui si è trattato al paragrafo 3.5, anche attraverso una "corresponsabilità tra Stato e Regioni, e tra le Regioni stesse, nella programmazione, attuazione e verifica dei vincoli di bilancio" e l'attuazione dei "principi di solidarietà responsabile e consapevole tra Regioni e tra Stato e Regioni".

In questo quadro, conformemente a quanto previsto dalla legge delega, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, sarà chiamato a predisporre le norme di coordinamento dinamico della

finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione.

Nella Decisione annuale di finanza pubblica³³ potrà essere individuato un punto di equilibrio tra l'esigenza di garantire risorse finanziarie certe nel medio periodo ai diversi enti territoriali per l'assolvimento dei loro compiti fondamentali, e la necessità di rispettare comunque un vincolo finanziario complessivo, atto ad assicurare in primo luogo il rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria.

Nell'ambito del citato processo di coordinamento dinamico della finanza pubblica multi-livello potrà dunque essere decisa l'entità dei livelli di finanziamento sostenibili delle funzioni decentrate, e conseguentemente valutati i margini possibili per elevare i livelli delle prestazioni - tenuto conto anche dei servizi effettivamente resi e di quelli non resi, ma che andrebbero svolti, da parte dell'ente locale - o attuare politiche di riequilibrio territoriale, oppure per ridurre le risorse complessive ai fini del miglioramento dei saldi di bilancio riconoscendo i possibili recuperi di efficienza - a livelli delle prestazioni invariati - derivanti dal superamento del criterio della spesa storica e da una maggiore responsabilizzazione delle autonomie territoriali.

Il nuovo sistema delle decisioni di bilancio potrebbe, infine, costituire la sede idonea per la definizione di un quadro stabile e certo delle regole inerenti al patto di stabilità interno, le quali dovranno a loro volta essere individuate in modo coerente con il sistema premiante e sanzionatorio degli enti territoriali, previsto dai criteri direttivi della legge delega e che dovrà essere oggetto della legislazione delegata.

³³ Prevista dall' articolo 10 della legge n. 196 del 2009.

ALLEGATO 2

Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

OSSERVAZIONI DEL SENATORE BELISARIO

La Relazione all'esame della Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo si rende necessaria, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 42 del 2009, per <<riferire>> semestralmente alle Camere sullo <<stato di attuazione di quanto previsto dalla legge delega n. 42>>.

Il contenuto della Relazione in oggetto dà effettivamente conto del percorso normativo *in divenire* attraverso cui, sino ad oggi, si è data sostanza ai principi ed i criteri direttivi già delineati dalla legge delega. Tuttavia, al di là della utile, quanto efficace, esigenza di rispondere al dettato normativo, sarebbe stato opportuno evidenziare nella Relazione, con maggior vigore, il contributo fattivo delle opposizioni parlamentari, in riferimento almeno al paragrafo 3.3 dal titolo "I decreti legislativi finora emanati". In particolare, si sarebbe potuto dar conto non solo dei "contenuti" dei decreti legislativi emanati, ma anche - in maniera assolutamente sintetica - degli spunti critici evidenziati in Commissione e contenuti nei pareri di minoranza, presentati agli schemi di decreti.

Altro profilo che avrebbe meritato una maggior considerazione, sempre nell'ambito dell'attività "referente" sul percorso attuativo della legge delega n. 42, sarebbe stato quello di una verifica - da operare anche col supporto dei Servizi Studi di Camera e Senato - del rispetto del rapporto tra i principi e i criteri direttivi della legge delega ed i decreti legislativi effettivamente emanati dal Governo. È evidente che tale raffronto di carattere meramente ed esclusivamente ricognitivo (quindi non incidente, ovviamente, sulle competenze della Corte costituzionale eventuali e successive) avrebbe consentito al legislatore delegante di verificare, *in itinere*, l'aderenza tra la norma "madre" ed i decreti legislativi da essa derivanti, sotto un profilo di ordine - giova ripeterlo - puramente tecnico-analitico.

Va, invece, segnalato con forza che la Relazione ha l'imprescindibile dovere di formulare una critica esplicita alla gestione dei profili finanziari concernenti l'Atto Governo n. 240 (determinazione dei fabbisogni *standard*), sfociato nel Decreto Legislativo approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 18 novembre 2010.

In particolare, la clausola di invarianza finanziaria del decreto legislativo - come emerso chiaramente nella proposta di parere alternativo avanzata dal Gruppo "Italia dei Valori" - si è rivelata un errore (doloso), dimostrato dall'inserimento nella legge di stabilità per il 2011 (nel testo approvato dalla Camera dei deputati ed ora all'esame del Senato) del comma 23 dell'articolo 1.

Attraverso tale comma 23, "al fine di favorire l'attuazione del federalismo fiscale", è autorizzata, per quanto concerne la SOSE, una spesa di 5 milioni annui nel triennio 2011-

2013 e, riguardo all'IFEL, un aumento dallo 0,8 all'1 per mille della percentuale del contributo ICI a favore dell'IFEL medesimo. Le nuove funzioni previste nel comma in esame sono da mettere in relazione ai compiti di natura tecnica affidati alla SOSE ed all'IFEL ai fini della determinazione dei fabbisogni in questione nello schema di decreto legislativo in tema di fabbisogni *standard* degli enti locali (Atto n. 240), approvato in via definitiva da parte del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2010 e in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Al di là del puntuale verificarsi del rischio di "scopertura" finanziaria già annunciato, è quanto mai opportuno rilevare la grave inappropriatezza con cui si è trattata, nel complesso, la questione. Inappropriatezza ricadente non solo sul profilo ordinamentale, ma incidente soprattutto sull'attività consultiva della stessa Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale la quale, nel caso concreto, in considerazione dello "spostamento" di norme dalla sede naturale del decreto alla legge di stabilità, non abbia mai potuto esprimersi al riguardo, pur trattandosi di norme volte alla "attuazione del federalismo fiscale".

Appare, in definitiva, incomprensibile sotto il profilo logico, giuridico e politico l'approvazione di un Decreto Legislativo in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale già parzialmente modificato, e quindi smentito, dalla legge di stabilità in discussione. Si tratta di una schizofrenia normativa inaccettabile, che rischia di inficiare il percorso normativo complessivo riguardante il c.d. "federalismo fiscale". Non si comprende, invero, il senso di decreti legislativi e di successive richieste di pareri alla Conferenza Stato-Regioni ed alla Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, quando poi, con altre norme di natura completamente diversa, si disciplinano le medesime materie, in modo ostinatamente diverso rispetto alle decisioni assunte nelle opportune sedi istituzionali.

Sebbene nella Relazione siano già segnalati, occorrerebbe stigmatizzare in modo assai più marcato due gravi *vulnus* di carattere ordinamentale:

- la delega relativa alla definizione dell'ordinamento transitorio di Roma capitale risulta "solo parzialmente esercitata", come emerso anche nel corso del dibattito presso la Commissione;
- ad oggi non risulta nè istituita nè operante la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, già prevista dall'art. 5 della legge n. 42.

Non convince l'approvazione dei Decreti legislativi con fretta ed approssimazione per nulla commisurate alla particolarità, complessità ed importanza della materia trattata. Vi è una formazione politica - la Lega Nord - che approfittando della crisi che sta disastando la maggioranza del 2008, cerca di "incassare" un contenitore vuoto da rivendere per fini elettorali, "vendendo" come federalismo un pasticcio che la stagnazione economica del nostro Paese, correlata a quella internazionale, dovrebbe in qualche modo frenare.

Purtroppo vengono così vanificati tutti i suggerimenti del Gruppo "*Italia dei Valori*" che ha scommesso sul federalismo fiscale come una reale innovazione delle pubbliche amministrazioni locali, ma soprattutto della politica dei territori, resa asfittica dalla mancanza di risorse ma anche da una indubbia carenza di buona amministrazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'audizione del presidente e del consiglio di amministrazione della RAI (*Rinvio del seguito dell'audizione*) 131

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI 131

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI i consiglieri di amministrazione Alessio Gorla, Angelo Maria Petroni, Antonino Rizzo Nervo, Guglielmo Rositani, Giorgio Van Straten e Antonio Verro, il direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Marco Simeon, il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, il capo ufficio stampa della RAI, dottor Fabrizio Casinelli, il dottor Gianluca De Matteis Tortora, il dottor Lorenzo Ianarilli, la dottoressa Raffaella Pichini e il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta comincia alle 14.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso e che dell'odierna audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del presidente e del consiglio di amministrazione della RAI.

(Rinvio del seguito dell'audizione).

Il PRESIDENTE, preso atto dell'anticipo delle votazioni pomeridiane alla Camera e dei problemi di mobilità causati dalla manifestazione studentesca in corso, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il PRESIDENTE comunica che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, convocato al termine della seduta odierna, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	132
Audizione della dottoressa Livia Pomodoro, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Capo di gabinetto <i>pro tempore</i> del Ministro della giustizia	132
Sui lavori della Commissione	132

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 13.40.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione della dottoressa Livia Pomodoro, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Capo di gabinetto *pro tempore* del Ministro della giustizia.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione della dottoressa Livia Pomodoro, sui

grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Capo di gabinetto dei ministri della giustizia Martelli e Conso fino al settembre 1993.

Il PRESIDENTE dà lettura ad una delle domande scritte trasmesse dal Gruppo del Partito Democratico cui risponde la dottoressa POMODORO.

Con successivi interventi pongono domande i senatori LI GOTTI, CARUSO, LUMIA e SERRA e l'onorevole GARAVINI cui replica separatamente la dottoressa POMODORO.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Il senatore LUMIA chiede sia avviata una interlocuzione tra la Commissione e gli attuali responsabili del Dipartimento

dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia al fine di acquisire tutta la documentazione dell'epoca di interesse per la Commissione.

L'onorevole DI PIETRO svolge un ampio intervento soffermandosi in particolare sull'opportunità di procedere con l'audizione del dottor Nicolò Amato, anche sotto il profilo dei contatti con il

Ministero dell'interno dell'epoca, e si associa alla richiesta del senatore Lumia.

Il PRESIDENTE informa che sono già state deliberate le audizioni del dottor Amato e del prefetto Luigi Rossi chiedendo altresì precisazioni all'onorevole Di Pietro che si riserva ulteriori approfondimenti.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

AVVERTENZA	134
------------------	-----

Martedì 30 novembre 2010.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI

Audizione dell'assessore alle attività produttive e politiche dei rifiuti della regione Lazio, Pietro Di Paolantonio.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135
Comunicazioni del presidente	135
Audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane, dottor Giuseppe Peleggi (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 novembre 2010. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.45 alle 9.50.

La seduta comincia alle 9.50.

Giacomo STUCCHI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del presidente.

Giacomo STUCCHI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della deliberazione istitutiva, della collaborazione a

tempo parziale, a titolo gratuito, per tutta la durata dell'inchiesta del professor Alessandro Ubertazzi, presidente del corso di laurea in Progettazione della moda presso l'Università degli studi di Firenze.

La presidenza avvierà la procedura prevista per assicurare l'avvio della collaborazione sopraindicata.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane, dottor Giuseppe Peleggi.

(Svolgimento e rinvio).

Giacomo STUCCHI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari introduce l'audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane, dottor Giuseppe Peleggi accompagnato dalla dottoressa Cinzia Bricca, direttore centrale accertamenti e controlli; dal dottor Giovanni Bocchi, direttore ufficio centrale antifrode; dal dottor Rocco Antonio Burdo, dirigente dell'ufficio *intelligence* dell'ufficio centrale antifrode, e dal dottor Edoardo Francesco Mazzilli, diri-

gente dell'ufficio investigazioni dell'ufficio centrale antifrode.

Giuseppe PELEGGI, *direttore dell'Agenzia delle dogane*, svolge una relazione.

Giacomo STUCCHI, *presidente*, essendo imminenti le votazioni in Assemblea, ringrazia il dottor Peleggi per il contributo

fornito, rinvia il seguito dell'audizione alla seduta di domani 1° dicembre 2010, e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (Attuazione del federalismo fiscale e V Camera)

INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292) (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione</i>)	3
Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292) (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione</i>)	4

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

COMITATO DEI NOVE:

DL 187/2010: Misure urgenti in materia di sicurezza. Emendamenti C. 3857-A Governo ..	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. C. 3222 Moffa e C. 3481 Farina Coscioni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
ALLEGATO (<i>Emendamenti al testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i>)	8

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. Emendamenti C. 3687-A Governo ed abb., approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	11
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

In memoria del dottor Mario Gentile	12
Schema di decreto legislativo recante abrogazione di disposizioni legislative statali. Atto n. 289 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	12
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di rilievi della relatrice</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	17
ERRATA CORRIGE	14
AVVERTENZA	14

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008. C. 3882 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	19
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002. C. 3881 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	20
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. C. 3356-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	22

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

5-03224 Ciccanti: Sull'eventuale realizzazione del progetto di allungamento del poligono di tiro di Ascoli Piceno	24
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	27
5-03266 Schirru: Sull'aggiornamento dei requisiti di idoneità per l'arruolamento nelle Forze armate di personale femminile	24
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	29
5-03883 Ginefra: Sulla realizzazione, nella città di Bari, di un complesso alloggiativo per il personale militare dell'amministrazione della Difesa	25
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	31
Sui lavori della Commissione	25
AVVERTENZA	26

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti – Parere</i>)	37
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame emendamenti – Parere</i>)	39
Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. Nuovo testo C. 2774 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	40
Decreto-legge 187/10: Misure urgenti in materia di sicurezza. C. 3857-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	43
<i>ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	50
Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Nuovo testo C. 3472. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra. Atto n. 279 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	48
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la sperimentazione volta a realizzare il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla redazione in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa. Atto n. 290 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	49
--	----

ERRATA CORRIGE	49
-----------------------------	----

VI Finanze**SEDE CONSULTIVA:**

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	54
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	63
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Atto n. 287 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	56
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	68
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi. COM(2010)561 definitivo (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	57
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione**COMITATO DEI NOVE:**

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687-A Governo, approvato dal Senato, e abbinate	71
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**ATTI DEL GOVERNO:**

Proposta di nomina del professor Bruno Franchi a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomina n. 80 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	73
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. Atto n. 284 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	75
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali presso il MAE (rappresentanti di CGIL, CISL e UIL e rappresentanti di CONFSAL-UNSA, FEDERAZIONE INTESA e FLP) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 111 Angeli, C. 719 Fedi, C. 1632 Di Biagio e C. 1963 Lenzi, recanti « Norme in favore del personale a contratto in servizio presso le rappresentanze italiane all'estero »	79
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. Nuovo testo unificato C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
---	----

SEDE REFERENTE:

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili. C. 3720 Schirru (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	80
Sui lavori della Commissione	81

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Nuovo testo unificato C. 41 Brugger ed abb. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
--	----

AVVERTENZA	83
------------------	----

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	84
--	----

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, e che abroga la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio. COM(2010)517 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	86
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Documento approvato dalla XIV Commissione</i>)	89
---	----

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). COM(2010)521 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	87
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Documento approvato dalla XIV Commissione</i>)	89
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (<i>Esame e approvazione</i>)	90
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	94
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Osservazioni del deputato Belisario</i>)	128
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	92
Comunicazioni del Presidente	93

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'audizione del presidente e del consiglio di amministrazione della RAI (<i>Rinvio del seguito dell'audizione</i>)	131
SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	131

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	132
Audizione della dottoressa Livia Pomodoro, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Capo di gabinetto <i>pro tempore</i> del Ministro della giustizia	132
Sui lavori della Commissione	132

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

AVVERTENZA	134
------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135
Comunicazioni del presidente	135
Audizione del direttore dell'Agenzia delle dogane, dottor Giuseppe Peleggi (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	135

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,00



16SMC0004090